

## CIV<sup>a</sup> TORNATA

# MARTEDÌ 9 MARZO 1926

Presidenza del Presidente **TITTONI**

### INDICE

Commemorazioni (dei senatori Giusti del Giardino, Hortis, Inghilleri, Cannavina) . . . . .	Pag. 4511
Oratori :	
PRESIDENTE . . . . .	4571
FEDELE, ministro della pubblica istruzione . . . . .	4574
Congedi . . . . .	4566
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Costituzione della casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria, di Savoia, Principe di Piemonte » . . . . .	4652
(Discussione di):	
« Ordinamento del Regio esercito »	
« Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito »	
« Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica »	
« Nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti »	
« Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato »	
« Disposizioni relative alla costituzione della Corte per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza »	
« Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica » . . . . .	4575
Oratori:	
CADORNA . . . . .	4579
CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra . . . . .	4596, 4606, 4621, 4647

CAVIGLIA . . . . .	Pag. 4576, 4581, 4591
DALLOLIO ALFREDO . . . . .	4595, 4597
DIAZ . . . . .	4581
GIARDINO, relatore . . . . .	4522
GONZAGA, della Commissione . . . . .	4620, 4622
MUSSOLINI, Capo del Governo Primo ministro e ministro della guerra . . . . .	4589
PEANO, della Commissione . . . . .	4617
ZUPELLI, presidente della Commissione . . . . .	4575
(Presentazione di) . . . . .	4567, 4575
(Ritiro di) . . . . .	4567
Dono di S. M. il Re . . . . .	4566
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	4653
(Risposta scritta al senatore Martinez) . . . . .	4656
Messaggi (del Presidente della Corte dei conti) . . . . .	4567
(del ministro dell'interno) . . . . .	4567
Omaggi (Lettura di un elenco di) . . . . .	4566
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	4568, 4581
Ringraziamenti . . . . .	4570
Uffici (Riunione degli) . . . . .	4653

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Capo del Governo, primo ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, della economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Arlotta giorni 30, Badoglio 5, Barbieri 30, Bellini 2, Beria D'Argentina 30, Bergamasco 8, Bianchi Luigi 8, Bistolfi 30, Bonin Longare 15, Borsalino 30, Botterini 30, Calabria 30, Canevaro 30, Cardarelli 30, Carle 30, Cefaly 30, Coffari 30, Comparetti 30, De Lorenzo 30, De Seta 30, Di Sant'Onofrio 30, D'Ovidio 30, Einaudi 30, Ellero 30, Faldella 30, Fortunato 30, Fradeletto 15, Gherardini 30, Ghiglianovich 30, Ginori Conti 10, Grandi 8, Grippo 30, Grosoli 15, Grossich 30, Malvezzi 15, Merconi 30, Marcora 30, Marescalchi Gravina 30, Mangarini 30, Novaro 30, Passerini Napoleone 30, Pelli Fabroni 15, Pescarolo 30, Pianigiani 30, Pirelli 30, Pistoia 30, Polacco 30, Puntoni 30, Quarta 30, Resta Pallavicino 30, Ridola 30, Riolo 30, Rizzetti 30, Rota Attilio 30, Ruffini 15, Schiaparelli 20, Segrè 30, Sormani 15, Squitti 8, Tecchio 20, Villa 30.

Se non si fanno opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

### Dono di S. M. il Re alla Biblioteca del Senato

PRESIDENTE. Il Ministro della Real Casa, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il IX volume del « Corpus Nummorum Italicorum », destinato alla Biblioteca del Senato.

Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono (*Approvazioni*).

### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Dal Ministero della Marina, Roma: *Note di diritto marittimo di guerra* (aut. Roberto Sandiford).

Amministrazione provinciale di Benevento: *In memoria del Generale Nicola De Maria*, a cura di R. Pintor Mameli.

Library for American Studies in Italy, Roma: *La Bilancia dei pagamenti internazionali degli Stati Uniti d'America* (John H. Williams).

Comune di Firenze:

1° *Le grandi città italiane nel primo quarto del XX secolo* (Ugo Giusti);

2° *L'incidente greco bulgaro d'ottobre 1925* (F. De Gerando, corrispondente del « *Matin* » in Bulgaria).

Dalla « *Dante Alighieri* », Roma: *Per la « Dante » e per la vittoria* (Paolo Boselli).

Prof. Giuseppe Brassinne, Bibliotecario della Università di Liegi: *Rapports officiels Allemands sur les déprédations Allemandes à l'Université de Liège*.

Senatore Cippico: *Carme umanistico di Antonio Cippico*.

Senatore P. Niccolini: *Biete e zucchero in Italia*. Relazione della Commissione nominata dal Ministro dell'economia nazionale.

Camera di commercio ed industria di Livorno: *Il porto di Livorno nel 1924*.

Camera di commercio ed industria di Siracusa: *Relazione sul movimento agricolo, commerciale e industriale della provincia nel biennio 1923-24*.

Presidente della Deputazione provinciale di Milano: *Atti per l'anno 1924*.

Dott. Angelo Di Piazza, ex-Cappellano della R. Marina:

1° *Margherita di Savoia. Nel trigesimo*;

2° *Vittoria e pace - 2 novembre 1924*.

Direttore della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro: *I primi sei anni dell'associazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro*.

Senatore Pio Rajna: *La gente Francor di Venezia*.

Senatore Antonio Fradeletto: *La missione di Venezia di fronte all'Austria*.

Senatore De Marinis: *Vittorio Emanuele III nei primi 25 anni del suo regno* (discorso).

Senatore Rava:

1° *Il cittadino Antonio Aldini espulso dal Senato della Cisalpina*;

2° *Giuseppe Compagnoni di Lugo inventore del tricolore italiano*;

2° *Che cosa è l'Enit?*

Ministro della marina: *Notificazione* di concorso straordinario per l'ammissione nella Reale Accademia Navale.

Tipografia del Senato, Roma: *Società delle Nazioni. Uno sguardo alla sua opera - gennaio 1920-giugno 1925.*

Antonio Sarno, Napoli: *Pensieri e fantasie.*

Senatore Bassano Gabba: *Lutero. Studio critico-storico.*

Commissariato Generale della Emigrazione, Roma: *Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Roma, 15-31 maggio 1924. Vol. I, II e III.*

Direttore del R. Istituto agrario di Pisa: *Annuario del R. Istituto Superiore Agrario di Pisa pel 1925-26.*

#### Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal presidente della Corte dei conti ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 11 febbraio 1926. »

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di dicembre 1925.

« Il presidente

« PEANO ».

#### Ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il capo del Governo mi ha comunicato un decreto Reale che autorizza il ritiro del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 850,000 per l'acquisto di saline e di altri terreni compresi nello stabilimento salifero di Cervia ».

#### Messaggio del ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Dal ministro dell'interno ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 13 febbraio 1926.

« Ai sensi dell'articolo 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere

gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, riferibili ai mesi di luglio, agosto e settembre 1925, nonché gli elenchi dei decreti di proroga del termine per la ricostituzione dei consigli provinciali e comunali, relativamente allo stesso periodo di tempo.

« Unisco le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale.*

« Il Ministro

« FEDERZONI ».

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario on. Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### DISEGNI DI LEGGE.

##### *Dal Capo del Governo :*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, relativo alla costituzione dell'Ispettorato Generale dei Reparti coloniali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (389).

Istituto dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (393).

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi (395).

##### *Dal ministro degli affari esteri :*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924 (396).

Conversione in legge del Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono approvati gli Atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno tra l'Italia, la Germania, il Belgio, la Francia e la Gran Bretagna (401).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonché alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione (402).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923 e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 agosto 1923 (403).

Approvazione di due Convenzioni firmate a Sain-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1° alla revisione degli atti di Berlino del 16 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (404).

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, Convenzione firmata a Parigi; il 16 ottobre 1912, e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 (405).

*Dal ministro della marina:*

Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi istituti nautici (388).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia (390).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale (391).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto (392).

*Dal ministro dei lavori pubblici.*

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei Decreti

reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'acquedotto Pugliese (394).

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo (397).

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (398).

Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 192, che istituisce l'Ispettorato per la Maremma Toscana (N. 399).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia (N. 400).

RELAZIONI.

*Dalla Commissione speciale:*

Ordinamento del Regio esercito (N. 380);  
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 381);

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 382);

Nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (N. 383);

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (N. 384);

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (numero 385);

Istituzione di un ruolo unico di cappel-

lani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica (N. 386);

*Dagli Uffici centrali:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878 relativo all'interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 120, circa il valore della missione rotativa (314).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697, relativo all'acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni (325).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (326).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo all'attribuzione degli assegni al personale delle ferrovie avente qualifiche dall'8° al 14° grado (327).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario (328).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (330).

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (358).

Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1924, n. 1620, che dà esecuzione alla convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 tra l'Italia e la Cecoslovacchia, convenzione firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 27 ottobre dello stesso anno (362).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza (372).

Concorso dello Stato nella spesa per il

monumento a Virgilio, da erigersi in Mantova (n. 297).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (305).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'Aeronautica (n. 316).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici (318).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (320).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (331).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato (329).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (N. 339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie (n. 336).;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 (N. 347);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (346).

Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria (numero 348);

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilica in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 (349).

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (350).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, circa le pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo (N. 355);

Istituzione del Consiglio provinciali dell'Economia (351).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (356).

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (359).

Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 360);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione (N. 364);

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta

'art. 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo (N. 365);

Assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani (n. 368).

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (N. 373).

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 (N. 375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 (N. 376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari (5-C);

### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura delle lettere di ringraziamento pervenute dai Sindaci di Perugia e di Orvieto per la commemorazione fatta in Senato del compianto collega senatore Faina.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Eccellenza,

« La nobile lettera con la quale, dopo le fervide commosse parole pronunciate in Senato, V. E. si è voluta associare al duolo di Perugia e dell'Umbria, ha vivamente commossa questa rappresentanza civile che, in Eugenio Faina, vede scomparire un patriota, un illuminato uomo pubblico, un cittadino di cuore e di fede, amante, come pochi, della città che considero sempre quale diletto luogo di nascita, ritraendone in cambio, una stima ed una fi-

ducia illimitata, un sentimento unanime di ammirazione e di devozione, insieme.

« Egli è perciò, che nel porgere alla Eccellenza Vostra vive espressioni di grazie, La prego di presentare all'Alto Consesso, di cui è illustre e beneamato presidente, i sentimenti di riconoscenza di Perugia, che ricorda, anche, l'opera geniale e operosa di Vostra Eccellenza nel tempo in cui resse le sorti della Provincia.

« Con devoto ossequio mi rassegno della Eccellenza Vostra

« Obbl.mo

« OSCAR UCCELLI

« Sindaco di Perugia ».

« » Orvieto, dolorosamente colpita dalla scomparsa del cittadino illustre conte dott. Eugenio Faina, è riconoscente al Senato del Regno e particolarmente alla Eccellenza Vostra per la commemorazione fattane, ed a mio mezzo, ringrazia sentitamente.

« Con la più alta osservanza

« Il sindaco

« DE BENEDICTI ».

#### Commemorazioni dei senatori Giusti del Giardino, Hortis, Inghilleri e Cannavina.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Senatori,

Colleghi carissimi abbiamo avuto il dolore di perdere durante l'intervallo dei lavori.

Dopo lunga e dolorosa infermità il 12 febbraio moriva in Padova il conte Vettor Giusti del Giardino che era nato a Venezia il 29 dicembre 1855 da famiglia illustre nella storia gloriosa della Repubblica Veneta.

Fu il senatore Giusti del Giardino spirito di larga iniziativa, premuroso del pubblico bene, che dal cospicuo censo di cui era fornito trasse motivo per dedicarsi con grande amore allo studio dei problemi e alla difesa degli interessi della sua regione, della città come dei campi. Della vita pubblica locale fu gran parte: consigliere comunale di Padova dal 1882, assessore dal 1887 e per lungo tempo sindaco; consigliere nel 1905 e poi deputato provin-

ziale, presidente inoltre della deputazione provinciale si addimostrò amministratore intelligente e sagace ed ispirò la sua opera sempre ad un sano patriottismo, circondato dalla viva simpatia e dalla più grande stima anche degli avversari politici che in lui ritrovavano salda garanzia di integrità e di competenza.

Il conte Giusti del Giardino fu nominato senatore il 30 dicembre 1914 ed ai nostri lavori prese parte assiduamente, con quella scrupolosa diligenza che pose ognora nella sua vita.

Gentiluomo di vecchio stampo, di animo nobilissimo, egli fu largamente generoso in opere di beneficenza e di pietà e in donazioni verso importanti istituzioni locali.

La sua scomparsa ci reca vivissimo dolore e noi volgiamo reverenti il nostro pensiero alla memoria del caro collega, inviando alla famiglia l'espressione del nostro cordoglio. (*Bene*).

Da Trieste nobilissima una ferale notizia ha il 23 febbraio percosso il cuore di tutti gli italiani: Attilio Hortis non era più.

Al lutto della città di san Giusto, che ancora non sa persuadersi dell'amarissima perdita, risponde l'accorato dolore di tutta la Nazione: poichè una grande anima di patriota si è spenta.

Il 13 maggio 1850 era egli nato in Trieste: dal padre Arrigo, valente avvocato e giureconsulto, capo del partito nazionale, e dalla madre, donna di alti sensi e di raffinata cultura, aveva avuto un'educazione severa e attento un indomito amore all'Italia. Precoce di ingegno, dotato di prodigiosa memoria e di straordinario fervore per lo studio, acquistò ancor fanciullo una vasta coltura scientifica e classica e si dedicò con profonda passione, pur tra mille ostacoli, allo studio della lingua e della letteratura nostre, soprattutto quando, istituito nel 1863 dal comune di Trieste il primo ginnasio italiano, potè egli frequentarlo, avendovi l'insegnamento d'illustri maestri e acquistando straordinaria purezza di lingua. A sedici anni dovè seguire il padre, bandito da Trieste a causa del suo invisato patriottismo, ed a Padova si iscrisse alla facoltà di legge e insieme a quella di lettere, conseguendo poi a 21 anni la laurea in entrambe. Ottenne anche all'Università di Graz la laurea in legge per poter esercitare l'avvocatura in Trieste,

ma preferì invece dedicarsi tutto agli studi letterari e storici, che prediligeva, e a tal fine vinse a 23 anni il concorso al posto di Bibliotecario civico di Trieste; carica che tenne poi, può dirsi, per tutta la vita, arricchendo quello Istituto di preziose raccolte, fra cui la Sezione Petrarquesca, la più completa che esista, e riordinandolo sì da farne uno dei migliori di Europa.

La sua mirabile erudizione e insieme la sua grande sagacia di critica e di ricerca, cominciarono subito a dare i loro frutti: e i suoi studi numerosi e importantissimi sul Petrarca ebbero ben presto lode dai nostri più insigni critici, quali il D'Ancona e il Carducci, cui parve mirabile e commovente il fatto che un così profondo studioso della nostra storia letteraria e un così puro scrittore fosse della città adriatica che gemeva sotto il giogo straniero. E insieme agli studi sul Petrarca uscivano i suoi scritti mirabili sul Boccaccio, che gli valsero d'esser chiamato a 29 anni a tenere il discorso per l'inaugurazione del monumento in Certaldo: in quell'anno stesso pubblicava il suo maggior lavoro, cioè gli studi sulle opere latine del Boccaccio. Il suo riconosciuto valore e l'alta fama procacciata gli avrebbero aperto ben facilmente l'adito a più alti voli: ma non volle e rifiutò anzi lusinghiere offerte pur di non muoversi dalla sua città, per seguirne la vita, per mantenerne alta la fede, per tutelarne e proclamarne i diritti nazionali, minacciati e conculcati sempre più aspramente. Egli quindi divenne presto il simbolo, il rappresentante ideale della sua città e delle sue aspirazioni non pure verso l'Austria, ma di fronte alla cultura e alla politica europea, e nel 1897, nonostante la sorda lotta delle autorità austriache, egli fu eletto deputato della quinta curia, cioè del popolo minuto, di Trieste al Parlamento di Vienna. E vi andò ad assolvere un penoso, ma santo compito, a sostenere, sia pur tra le irrisioni e le ostilità, le ragioni della sua città, e a lottarvi strenuamente in favore dell'irredentismo, sia col lavoro silenzioso e tenace di organizzazione, sia con discorsi memorabili, come quelli per l'Università italiana in Trieste, contro la slavizzazione della Venezia Giulia e per l'autonomia del Trentino.

Lasciata dopo dieci anni la deputazione e

tornato ai suoi prediletti studi, non cessò per questo dall'adoprarli per la causa nazionale, fino a recarsi in missione segreta a Parigi e a Londra per portare il grido di dolore e di speranza della sua Trieste. E quest'opera di rappresentanza ideale, ei la compì anche attraverso la letteratura: poichè la sua città lo inviava, ambasciatore spirituale, ovunque fosse da celebrare uno degli eroi dello spirito patrio o delle patrie lettere: com'era già stato alle feste centenarie di Boccaccio a Certaldo, fu a quelle di Petrarca in Arezzo, di Alfieri ad Asti, di Enea Silvio Piccolomini a Pienza: ei rappresentò Trieste ai funerali di Revere a Roma e di Carducci a Bologna e recò l'ampolla votiva di Trieste alla tomba di Dante a Ravenna. Nei suoi numerosissimi viaggi all'estero per ricerche letterarie o per ragioni politiche, come nei lavori delle numerose accademie italiane e straniere cui apparteneva, non obliò mai il suo costante ideale, non lasciò sfuggirsi occasione propizia per dire alte le ragioni storiche ed etniche dell'irredentismo. Nei lunghi, spasmodici anni di attesa dolorosa, non venne mai meno in lui la fede che un giorno Trieste sarebbe tornata italiana e tale fede ei dichiarava a illustri stranieri anche avversi alla causa nazionale, come Mommsen, o a uomini di governo stranieri e italiani. E intanto lavorava indefessamente a raccogliere il materiale per una storia completa di Trieste, che doveva documentarne l'indiscutibile italianità e mostrarne il lungo travaglio.

Scoppiata la grande guerra, Hortis venne in Italia e perorò ardentemente l'intervento, a coronare l'opera del risorgimento; e durante la guerra nostra predicò sempre la concordia e incitò alla speranza, anche nei momenti più tragici. Ed ebbe il premio ambito e meritato colla vittoria che doveva distruggere l'Impero Austro-Ungarico e liberare la sua Trieste.

Il 24 febbraio 1919, per la 20<sup>a</sup> categoria, veniva nominato senatore e nel dicembre di quell'anno, relatore della Commissione per l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, espresse con mirabili parole l'esultanza per la vittoria e per la redenzione delle Venezia Giulia e Tridentina.

Dall'11 dicembre 1919, per tutta la 25<sup>a</sup> legislatura, fu nostro vice-Presidente e tale carica tenne con grande dignità e zelo. Poi la

malferma salute lo costrinse a restare sempre più a lungo lontano da noi.

Attilio Hortis fu veramente il sacerdote del dovere; in tutti gli atti della sua vita, come in tutte le sue manifestazioni intellettuali, non ammise mai alcuna transazione colla sua coscienza o colla verità, ricercata sempre collo scrupolo più grande. Egli era veramente una figura di gentiluomo degna d'altri tempi, di una modestia che toccava l'umiltà, d'animo così generoso e benevolo verso tutti da non potere avere nemici, da conquistarsi anzi l'amore e la venerazione di chiunque avesse la fortuna di avvicinarlo.

Non solo Trieste, ma l'Italia tutta lo piange, come cittadino insigne, come ardente patriota, come letterato principe, qualità elette ch'ei tutte converse sempre ad un unico fine, ad esaltare di fronte allo straniero il nome, la dignità, il diritto della stirpe italiana. Sia il suo nome ricordato e venerato nei secoli! Il Senato unanime invia un mestissimo saluto alla sua memoria e porge alla desolata sorella sua e alla città di Trieste le sue più commosse condoglianze. (*Approvazioni*).

Il 25 febbraio spegnevasi in Palermo una veneranda figura, il senatore Calcedonio Inghilleri che fino agli ultimi tempi, nonostante la sua tarda età, vedemmo partecipare con giovanile fervore alle nostre sedute.

Nato a Monreale il 3 aprile 1836, fin dai primi anni egli rivelò un ingegno acuto e multiforme e, conseguito con brillante votazione il dottorato in giurisprudenza, entrò poco dopo in magistratura dove subito si affermò per il suo fine intuito giuridico. Nell'Amministrazione della giustizia raggiunse in breve volgere di tempo elevati gradi; giudice, procuratore del Re e poi consigliere d'appello, venne inoltre nominato direttore generale del Ministero della giustizia e collaborò sagacemente col Pessina e col Taiani. Chiamato più tardi al Consiglio di Stato, ne veniva quindi nominato presidente di sezione e nel difficilissimo ramo della giustizia amministrativa portava un contributo di profonda dottrina, sì che, collocato a riposo per limiti di età, gli veniva conferito il titolo di presidente onorario del Consiglio stesso.

Innumerevoli e delicate cariche pubbliche furono affidate a lui, in cui tutti riconoscevano ogni garanzia di integrità e di saggezza; e nei difficili incarichi che dalla fiducia di più Governi gli furono assegnati egli seppe sempre spiegare opera equilibrata, mostrando fine tatto e salvaguardando peraltro con energia gli interessi pubblici. Fu così Commissario civile per i demani comunali nella Sicilia ed altresì per l'inchiesta sull'Amministrazione municipale di Roma; fece parte del Contenzioso diplomatico e per molti anni fu presidente della Commissione centrale delle imposte.

Il senatore Calcedonio Inghilleri appartenne al Parlamento per oltre un cinquantennio: entrò alla Camera dei deputati fin dal 1874 e per tre legislature dalla 12ª alla 14ª vi rappresentò il collegio di Monreale sedendo a destra: il 26 gennaio 1889 fu poi nominato senatore. Ben si può dir di lui che qui, come alla Camera elettiva, non si dette mai riposo. Membro di numerose Commissioni, partecipò sempre con la maggiore assiduità ai lavori parlamentari. Relatore di importanti disegni di legge intervenne nelle più notevoli discussioni recando un contributo preziosissimo, dando sempre prova di grande abnegazione, mai ritraendosi dagli incarichi più gravosi. Non mi è possibile accennare particolarmente alla sua attività instancabile, ma mi è doveroso ricordare che grandi opere legislative ebbero la sua collaborazione e trovarono anzi in lui un potente assertore. Così la grande riforma amministrativa compiutasi fra il 1888 e il 1890, così la riforma del Codice penale del 1889 e quella del Codice penale militare nel 1907. Fu sempre strenuo difensore della dignità della magistratura e dovunque vi fosse una alta idealità da sostenere egli fece sempre sentire la sua lucida parola, espressione di equilibrio e di saggezza. Fu per lungo tempo membro della Commissione di finanze, della Commissione di verifica dei titoli e della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte e mai si attenuò la sua operosità e il suo fervore.

Noi ricordiamo e ricorderemo sempre con devota riverenza questa nobile figura che, aggiungeva alle sue elette doti di ingegno una bontà infinita ed una modestia senza pari.

Inchiniamoci con profondo dolore dinanzi alla memoria del venerando amico e alla fa-

miglia desolata porgiamo le nostre vivissime condoglianze. (*Bene*).

Il 1° corrente è mancato d'improvviso in Campobasso l'avv. Vittorino Cannavina, colà nato il 27 febbraio 1861 e nostro amato e attivo collega dal 6 ottobre 1919.

In omaggio alla volontà espressa dall'estinto, non ne posso ricordare qui i meriti eminenti di cittadino e di parlamentare, e debbo limitarmi ad inviare alla sua memoria il mesto saluto del Senato, esprimendo alla famiglia sua, così crudelmente orbata, e alla città di Campobasso, le nostre vive condoglianze. (*Bene*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Alle parole di rimpianto che l'illustre Presidente di questa Assemblea ha pronunziato per la morte dei senatori Giusti Del Giardino, Inghilleri, Cannavina, il Governo si associa. Essi nei vari campi ove si svolse la loro opera, hanno bene meritato della Patria che innanzi alle loro tombe s'inchina memore e grata. Ma più alta commozione han destato le parole che il Presidente dell'Assemblea ha detto di Attilio Hortis, rinnovando nell'animo nostro quegli stessi sentimenti che provammo, quando si sparse la notizia della sua morte. Si era spenta una luce che per mezzo secolo aveva brillato, illuminando, negli anni del servaggio e d'incerta coscienza nazionale, le anime pavide od irretite da interessi materiali. Quando la realtà pareva opporsi insuperabilmente ad ideali politici che sembravano folli, Attilio Hortis, aveva contro tutto e contro tutti affermato sempre la sua fede con una passione e con una sicurezza che si comunicava agli altri, e li confortava anche nei momenti più oscuri e più tristi della nostra vita nazionale.

Egli perciò, come è stato ben detto, era un simbolo. Il grido di *viva Hortis* lanciato nelle vie di Trieste nelle memorande elezioni politiche del 1901, quando l'Austria con un connubio sloveno-socialista, al quale guardavano, consentendo e sorridendo, a Roma alcuni socialisti nostri, s'illudeva d'infrangere la *camarilla di Trieste*, come la chiamavano a Vienna, quel grido era una sfida all'Austria, era la

voce di Trieste che, inviando deputato al Parlamento di Vienna Attilio Hortis, affermava come in un solenne plebiscito, la sua volontà ferma ed incrollabile di non acquetarsi mai, a niun patto, al dominio straniero. È noto come a Vienna in una magnifica orazione, difendendo il diritto di Trieste ad avere un suo Istituto superiore, esaltasse con dottrina ed eloquenza la civiltà italiana di fronte alla civiltà del mondo. La voce di Attilio Hortis si perdette fra i lazzi e le risate ironiche dei parlamentari austriaci; ma si ripercosse in Italia, riaccendendo la fiamma degli entusiasmi e ridestando il desiderio della riscossa. Ad Innsbruck intanto — giova ricordarlo specialmente ora — la plebaglia veniva aizzata contro gli studenti italiani che erano malmenati, percossi, chiusi in prigione, minacciati di essere linciati.

La fiamma della Patria era alimentata nell'Hortis dalla conoscenza, che pochi avevano come lui, della nostra tradizione storica e letteraria. L'erudizione del resto era un'arma politica per la lotta che il Comune sosteneva contro il Governo straniero. Era la tradizione municipale e classica insieme che dagli avanzi romani del San Giusto sospingevano l'Hortis a ricercare le memorie di Trieste, a raccoglierne con amorosa pazienza i documenti ed insieme ad illustrare le opere latine dei grandi scrittori del trecento. I suoi studi sulle opere latine del Boccaccio, pubblicati nel 1879, restano, pur dopo cinquant'anni di nuove ricerche, fondamentali per la storia della cultura nel medio-evo. E sono anche degni di essere ricordati, fra i numerosi suoi lavori, gli scritti inediti di Francesco Petrarca, con i quali celebrò il centenario della morte del poeta, con grande onore della sua città natale.

Trieste era la sua passione: e dovunque egli, come ben lo definì un membro illustre di questa Assemblea, ideale ambasciatore della sua città, faceva sentire ascoltata, nonostante i divieti della polizia, la sua nobile voce.

Quando l'Hortis guidò a Ravenna la deputazione adriatica dell'altra sponda che recava al sepolcro di Dante la lampada votiva, egli aveva suggerito vi si incidesse per motto: « *oleum licet, foveat ignem* ». Queste parole sembrano riassumere la sua vita ed il compito che egli si propose ed adempì con incompara-

bile ardore e purezza di animo. Egli che nella primavera del 1915 era stato uno degli ultimi a lasciar Trieste, prima sottoscrivendo l'indirizzo al Re che dal nipote di Vittorio Emanuele II invocava l'adempimento del voto, vide il suo sogno effettuato; e quando dopo la liberazione egli rientrò in Trieste, i suoi concittadini lo accolsero con entusiasmo, poiché sapevano quanto si dovesse all'opera sua. Ancora una volta, mentre dopo la guerra pareva stranamente oscurarsi la coscienza nazionale, Attilio Hortis dette esempio di fede agli italiani, salutando nel movimento redentore del fascismo le nuove fortune d'Italia.

Grande e nobile figura la sua che rimarrà scolpita nella memoria di quanti intendono la vita come una missione che si deve compiere, col lavoro e col sacrificio, per la Patria, e che, anche oltre la tomba, proseguirà con gli scritti e con l'esempio che non si disperde, ad educare le nuove generazioni ai più alti e generosi sentimenti. (*Applausi*).

#### Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e primo ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e primo ministro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1896, n. 87 concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte ».

Ho l'onore di presentare anche il Regio decreto 3 gennaio 1926 che autorizza il ministro per l'economia nazionale a ritirare il disegno di legge sulla unificazione della legislazione mineraria, presentato al Senato nella tornata

del 3 giugno 1924, in virtù della autorizzazione concessa con Regio decreto 18 maggio 1924.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Do atto inoltre al ministro dell'economia nazionale del ritiro del disegno di legge da lui accennato.

#### Discussione dei disegni di legge:

- « Ordinamento del Regio esercito » (N. 380);
- « Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, (N. 381);
- « Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (N. 382);
- « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti » (N. 383);
- « Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti delle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato » (N. 384);
- « Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza » (N. 385);
- « Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica » (N. 386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. *Stampati NN. 380 a 386*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ZUPELLI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *presidente della Commissione*. Giunge ora la notizia che il nostro collega generale Badoglio è stato chiamato improvvisamente al letto della madre che si trova in

istato gravissimo. Mentre noi inviamo il voto più fervente perchè egli possa non essere toccato nel più sacro dei suoi affetti, rimpiangiamo che uno tra gli artefici principali della vittoria ed uno dei collaboratori più efficienti ai progetti in esame non possa assistere a questo dibattito. (*Approvazioni*).

CAVIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVIGLIA. Onorevoli Colleghi, prego di accordarmi pochi minuti di attenzione su alcune considerazioni che vorrei svolgere in merito ai progetti militari presentati alla vostra approvazione. Ma non so se posso parlare di tutti i progetti presentati o soltanto del primo.

PRESIDENTE. Veramente la relazione è unica, ma i progetti si possono discutere successivamente.

ZUPELLI, *presidente della Commissione*. Si potrebbe fare la discussione in blocco.

PRESIDENTE. Allora non facendosi obiezioni, l'onorevole Caviglia può parlare su tutti i progetti.

CAVIGLIA. Il progetto di legge sull'ordinamento dell'Esercito che è stato presentato all'approvazione del Senato si propone di costituire un esercito di pace alquanto più ristretto e più solido dell'esercito che noi abbiamo attualmente. L'uno e l'altro ordinamento portano nel loro seno dei vantaggi e degli inconvenienti, ma a mio parere il progetto che ora ci è presentato è preferibile, perchè ci permette di organizzare unità più solide appunto perchè più concentrate, le quali in caso di mobilitazione potranno figliare altre unità che presumibilmente parteciperanno della solidità del genitore.

Il progetto contiene anche un elemento nuovo e cioè le divisioni rinforzate di frontiera. Questo elemento corrisponde alle necessità geografiche dell'Italia ed accenna ad un indirizzo dottrinario e pratico nuovo, che è quello di foggare un esercito destinato a combattere la guerra italiana sulle Alpi ed oltre le Alpi e non una guerra teorica qualsiasi nelle pianure settentrionali dell'Europa, ad esempio. E ne prendo atto con grande piacere.

L'esercito piemontese, quando ha formato l'esercito italiano ha potuto dargli delle bellissime tradizioni morali e disciplinari, ma non ha potuto fornirgli una dottrina complessa, ma-

tura, nè delle grandi tradizioni storiche, come quelle che avevano gli eserciti delle Nazioni vicine. Perciò noi abbiamo sempre tratto profitto dall'esperienza degli altri eserciti e soprattutto negli ultimi 50 anni dall'esercito tedesco. A dire il vero non fummo soltanto noi a seguire le dottrine dell'esercito tedesco, ma quasi tutti gli eserciti europei, anzi si potrebbe dire tutti, sebbene in diversa misura. Tutti ne abbiamo tratto profitto, ma nello stesso tempo poichè lo spirito tedesco non era perfettamente uguale al nostro, così ci siamo messi intorno dei vincoli, delle pastoie. Io credo che la scarsa fecondità di idee la quale ha caratterizzato la direzione delle operazioni presso gli eserciti europei durante l'ultima guerra sia dovuta a quella pastoi.

Ora che siamo usciti dalla guerra, l'esercito italiano potrebbe aprire le ali a dei voli più ampi, perfettamente conscio della propria forza e del proprio discernimento.

Io leggo con attenzione gli scritti dei giovani ufficiali, ed osservo che ve ne sono alcuni i quali esprimono idee veramente nuove, indipendenti dalle dottrine ultramontane, e ne ne compiaccio, perchè questo è un buon indizio, e formulo l'augurio che tali idee si generalizzino.

Per venire ad una idea concreta, parlerò ora della divisione ternaria. Si chiama così perchè è formata da tre reggimenti di fanteria. Noi l'abbiamo già nell'attuale formazione dell'esercito di guerra, perchè le nostre divisioni si dovrebbero mobilitare su tre reggimenti di fanteria. L'attuale progetto di legge, propone di stabilire anche la formazione delle divisioni di pace su tre reggimenti di fanteria.

La divisione ternaria è di origine tedesca. Il comando tedesco, nell'inverno del 1914-1915 (ripeto quello che dice il comandante tedesco del tempo generale Falkenhayn, e lascio a lui la responsabilità della sua asserzione) essendosi accorto che il soldato tedesco valeva di più di quello inglese o francese, credette di poter diminuire di un quarto la forza di ogni divisione, persuaso di poter ugualmente far fronte alla divisione francese ed inglese.

Naturalmente i francesi, che avevano una analoga convinzione per i loro soldati e per le loro divisioni, ridussero anche essi la forza

delle loro divisioni di un quarto. Ebbero così a loro disposizione un certo numero di reggimenti con i quali costituirono altre divisioni per avere una forte riserva strategica a loro disposizione. In seguito anche noi abbiamo costituito qualche divisione ternaria fin dal 1917. Per esempio io ho avuto l'onore di avere ai miei ordini nella battaglia della Bainsizza una divisione ternaria, e non appena rotta la linea delle fortificazioni austriache abbiamo potuto fare un po' di operazioni di movimento, ho dovuto spezzare quella divisione.

La divisione ternaria adunque è nata dalla guerra di posizione in terreno uniforme. Ad essa manca l'articolazione maestra, perciò è rigida.

La divisione a due brigate di fanteria è nata invece dalle guerre di movimento napoleoniche, e Napoleone ne ha stabilito i limiti e le funzioni, quasi direi è una divisione italiana, perchè organizzata da un italiano. La divisione a due brigate di fanteria è più adatta ai nostri terreni anche nella guerra di posizione, perchè presenta maggiori possibilità tattiche, mentre la divisione ternaria rigida com'è risponde unicamente ai bisogni della guerra di posizione su terreno uniforme.

Sopra un terreno come le nostre Alpi, dove i vari tratti della fronte e le varie linee di operazione hanno caratteri differenti, non si può impiegare senza sperdimento di forze, uno strumento così rigido come è la divisione ternaria. Bisognerà spezzare l'unità per adattarla alle varie eventualità.

Le condizioni preaccennate caratteristicamente italiane, pesando sempre con lo stesso peso nelle nostre future decisioni, ci faranno ritornare di nuovo alla divisione formata da due brigate, ed allora anche per questo particolare avremo un esercito che risponderà alle caratteristiche della nostra indole, e della nostra frontiera. Gli uomini giovani, che reggono oggi le sorti del Ministero della guerra vedranno tale trasformazione, ed auguro allo stesso ministro della guerra d'essere proprio lui ad effettuarla.

E poichè ho la parola, farò alcune considerazioni sopra la legge di avanzamento degli ufficiali.

La legge di avanzamento degli ufficiali, si propone di risolvere due problemi differenti:

con alcuni concetti fondamentali regola la carriera degli ufficiali che entrano ora nei quadri; in secondo luogo si propone di risolvere il problema, molto complesso della regolarizzazione dei quadri attuali quali sono usciti dalla guerra.

Per il primo problema citerò due principi assai buoni. Uno d'essi mira alla parificazione delle carriere degli ufficiali di tutte le armi. Per ottenerla la legge di avanzamento è armonizzata assai bene con la legge dell'ordinamento.

Il secondo si propone di mettere la maggior parte degli ufficiali idonei in condizioni di raggiungere almeno il grado di tenente colonnello. La legge in vigore prima della guerra permetteva alla maggior parte degli ufficiali di aspirare appena al grado di capitano.

Di questi due concetti fondamentali ora accennati potranno avvantaggiarsi gli ufficiali che escono ora dalle scuole di reclutamento, e coloro che ne usciranno nell'avvenire, perchè le leggi di avanzamento sono come un orologio, che non misura le piccole frazioni di tempo, ma soltanto i quarti di secolo.

Il progetto di legge contempla altri provvedimenti, che riguardano soprattutto i quadri degli ufficiali quali sono usciti dalla guerra. Questi si trovano in uno stato di sperequazione e di disagio. Vi è un affollamento di giovani ufficiali in molti gradi che possono venire a raggiungere simultaneamente i limiti di età sconvolgendo così la regolarità delle carriere degli ufficiali che rimangono in servizio. Vi è anche una sperequazione prodotta dalla legge di parificazione dei gradi fra i vari funzionari dello Stato, poichè questa legge ha aumentato di un grado i funzionari civili in confronto degli ufficiali, creando diversità di trattamento economico e morale. La legge conosce tutto questo e cerca di rimediarevi con sentimenti di giustizia, di equità e di benevola amicizia verso gli Ufficiali usciti vittoriosi dalla guerra, e perciò meritevoli di ogni riguardo di fronte ai loro colleghi civili. Ma le difficoltà che si presentano sono quasi insormontabili. Credo che si verificheranno anche nell'avvenire disagi ed inconvenienti a ondate che andranno gradatamente attenuandosi finchè cesseranno fra una decina d'anni. Il legislatore li prevede ed ammette delle ri-

serve nella legge per rimediare agli inconvenienti non appena si presenteranno.

Vorrei anche accennare a due punti speciali del progetto di legge per brevi considerazioni d'ordine politico. La composizione della Commissione centrale di avanzamento è uno di tali punti, l'altro è l'avanzamento per scavalcamento.

Una delle tradizioni più nobili e più belle lasciateci dall'esercito piemontese è quella per cui gli ufficiali devono mantenersi estranei ai dibattiti della politica. Tutte le nostre leggi sull'avanzamento sono state sempre gelose di questa apoliticità degli ufficiali ed hanno sempre cercato di barricare l'avanzamento da ogni influenza della politica.

Io esprimo la massima fiducia nelle persone che reggono il Ministero della guerra e nelle persone che compongono la Commissione centrale di avanzamento. Mi riferisco solo alle disposizioni del progetto di legge. Il voto deliberativo nella Commissione di avanzamento è lasciato al capo di stato maggiore dell'esercito ed ai comandanti di armata i quali sono nominati per scelta, indipendentemente dalla loro anzianità, fra i comandanti di corpo d'armata. Essi possono essere scelti con criteri politici. Nell'avvenire, con altre persone al Ministero, la Commissione d'avanzamento può diventare un organo politico. Ed allora per questo spiraglio la politica potrebbe penetrare nell'avanzamento degli ufficiali. La vecchia legge dava il voto deliberativo a tutti i comandanti di corpo d'armata. Ne veniva una Commissione centrale d'avanzamento pletorica ma che dava garanzia d'esclusione della politica. Non ritengo necessario di ritornare completamente al passato, però io credo che sarebbe opportuno di includere fra i membri della Commissione con voto deliberativo i comandanti di corpo d'armata che appartengono all'armata di cui fanno parte gli ufficiali da giudicare. Vi sarebbero in più due o tre votanti con voto deliberativo. Se questa mia proposta fosse accettata si realizzerebbe un altro vantaggio. Il comandante di corpo di armata è l'autorità militare territoriale più elevata e perciò è necessario mantenergli tutto il suo prestigio. E certamente vi sarebbe per quella carica una diminuzione di prestigio e di autorità, se gli venisse tolto il voto deliberativo nel giudizio di idoneità al-

l'avanzamento degli ufficiali da lui direttamente dipendenti.

L'altro spiraglio aperto alla politica, di cui ho parlato, è l'avanzamento per scavalcamento. Finchè avremo al Governo gli uomini che vi sono oggi non vi sarà nessun timore di vedere adoperato questo strumento per fare penetrare la politica nell'esercito. Ma gli uomini passano e le leggi rimangono.

In guerra tutti possono aspirare all'avanzamento per merito eccezionale, perchè tutti hanno uguale opportunità di mostrare il loro valore, purchè vogliano affrontare la fortuna. Invece in pace gli ufficiali non sono tutti nelle stesse condizioni per mettere in valore i loro meriti. Ordinariamente sono gli ambiziosi che ricorrono a tutti i mezzi politici palesi ed occulti per magnificare i loro meriti ed ottenere avanzamenti speciali, scavalcando i loro colleghi. In tal modo provocano malumore nei compagni i quali sentono di non essere inferiori ad essi. Dapprima tali avanzamenti sarebbero rari, poi più frequenti e quando si diffondesse l'opinione che con favoritismi politici, si possono ottenere degli avanzamenti, è umano che tutti gli ufficiali verrebbero ad occuparsi di politica. Questo porterebbe alla decadenza.

Perciò io vorrei pregare l'onorevole ministro della guerra di porre il suo veto inesorabile per una cinquantina di anni all'applicazione di questo avanzamento per scavalcamento.

Un'ultima raccomandazione vorrei fare, ed è quella che riguarda l'esame d'avanzamento fra gli ufficiali che hanno fatto la guerra.

Il progetto di legge d'avanzamento degli ufficiali contiene, come dice la relazione della Commissione del Senato, due barriere che gli ufficiali devono superare per ottenere l'avanzamento: I capitani al grado di maggiore, i tenenti colonnelli al grado di colonnello.

Questi esami non hanno il valore decisivo che avevano nella legge in vigore prima della guerra. Oggi agli esami è attribuito un coefficiente; un altro coefficiente è dato al giudizio dei superiori. Io trovo che questo congegno è fatto molto bene, ed è assai più giusto di quello che avevamo in passato.

Senonchè oggi vi sono da esaminare degli ufficiali, capitani e tenenti colonnelli, che hanno comandato una compagnia o un battaglione

in tempo di guerra per molto tempo; forse hanno avuto occasione di comandare per pochi giorni o per poche settimane, anche i reparti superiori; se non hanno avuta questa occasione hanno acquistato certamente, nella pratica della guerra, l'idoneità sufficiente a comandarli. Ora, questi ufficiali, che hanno passato vari anni della loro gioventù in guerra, non sanno esprimere molto bene le loro idee nè per iscritto nè a voce, ma io credo che se si proponesse loro l'alternativa di passare un altro mese in trincea sul Carso o di dare l'esame, preferirebbero di passare il mese in trincea. Invece vi sono altri ufficiali che hanno fatto la guerra delle retrovie e che preferirebbero di dare cinquanta esami piuttosto che passare un giorno, un'ora sola in trincea.

Non vi è dubbio che tutti noi, il ministro della guerra per il primo, e tutto il popolo italiano preferiamo i primi ai secondi.

Nè è a dirsi che la guerra ultima abbia provato che sia necessaria una grande cultura per i gradi fino a generale. I reggimenti, le brigate erano inquadrati solidamente in posizioni trincerate, dovevano restarvi delle settimane e dei mesi, esposti alle intemperie ai disagi ai pericoli sotto il bombardamento della artiglieria nemica e dovevano conservare la forza di volontà e d'animo sufficiente per saltare fuori dalla propria trincea ed andare nella trincea nemica. Gli esami presentano un vantaggio per gli ufficiali che tali qualità non hanno.

Io credo che sarebbe opera di buona politica e di giustizia dispensare quegli ufficiali dal dare esami. Sua Eccellenza il ministro della guerra può benissimo, per qualche anno, sospendere gli esami nei riguardi di questi ufficiali di cui egli conosce i meriti e che stima più di qualunque altro.

Io spero che queste mie considerazioni non possano riuscire a lui ingrato.

On. Colleghi, riassumendo quello che ho detto finora, per quanto riguarda il progetto di legge d'avanzamento formulo l'augurio di organizzare l'esercito italiano non per una guerra teorica, ma per una guerra italiana.

Per quanto riguarda la legge d'avanzamento degli ufficiali, ho fatto poche raccomandazioni, che mi sembrano ispirate a sentimenti di giustizia ed anche ad una buona politica. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Cadorna.

**CADORNA.** Onorevoli Colleghi. Dopo l'ampio dibattito e il quasi unanime consenso che la legge ora in discussione nel Senato sull'ordinamento dell'Esercito ha incontrato nell'altro ramo del Parlamento — dopo che su di essa hanno manifestato parere concorde le più alte autorità militari, come già ha affermato l'onorevole Primo ministro nel suo discorso alla Camera dei deputati, sarebbe superfluo che io vi tenessi un lungo discorso su queste leggi alle quali do la mia piena adesione.

Mi limiterò pertanto a poche parole.

Nel mio discorso al Senato del 30 marzo dello scorso anno, discutendosi la legge di ordinamento presentata dall'allora ministro della guerra, onorevole Di Giorgio, io vi esposi le ragioni della mia opposizione, le quali, in sostanza, si riassumevano nelle tre seguenti:

1° Nella grande insufficienza della forza bilanciata, la quale sembrava doversi ridurre alla esigua cifra di 140,000 uomini.

2° Alla soverchia riduzione della ferma, la quale si voleva, a quanto pareva, ridurre a tre mesi per buona parte del contingente, mentre nella vicina Svizzera dove gli ordinamenti a tipo milizie hanno vigorose radici, si trattava di portare a sei mesi la durata della istruzione militare.

3° Quale conseguenza della deficienza della forza bilanciata e della durata della ferma si avevano le unità poco solidamente costituite e non mi sembrava affatto assicurata, per buona parte dell'anno, la copertura della frontiera.

Il progetto di ordinamento in esame pone riparo, a mio avviso, in sufficiente misura alle tre deficienze enumerate.

Io accennavo lo scorso anno all'opportunità di portare a 250,000 la forza bilanciata, ancora inferiore di 25,000 a quella ultima dell'ante guerra.

Sembrirebbe adunque scarsa quella di 220 mila uomini stabilita dal ministro; ma è da accettarsi in via provvisoria finchè si mantengano difficili le condizioni del bilancio generale, con riserva di accrescerla appena possibile a 250,000 uomini, come lo stesso ministro ha dichiarato di ritenere opportuno.

Per la ferma il progetto di legge riconosce

che non debba avere durata inferiore a sei mesi per nessuna parte del contingente, e io non posso essere su di ciò che pienamente concorde.

Dall'accrescimento della forza bilanciata e della ferma deriva un notevole miglioramento in quantità e qualità delle formazioni e perciò una maggiore garanzia di provvedere efficacemente, ed in tempo utile, alla copertura della frontiera, pienamente assicurata dalle truppe di montagna e dalle grandi unità rinforzate fin dal tempo di pace.

La base, la chiave di volta del nuovo ordinamento è la divisione ternaria. Il sistema ternario, assai meglio del quaternario finora in vigore nella grande unità divisionale, provvede alle esigenze tattiche, permettendo di tenere un reggimento in riserva senza scomporre una delle brigate o destinare in riserva una intera brigata, cioè metà della forza. Esso s'impone se non si vuole rendere la divisione troppo pesante, ora che le esigenze tattiche hanno reso necessario di dotarla di una quantità di artiglieria leggera in proporzione della fanteria notevolmente superiore a quella di un tempo; perciò la divisione ternaria la giudico più utile nella guerra di movimento che nella guerra di posizione, perchè in questa, che si fa per la maggior parte in trincee, non è così grande inconveniente se la grande unità risulti pesante, come nella guerra di movimento, dove si richiedono rapide mosse.

Duolmi perciò di non potere su questo tema concordare con quanto ha esposto testè il senatore Caviglia, il quale giudicava la divisione quaternaria più idonea alla guerra di movimento.

Di ciò convinto, quando avevo l'onore di reggere la carica di Capo di stato maggiore dell'Esercito, avevo incominciato nel 1917, come ha accennato l'on. Caviglia, a trasformare qualche divisione a tre reggimenti.

Era mia intenzione di proseguire in tale trasformazione, ma due gravi difficoltà si affacciavano. La prima era il necessario, notevole aumento dell'artiglieria leggera, reso assai difficile dalla impossibilità di trovare in Italia i cavalli ed i muli necessari, o di farli venire dall'America, come per il passato, col mare infestato dai sottomarini.

La seconda era quella di creare i comandi e gli stati maggiori nella quantità necessaria.

Prima della guerra il corpo di stato maggiore era molto scarso di numero e durante la guerra vi si dovette provvedere colle scuole improvvisate di Vicenza e di Padova.

Vedo ora, con piacere, che col nuovo ordinamento questo benemerito corpo sarà pressochè triplicato in confronto dell'anteguerra.

Data la necessità della divisione ternaria in guerra, risulta evidente l'opportunità che essa sia assunta a base del nostro organismo militare anche in pace.

Onorevoli Colleghi.

Io sono convinto che colla adozione dell'ordinamento proposto un notevole passo sarà compiuto nell'organizzazione delle nostre forze militari. Alla loro solidità efficacemente provvederà la selezione dei quadri, specialmente di quelli elevati e lo sviluppo dello spirito militare nel Paese.

Alla selezione dei quadri dovrà provvedere la legge d'avanzamento proposta — che io pienamente approvo — la quale, nel mentre dovrà far giungere ai più alti gradi dell'Esercito coloro che ne saranno veramente meritevoli, avrà pure il compito di tutelare l'interesse e l'amor proprio di quelli che, pur non possedendo tale idoneità, per i buoni servizi prestati, specialmente in guerra, per le loro qualità militari, si sono resi meritevoli di ogni riguardo e costituiscono dei buoni elementi di riserva per il tempo di guerra.

Secondo la legge di avanzamento la selezione dei quadri avrà luogo mediante esperimento nel passaggio ai gradi più importanti fino a quello di colonnello. È specialmente su questo punto che si sono appuntati gli strali dei non molti oppositori fino a quelli odierni del senatore Caviglia. Ma tali esperimenti sono a mio avviso necessari per avere uniformità nei giudizi su tanti ufficiali che, altrimenti, sarebbero sottoposti al giudizio di molte Commissioni d'avanzamento; e sono anche necessari affinché il giudizio sia dato col necessario rigore, essendochè è tendenza generale ed anche umana nei superiori — lo affermo per lunga esperienza — di giudicare con indulgenza i diretti dipendenti.

Allo sviluppo dello spirito militare nel Paese molto ha contribuito la guerra e l'opera assidua

del Governo nazionale nel curare l'elevazione morale e materiale dei quadri, la quale cosa dobbiamo riconoscere che avviene per la prima volta in Italia. E dico elevazione morale e materiale, perchè se l'uomo non vive di solo pane, neppure si alimenta di solo spirito e la vita disagiata è un cattivo fondamento per elevare il morale degli uomini. Si deve pertanto riconoscere che il Governo ha fatto il possibile, compatibilmente con lo stato delle finanze, per migliorare la situazione degli ufficiali e compensarli degli indiscutibili danni che essi risentono rispetto alle carriere civili. È con vera e grande soddisfazione — la maggiore che mi potesse essere consentita — che io, dopo aver percorsa interamente la mia parabola durante la quale ho dovuto assistere ai fenomeni più scoraggianti di antimilitarismo sovversivo, borghese e governativo (*Vive approvazioni*), del quale vi discorrevo lo scorso anno, è con la maggiore soddisfazione, dico, che vedo essere noi ormai avviati sulla buona strada. Proseguiamo decisamente nella medesima, l'avvenire è tuttora oscuro e nessuno può prevedere cosa ci prepara. E non dimentichiamo mai che nessuna politica estera è possibile se non è spalleggiata da proporzionate forze armate: Federico II di Prussia, soleva dire che politica estera senza esercito equivaleva ad un concerto senza strumenti. Di tale verità abbiamo fatto troppo lunga, dura e recente esperienza perchè possiamo dimenticarla (*Vivi applausi*).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente l'istituzione dei circoli d'Ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione sui disegni di legge militari.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dei disegni di legge militari.

CAVIGLIA. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVIGLIA. Nel suo discorso, l'oratore che ha ora finito di parlare, ha detto che io ho lanciato degli strali contro gli esami. Non era certo questa la mia intenzione; se al Senato è parso che io abbia lanciato degli strali contro gli esami, sono dolente di non essermi bene espresso.

PRESIDENTE. Onorevole Caviglia, è una figura rettorica (*si ride*).

DIAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ. Dopo quanto è detto nell'esauriente relazione del relatore della Commissione speciale, dopo i discorsi che sono stati qui pronunciati, e che in fondo finiscono per concordare nello stesso pensiero di approvazione, ogni parola che possa entrare nel merito delle leggi proposte è superflua. Oramai è nella convinzione di tutti che queste leggi rispondono ai bisogni dell'oggi, che sono coordinate provvidamente fra loro e che produrranno — come è fiducia di tutti — i migliori risultati.

È sulla esperienza della guerra che queste proposte sono state formulate, esperienza che ha dato luogo a criteri diversi, che si sono varie volte combattuti fra loro, con ragioni più o meno buone, più o meno efficaci. Ma il fatto che sono concordi tanti autorevoli componenti dell'esercito che tecnicamente hanno grande valore, è già un affidamento più che sufficiente per l'approvazione di questi disegni di legge.

Io voglio aggiungere solamente un'idea ed è questa. Dalla Divisione quartenaria si passa alla ternaria per ragioni di leggerezza di movimento e di impiego e dico: approviamo ed applichiamo questa nuova formazione, perchè non è da escludere che nell'avvenire altre formazioni più leggere possano rendersi necessarie. Per ora contentiamoci della strada percorsa, lieti di vedere come in questa via ci troviamo tutti d'accordo.

E perciò, nell'esprimere il mio parere che è

favorevole a tutto il complesso dei disegni di legge che stiamo esaminando, io concreto il mio pensiero in due sole parole: approvare ed attuare (*vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Giardino, relatore della Commissione speciale.

GIARDINO, *relatore*. Onorevoli colleghi. Anzitutto una breve, serena, chiara dichiarazione, per espresso incarico della Vostra commissione speciale.

Sono a questo banco, salvo la sostituzione del compianto collega Bonazzi, gli stessi Vostri colleghi che lo scorso anno, eletti dal Senato riunito nei suoi Uffici, e secondo il pensiero espresso dalla maggioranza del Senato in quegli Uffici, furono in prima linea nella opposizione ai disegni di legge allora in esame.

Unicamente perchè delegati e rappresentanti del pensiero e della dignità del Senato, a noi oggi incombe l'obbligo di respingere, da questo banco, accuse, che io non ripeto in quest'Aula, e che, per essere state pubblicamente lanciate senza far distinzioni, investono, senza che alcuna sottigliezza di interpretazione valga a dissimularlo, tutti i Senatori che in quest'Aula avversarono quei progetti.

Quanto a noi dell'antico Ufficio centrale e della nuova Commissione speciale, non ribelli allora nella nostra tenace opposizione, non cortigiani oggi nel nostro caldo consenso, ispirati sempre e soltanto ai supremi interessi della difesa del Paese, teniamo soltanto a dichiararvi, se ve ne fosse bisogno, che l'incidente non limita la nostra libertà, nè altera la nostra obiettività, nè ci devia dalla nostra linea tecnica in questa discussione, e che, oggi come allora, compiremo a fondo e serenamente il dovere che voi ci avete affidato. (*Approvazioni*).

Ciò premesso, entro in materia.

La Vostra Commissione speciale, nella relazione che ha avuto l'onore di presentarvi, ha esaminato a fondo le linee maestre di questi disegni di legge, ed ha concluso che, salvo pochi provvedimenti integratori concordati con il Governo, essi rispondono assai bene alla compagine ed alla preparazione dell'esercito, e meritano perciò i Vostri favorevoli suffragi.

Sotto questo punto di vista, il relatore non ripeterà oggi quell'esame, al quale pochissimo avrà da aggiungere.

Nella relazione a Voi presentata, la Vostra Commissione speciale ha anche combattute, e confida di aver demolite, alcune critiche, infondate od erronee, sulla *forza bilanciata* come elemento indispensabile alla preparazione dell'esercito, sulla *reale potenza dell'ordinamento* per il caso di guerra, sulla *riduzione dei reggimenti di fanteria*, sugli *organici degli ufficiali* in relazione alla carriera, sugli *avanzamenti ad anzianità ed a scelta* degli ufficiali, sui *mezzi di accertamento* della idoneità, e soprattutto sulla *necessità degli avanzamenti a scelta, sia per l'inquadramento, sia per la stessa tutela della carriera ad anzianità*.

Anche su questi argomenti, il relatore non ripeterà oggi quanto ha esposto nella relazione.

Ma intorno a qualcuno di essi, per compiere fino in fondo il suo aspro dovere, ha obbligo di aggiungere oggi qualche cosa di sostanziale.

Queste leggi, e particolarmente quelle di ordinamento e di avanzamento, danno tecnicamente assetto organico all'esercito.

Ma da esse deve promanare indiscusso anche un assetto morale.

Assetto morale della Nazione, che nell'assetto organico del suo esercito deve ravvisare con sicurezza la salda difesa del Paese.

Assetto morale dei quadri dell'esercito, che nell'assetto organico debbono avere piena e fervida fede.

Necessità suprema è adunque oggi che, per la Nazione e per i quadri, ogni dubbio, comunque affacciato, sia dissipato, e che particolarmente i quadri, oggi più che mai sensibilissimi in ragione della loro anormale composizione, siano immunizzati contro affermazioni e teorie organiche, fuori d'ogni dubbio nella più completa buona fede, ma tecnicamente tanto erronee, da recar pregiudizio alla compagine ed alla forza dei quadri ed al prestigio delle leggi che stiamo per votare.

In questa materia, la parola, che partirà oggi dal Senato, deve essere *parola definitiva*.

Il relatore si propone di fornire al Senato elementi di chiarezza scheletrica per quella Sua sovrana parola.

In tema di ordinamento, tutto è stato detto nella relazione.

Ma debbo prima una parola di risposta all'o-

norevole Caviglia, intorno alla divisione ternaria.

La ragione della divisione ternaria, come avete sentito da Luigi Cadorna, è nella necessità di non appesantire troppo le unità di guerra, malgrado la maggiore proporzione di artiglieria che ad esse si assegna.

Ma è anche chiaro, come ha notato Armando Diaz, che lo spingersi al disotto di un certo alleggerimento diventa, in ragione della minore utilizzazione che si farebbe dell'artiglieria, gravoso e non facile.

Perciò si è adottata, con l'unanime consenso del Consesso tecnico responsabile, la divisione ternaria per la guerra; ora si è adottata, sempre con l'unanime consenso tecnico, anche in pace per evidente utilissima corrispondenza con le unità di guerra. Nessuno si nasconde che le nostre Alpi prospettano a noi, in un certo periodo della guerra, una guerra speciale; ma noi non possiamo costituire le nostre divisioni per una data specialità di guerra, e come non le costruiamo per la guerra ferma, piuttosto che per la guerra di movimento, così non le costruiamo per la guerra di montagna piuttosto che per la guerra in altri terreni; l'esercito deve rispondere ad esigenze medie di qualsiasi forma di guerra.

Ora resta a chiarire con cifre di dettaglio la questione della disarmonia tra forza ed organici, poichè si parla ancora di compagnie con 15 uomini all'istruzione, di pena mortificante per gli ufficiali, e simili.

La Vostra Commissione, accertato che la forza complessiva alle armi risultava sufficiente per mantenere in efficienza il numero necessario di battaglioni, non ha creduto di appesantire la relazione con le tabelle, che ho qui a Vostra disposizione.

Ricordo che lo scorso anno Vi ho dimostrato che, per la preparazione della truppa e dei quadri, i battaglioni dovevano avere almeno 370 uomini all'istruzione, dedotti quelli impiegati nei servizi.

Ebbene: queste tabelle dicono che, durante la forza massima, ogni battaglione avrà da 687 a 613 uomini, a seconda che si tratti di reggimenti rinforzati o no; è da 460 a 550 uomini durante la forza minima.

Forza assai più larga di quella prevista come strettamente necessaria.

Maggior larghezza naturalmente derivante, a parità di forza complessiva, dalla diminuzione dei reggimenti.

La critica, dunque, non sussiste; e si può essere tranquilli.

In tema di ferite morali ad armi ed a quadri, in dipendenza della riduzione dei reggimenti di fanteria e della istituzione di esperimenti di idoneità, pubblicamente proclamati umilianti, aggiungerò soltanto, a quanto è detto nella relazione, qualche dato di fatto.

Nominata la commissione speciale, un vero diluvio di promemoria è piovuto su di essa; da tutte le parti, su tutti gli argomenti, per interessi collettivi od individuali, come sempre avviene quando si tratta di leggi che toccano personali numerosi.

È deplorabile sotto più di un punto di vista, e la commissione lo deplora.

Ma li ha esaminati tutti, non soltanto per nulla trascurare di quanto poteva essere giusto, ma anche per sentire il polso dei quadri, avere indizio dei punti ai quali essi erano più sensibili, misurare l'efficacia di certe suggestioni. Ne ho qui un campionario, a Vostra disposizione, diviso per materie.

Ebbene, non uno, *dico non uno*, contiene il minimo cenno alla ferita dell'arma di fanteria, nè a preoccupazioni di carriera, per la riduzione dei reggimenti: e notate che tutti sono posteriori al grido di allarme lanciato pubblicamente, e portato nei corpi da un giornale tecnico, che conoscete.

Non era dunque senza ragione, e giova ripeterlo ad onore dell'Arma, che la Vostra commissione affermò essere la nostra fanteria troppo *seria* per non pesare essa stessa le ragioni superiori che impongono il sacrificio e per non mantenere immune il suo spirito altissimo da arbitrarie suggestioni.

Quanto alla umiliazione degli esami, trattandosi di un sentimento soggettivo, sarebbe certamente interessante conoscere quanto sia diffuso fra i quadri.

È indagine difficile.

Ma, intanto, sta questo.

Che nel diluvio dei promemoria, fra i quali moltissimi accampano titoli di servizio, di gruppi o di individui, per sollecitare esenzioni dalle prove, e trattano perciò l'argomento specifico, dopo la pubblica proclamazione della

pretesa umiliazione, neppure uno, ripeto anche qui, *neppure uno*, fa il minimo cenno del sentimento di umiliazione, neppure i più eccessivi di forma e di argomenti.

È lecito dedurne, con qualche fondamento, che l'*ordine degli umiliati* conti una ben piccola percentuale fra i quadri dell'esercito.

Ed anche concludere che la proclamata interpretazione del sentimento della fanteria e dei quadri sottoposti all'esame è almeno arbitraria. Cosicché, anche su questo punto, si può essere tranquilli.

In tema di avanzamento, l'onorevole Caviglia ha prospettato alcune osservazioni di dettaglio sul congegno della legge, che del resto anch'egli pienamente approva. Una osservazione riguarda insieme la composizione della Commissione centrale e gli avanzamenti con scavalramento nel ruolo (che io credo siano più esattamente gli avanzamenti eccezionali dell'art. 51) ed è ispirata dal timore che questi congegni si prestino a infiltrazioni politiche, in un tempo avvenire qualsiasi. Ora io penso che questa previsione si debba *a priori* escludere nel congegno di una legge che riguarda l'esercito; perchè le vie di penetrazione della politica in un organismo come l'esercito non sono soltanto la Commissione centrale e gli avanzamenti speciali, ma sono infinite: guai se si potesse ammettere che, non per queste vie, ma per una qualunque via, la politica entrasse nell'esercito! Quindi queste osservazioni non sono, secondo me, speciali al disegno di legge; esse investono una questione tanto generale e tanto pericolosa per lo Stato, che si deve già considerare risolta *a priori*, con esclusione totale della sua possibilità.

Un altro punto ha toccato l'onorevole Caviglia circa gli esperimenti di avanzamento, prospettando l'idea che da questi esperimenti debbano essere dispensati coloro che in guerra hanno già retto comandi, dove hanno potuto dar prova della loro capacità. Qui mi dispiace di dichiarare al Collega onorevole Caviglia che l'Ufficio centrale è in un ordine di idee perfettamente opposto. L'Ufficio centrale ha considerato che la ragione di questi esperimenti, in questo momento, è quella di rendersi conto se l'ufficiale, quando si tratta di promuoverlo ad un grado superiore facendone un istruttore ed educatore di altri quadri, conosce

la dottrina e l'impiego pratico dei nuovi reparti, che appena ora si stanno organizzando, e che perciò, nè in pace, nè in guerra, la straordinaria maggioranza degli ufficiali non ha avuto occasione di comandare. Si è organizzata una scuola centrale per diffondere queste dottrine, per diffondere la pratica d'impiego; ma gli ufficiali ritornati ai corpi non trovano il reparto di nuovo tipo da continuare a comandare, e quando arriva il momento dell'avanzamento bisogna constatare se hanno conservato la dottrina e la pratica. Perciò il servizio di guerra avrà il suo giusto peso nella valutazione complessiva dell'ufficiale, ma non può far fede della istruzione professionale. In questa considerazione, mentre l'onorevole Caviglia pensa che per qualche anno si possano sospendere gli esperimenti, perchè si tratta di gente che ha fatto la guerra, noi tutto all'opposto pensiamo che proprio oggi siano da mantenere gli esperimenti, potendosi invece sperare che tra qualche anno si possano abolire, perchè il maneggio dei nuovi reparti sarà diventato così corrente che forse basterà osservare la pratica giornaliera del servizio d'ufficiale per constatare se sa comandare: possibilità che ora manca del tutto.

Nel campo dell'avanzamento spaziano in più ampio volo, non soltanto le critiche, ma anche, per grandi linee, i controprogetti; e tanto quelle, quanto questi, battono in breccia, sostanzialmente ed a fondo, il progetto in esame.

Dei controprogetti, come sono esposti, pochi punti sono suscettibili di discussione tecnica.

Io non mi sentirei, ad esempio, e non oserei discutere tecnicamente, dinanzi al Senato, la singolare teoria di una specie di autocarriera facoltativa, nella quale ognuno, per propria comodità e per proprio interesse, sarebbe autorizzato a fermarsi e ad adagiarsi serenamente nel grado che vuole, e la scelta sarebbe concessa in base ad ambizioni personali di comando, difficilmente definibili.

Mi atterro dunque di preferenza alla doverosa difesa dei progetti contro le critiche, ed anche soltanto contro le due critiche più impressionanti.

Una critica, assai impressionante, è questa.

La scelta estensiva, con vantaggi piccoli, ma diffusi, che è in vigore da noi fin dal 1860, e che il progetto attuale ribadisce, *divide real-*

mente gli ufficiali in due schiere; nell'una quelli che presentano una spiccata capacità, ai quali si assicura una carriera più rapida in modo di farli giungere agli alti gradi, relegando nell'altra schiera coloro che non possono raggiungere che un dato grado. Di qui, una serie infinita di guai: ferito a morte il sentimento di cameratismo, gelosia ed animosità verso i comandi e verso lo Stato Maggiore, il Ranzismo, l'arrivismo, la rovina del carattere, ecc., ecc.

La critica è estremamente grave, perchè la compagine dei quadri è estremamente essenziale.

Se questa compagine fosse compromessa, basterebbe questo per respingere la legge.

Vediamo dunque. È vera questa divisione degli ufficiali in due schiere, a causa della scelta estensiva? È vero, che gli scelti giungano agli alti gradi, e gli altri siano relegati in un dato limite di gradi inferiori? è divisione di numero? è divisione morale?

La Vostra Commissione Vi ha dimostrato nella relazione la necessità della scelta, anche a salvaguardia della carriera ad anzianità; e la necessità della scelta estensiva, per la impossibilità pratica di adottare altro sistema.

Erano argomentazioni; veniamo al concreto.

Il sistema è in vigore dal 1860; gli effetti possono dunque essere controllati.

E rimettiamoci al controllo che, quantunque per altro scopo, ce ne fornisce lo stesso critico, e che è questo.

L'esercito di Vittorio Veneto aveva:

— su 24 comandanti di corpo d'armata, 5 senza alcuno dei titoli richiesti dalla legge per la scelta;

— su 76 divisionari, 41, la maggioranza;

— su 147 brigadieri, 118, quasi la totalità.

E l'esercito di oggi avrebbe nelle stesse condizioni:

— 5 comandanti di corpo d'armata su 15;

— 14 divisionari su 43;

— 169 colonnelli su 233.

Queste cifre, se non sono esattissime, sono abbastanza giuste, fatta eccezione per quelle dei colonnelli che risultano di 307 ad anzianità contro soli 161 a scelta.

Ma allora, noi chiediamo, se così grandi proporzioni di non scelti sono giunti a così alti

gradi, non è forse un puro sogno quella divisione materiale o morale, fra ufficiali privilegiati e predestinati agli alti gradi ed ufficiali relegati e reietti entro certi limiti di grado, a causa del sistema in vigore che i disegni di legge confermano?

Le cifre stesse della critica lo attestano.

Tuttavia, su queste cifre ha influito la guerra; e noi, che in organica militare riconosciamo la necessità di analisi precise e profonde, abbiamo fatto altre due indagini.

La prima, intorno alla carriera di anteguerra, nella quale la legge non era influenzata da avvenimenti straordinari.

Situazione 1915.

I comandanti di grandi unità delle tre armi venivano quasi tutti dalla scelta (50 su 59).

Ma già nel grado di maggior generale (attuale di generale di brigata), che è il più alto per il quale basti ancora la sola capacità d'arma, più della metà venivano dalla pura anzianità (83 ad anzianità, 77 dalla scelta).

Dei colonnelli, limitando il computo alla fanteria, appena un quarto veniva dalla scelta (38 di fronte a 91 per anzianità).

Dei tenenti-colonneli di fanteria, appena un decimo veniva dalla scelta (29 di fronte a 279 ad anzianità).

E, trattandosi di alta carriera, possiamo fermarci qui.

E dedurre con sicurezza che, anche a carriera non turbata dalla guerra, il sistema di legge non ha prodotto affatto alcuna divisione di quadri, né numerica, né morale, in privilegiati e reietti.

La seconda nostra indagine è intorno agli effetti, sia sull'inquadramento, sia sugli stessi avanzanti ad anzianità, dell'aver dovuto coprire con l'anzianità gli alti posti cui la scelta non bastava a provvedere.

Le eliminazioni, nelle quali incorsero i quadri del 1915 durante la guerra furono queste:

— per i brigadieri, il 54 % (45 su 83) dei provenienti dall'anzianità; il 35 % (27 su 77) dei scelti;

— per i colonnelli (fanteria) il 50 % (47 su 91) dell'anzianità; il 16 % (6 su 38) della scelta;

— per i tenenti colonnelli (fanteria), il

50 0/0 (133 su 279) dell'anzianità, il 20 0/0 (6 su 29) della scelta.

Dunque, l'estensione della scelta di legge, non soltanto non divide e non divide affatto i quadri in due categorie, ma è dalle cifre, se mai, dimostrata troppo scarsa, con conseguenza di nocimento sull'inquadramento, a causa dell'eccessivo sacrificio di quadri ad anzianità, utilissimi, specialmente in guerra, se l'assorbimento a più alti gradi, non coperti dalla scelta, non ne producesse lo sperpero per eliminazione.

L'esperienza, adunque, con cifre concrete, demolisce a fondo la gravissima critica.

Ma vi è qualche cosa nella nuova legge, che possa alterare queste conclusioni?

No, anzi!

Vi è stato detto nella relazione che il sistema resta inalterato, con assai leggere variazioni, dipendenti appunto dall'esperienza della guerra, per le proporzioni ed il vantaggio dei scelti.

Viceversa, è aggiunto l'esperimento per il passaggio a colonnello; a questo esperimento sono sottoposti tutti, stato maggiore, scelti e non scelti; ed è esperimento pratico di comando, nel quale il vantaggio è proprio per chi è sempre rimasto nei comandi di truppe, e non per i scelti più spesso adibiti a servizi speciali.

Cosicchè, al punto decisivo per il passaggio all'alta carriera, ogni presunta distinzione scompare, senza vantaggio, anzi con svantaggio pratico dei scelti.

Si può dunque essere tranquilli: la critica è impressionante per la compagine dei quadri, sarebbe decisiva contro queste leggi, ma è completamente arbitraria, perchè non ha il minimo fondamento nè nell'esperienza, nè nelle disposizioni di legge.

E vengo finalmente alla chiave di volta dell'avanzamento, e dell'inquadramento dell'esercito, e cioè alla *gerarchia di alto comando*.

L'argomento, come vedrete, è di delicatissima trattazione.

Ond'io debbo pregarvi di una particolare attenzione, sia perchè io toccherò i soli punti indispensabili e con le sole parole strettamente necessarie, sia perchè Voi possiate essere tranquilli che io sarò stato rigorosamente obiettivo, rigorosamente tecnico, escludendo, sarebbe

superfluo dirlo, qualsiasi questione di persone o di men che rette intenzioni, astenendomi perfino da ogni mio apprezzamento personale.

La concezione della gerarchia militare è data scultoriamente dall'art. 73 della legge proposta che richiede, per i generali, *il possesso, in grado eminente, di quelle qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia, che è specialmente gerarchia di alto comando*.

In questa concezione trovano fondamento e coordinamento tutte le disposizioni di legge per l'avanzamento: *le quali crollerebbero tutte se questa concezione fosse dimostrata falsa, nello stesso modo che questa concezione crollerebbe se fossero dimostrate erronee le disposizioni*.

La critica, prospettando teorie sue particolari, ferisce a morte le disposizioni; tanto a morte che, se fosse fondata, io stesso Vi proporrei di respingere la legge.

Oltre a ciò, essa ferisce a morte il concetto che i quadri debbono avere della gerarchia di alto comando.

Io mi propongo perciò, e confido di dimostrarvi praticamente che questa critica è tecnicamente insussistente, perchè erronee sono le sue teorie.

Gerarchia di alto comando vuol dire essenzialmente tre cose:

alto comando propriamente detto;

comandanti delle grandi unità, fino ai reggimenti;

stati maggiori, collaboratori diretti dell'alto comando e degli alti comandanti.

Nessuno può mettere in dubbio che la organizzazione di questa gerarchia esiga una preparazione di elementi idonei.

Preparazione di doppio ordine:

preparazione intellettuale, professionale, tecnica, di cultura militare superiore;

preparazione di carriera, con precedenze successive e graduali di avanzamenti, a controlli ripetuti, come vi ho detto nella relazione.

Non mi occuperò più, qui, della preparazione di carriera; ma soltanto della preparazione professionale, che è quella che soprattutto interessa.

Per la preparazione professionale di ufficiali distinti, in vista di coprire con essi, attraverso a successive selezioni, non già tutti, ma una

parte, come abbiamo detto poc' anzi, degli alti gradi, la legge prevede due mezzi:

la scuola di guerra, nostro massimo istituto di alta cultura militare;

— l'autodidattismo, naturalmente controllato da esami.

Queste due vie di scelta, insieme a quella della pura anzianità, sboccano poi, come sapete, ed a parità di condizioni, al traguardo unico del passaggio a colonnello, e cioè all'entrata nell'alta gerarchia di comando.

Se, in pratica, gli aspiranti alla scelta preferiscono largamente la via della scuola di guerra, nonostante il vincolo grave di tre anni di corso, ciò dipende, non tanto dal modesto ed incerto maggior vantaggio, ma essenzialmente dal fatto che la preparazione autodidattica è difficile.

E perciò la pratica dimostra che l'istituzione della scuola risponde a bisogno sentito dagli stessi quadri vogliosi di elevare la loro cultura militare; mentre risponde a quella disciplina di intelligenze e di dottrina, che è condizione essenziale di forza per l'organismo militare, e che l'autodidattismo assai difficilmente può dare.

Per la preparazione degli stati maggiori l'unità di dottrina è necessità assoluta ed inderogabile; perciò l'unico mezzo di legge è la scuola di guerra, dalla quale, fra gli elementi brevettati per compiuta preparazione professionale e di alta cultura, si traggono i migliori che abbiano anche attitudini per lo speciale servizio, nel quale poi vengono specializzati con un corso apposito, e, se riconosciuti idonei, passati nel corpo di stato maggiore.

Ne deriva una caratteristica precisa di collaboratori di alto stile degli alti comandi, che sono bensì specializzati nel servizio, ma sono anzitutto ed essenzialmente i migliori degli scelti, preparati e capaci professionalmente ed intellettualmente per ascendere essi stessi agli alti comandi, e perciò preparati anche a trarre profitto, per il futuro esercizio del comando in proprio, del contatto continuo e della scuola continua degli alti comandanti coi quali collaborano.

*Tutto questo sistema, di produzione e di selezione, è la spina dorsale della preparazione della gerarchia di alto comando.*

*Tutto questo sistema, dice la critica, è da demolire sostanzialmente, radicalmente.*

Per la scuola di guerra, dice:

La scuola di guerra non può avere il compito di dare agli ufficiali l'alta cultura. Nè essa, nè alcun'altra scuola. L'alta cultura può darla solamente la passione personale e il lavoro personale dell'individuo, e chi non è capace di acquistarla in tal modo, è molto meglio che non l'acquisti; è molto meglio l'ignorante assoluto che lo sgobbone premiato che si è imbottito di imparaticci, ecc.

Non critico, nè la sostanza, nè la forma; non discuto; constato.

Constato che la scuola di guerra, come istituto di alta cultura militare, e conseguentemente di alta preparazione militare, come noi la intendiamo, è da questo giudizio, sostanzialmente, senza che alcuna sottigliezza di diciture valga a dissimularlo, non ferita, ma condannata a morte - e non ha più alcuna ragione di sussistere, perchè non v'è certamente bisogno di una scuola di guerra e di tre anni di corso per la preparazione allo speciale servizio di stato maggiore, specialmente come ora vedremo che la teoria in esame lo riduce.

E constato che tutta l'alta preparazione viene affidata, espressamente ed esclusivamente, all'autodidattismo.

Per lo stato maggiore, la critica, premesso che il sistema di scelta può determinare fra i meno degni uno spirito di consorteria, che ne demolisce il prestigio, dice:

Il prestigio dello stato maggiore non può essere nei vantaggi di carriera; ma di indennità speciali (notate bene) e di considerazione, ecc.

E più importante ancora:

Quelli fra gli ufficiali di stato maggiore che (notate bene), oltre la capacità allo speciale servizio, eccellano per altri titoli concorreranno *inter pares*, coi colleghi dei reggimenti, in un concorso dove il brevetto della scuola di guerra e dello stato maggiore sarà uno dei titoli, ecc.

Sembra, così esposta, una semplice questione di avanzamento e di carriera, e ogni dubbio di men che rette intenzioni è qui, anche più che dovunque, totalmente escluso, per esplicite dichiarazioni del critico stesso, che ha fatto la

scuola di guerra e la carriera di stato maggiore.

Ma la teoria non è di solo avanzamento; essa investe in pieno la gerarchia di alto comando.

Anche qui non esamino, non critico, non discuto; constato.

Constato che lo stato maggiore dovrebbe *invertire la sua caratteristica*: gli ufficiali di stato maggiore, *non più i migliori fra gli scelti*, cui si aggiunga la capacità specifica dell'impiego speciale; ma *questa capacità specifica eretta a base unica* del loro reclutamento, salvo la eventuale e individuale constatazione della distinzione professionale di comando; *non più dunque collaboratori intellettuali di alto stile*, già preparati alla loro volta a comandare, ma *segretari d'ufficio*, in un servizio caratterizzato da un compenso in denaro; in conclusione, sostanzialmente, e senza che alcuna sottigliezza di interpretazione della dicitura valga a dissimularlo, non ferito, ma *condannato a morte lo stato maggiore, quale noi lo abbiamo, e lo intendiamo*, quale l'hanno e lo intendono tutti gli eserciti, quale lo ebbe la Germania, sulla quale, e non senza ragione, tutti l'hanno modellato per le necessità della condotta della guerra con eserciti e mezzi colossali, di impiego assai complicato.

Rimane il punto capitale; l'alto comando propriamente detto.

Per questo io Vi prego semplicemente di ricordare che la medesima teoria ora in esame propugnava l'anno scorso il concetto che l'alto comando in pace fosse, per ragioni statutarie, di spettanza del ministro politico, anziché di un capo militare, eletto per la sua competenza militare, responsabile tecnicamente, personalmente, e continuativamente della preparazione e della difesa del Paese (1).

Anche qui non discuto più; ricordo e constato.

(1) Sia ben chiaro, come del resto ho stampato nella parte terza della mia relazione 30 gennaio 1925 (n. 75 A, 76 A), e come poco appresso fu sancito con la nostra legge sull'Alto comando, proposta dall'attuale ministro della guerra, e della quale anche sono stato io stesso relatore favorevole, che Alto comando in pace significa soltanto direzione e responsabilità *tecnica* della preparazione *tecnica* dell'esercito, affidata a persona *tecnica*, eletta per *competenza tecnica* e *sottratta all'alea politica* in ragione del carattere e della continuità della sua opera; ciò che lascia naturalmente integre le attribuzioni e le prerogative, disciplinari ed amministrative,

Fissati i tre punti essenziali della gerarchia essenziale di alto comando, e stabiliti i concetti che la critica e la teoria propugnano in argomento, e cioè:

— alto comando in pace al ministro politico;

— rinuncia, o ripudio, della scuola di guerra per l'alta cultura e l'alta preparazione;

— sostanziale trasformazione, e quindi rinuncia, allo stato maggiore, quale noi, come tutti, riteniamo debba essere;

io mi asterrò rigorosamente dall'esprimere qualsiasi giudizio di merito.

Ho qui un libro - non gli fate il viso dell'arme - non è un trattato di organica militare; è il trattato di Versailles.

Di mettere la mano profana in queste sacre carte io spero vorrà perdonarmi il ministro degli esteri, in grazia di quanto di interessante ne potrà venir fuori per il ministro della guerra.

In questo trattato, che voi conoscete e tutti gli uomini politici conoscono, vi è una parte V<sup>a</sup>, intitolata *Clausole militari*.

Voi ne conoscete lo scopo: in rudi parole, distruggere la forza militare della Germania, impedendone anche la resurrezione.

Vi sono clausole relative alla forza, all'ordinamento, ai quadri, agli armamenti, ai materiali, ecc. e sono clausole *limitative*.

Vi sono altre clausole specifiche, relative a quella *gerarchia di alto comando*, che noi stiamo esaminando; e queste sono clausole radicalmente *distruttive*, e riguardano *precisamente e soltanto i tre punti* che abbiamo indicati come sostanziali della gerarchia di alto comando. Ciò che, di per sé, è già pieno di significato.

Alto comando propriamente detto.

Art. 160.

del ministro della guerra, superiore gerarca dal quale anche l'Alto comando dipende.

Sia ben chiaro, adunque, che, né nella parola, né nel pensiero, ad alcuna situazione nostra, né di legge, né di fatto, si riferisce in alcun modo il mio rilievo sulle perniciose conseguenze dell'accentrare l'alto comando di pace (inteso come dianzi ho detto) nel ministro della guerra (che soltanto per brevità, e per chiarezza di differenziazione dalle funzioni *tecniche* dell'Alto comando, ho detto *politico*).

(Dichiarazione sul processo verbale; 10 marzo).

Le divisioni non possono essere inquadrare che in due stati maggiori di corpo d'armata.

*Altri organi di comando sono proibiti.*

Dunque niente alto comando propriamente detto; l'alto comando, al ministro politico.

E, se aveste dubbio, Vi prego di ricordare che, assai di recente, la Francia protestò in base a questo articolo, come si lesse sui giornali, perchè il ministro politico della guerra tedesco, aveva, non già creato un alto comando militare, ma semplicemente incaricato un generale di sovrintendere, in qualche modo, agli affari dell'esercito.

Dunque coincidenza sostanziale matematica. Stato Maggiore.

Ancora art. 160.

Il grande Stato maggiore tedesco (*il nostro corpo di Stato maggiore, esattamente*) ed ogni altra simile formazione saranno sciolti e non potranno essere ricostituiti sotto alcuna forma.

Coincidenza sostanziale, matematica, anche in questo.

Scuola di guerra.

Art. 176.

Ogni accademia di guerra (*la nostra scuola di guerra*) o istituzioni similari in Germania, saranno soppresse.

Anche qui coincidenza sostanziale matematica.

Dell'*autodidattismo*, di esami che lo accertino, e simili, il trattato, non si preoccupa in alcun modo.

L'aberrazione tecnica, di errore in errore, è dunque stata condotta, malgrado una buona fede insospettabile, a *propugnare per il nostro esercito*, al quale si tratta di dare assetto e compagine definitiva di forza, *proprio ed esattamente quei congegni organici che praticamente, come avete visto, si impiegano dal vincitore sul vinto per la distruzione definitiva degli eserciti.*

— È un culmine, dal quale Voi potete misurare da Voi l'abisso, senza che io aggiunga parola di mio.

— È di tutta evidenza la necessità, per la salute dell'esercito, di dire su tutto questo la *parola definitiva.*

Questa parola, alla Nazione, per la fiducia che essa deve avere nella preparazione della sua difesa, ai quadri dell'esercito per la loro

compagine e per la loro fede nelle leggi che li reggono, dica oggi il Senato.

Ditela, onorevoli colleghi, con un voto di così largo consenso a questi disegni di legge, che ogni utopia ne sia per sempre sepolta, ogni nebbia ne sia dispersa, ogni dubbio ne sia dissipato, per l'esercito e per il Paese. (*Applausi e congratulazioni.*)

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro e ministro della guerra.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro e ministro della guerra.* (*Segni di vivissima attenzione.*) Onorevoli senatori, la relazione del senatore Giardino analitica, precisa ed esauriente, il suo odierno discorso, che di quella relazione è stato un efficace ricalzo, nonchè i discorsi pronunziati in quest'aula, mi rendono assai agevole il compito e mi dicono che non c'è bisogno di altri discorsi.

Soltanto alcune precisazioni, che sono forse necessarie.

Prima di tutto, si tratta di un complesso di leggi (sono sette leggi) che costituiscono quello che io nell'altro ramo del Parlamento ho chiamato lo Statuto militare della Nazione.

Secondo: queste leggi sono il risultato di lunghissimi studi e di severe meditazioni. Quindi non c'è improvvisazione di sorta. Si è tenuto conto della dottrina, e soprattutto dell'esperienza.

Finalmente, questi disegni di legge hanno l'approvazione, il viatico di tutta l'alta gerarchia militare. Debbo aggiungere che questa approvazione, questo consenso non si devono, come è stato affermato, al gioco d'interessi, ma semplicemente e naturalmente a convinzioni profonde, (*Benissimo*) e ai risultati dell'esperienza di guerra.

Questo andava detto, perchè questa è la genuina verità. (*Vive approvazioni.*)

Allo scopo di disperdere totalmente le nebbie, a cui alludeva poco fa il senatore Giardino, io ritengo che sia opportuno un chiarimento sopra una parte del suo discorso. Egli ha parlato di un ministro politico della guerra. Bisogna intendersi, perchè questo ministro politico della guerra non esiste e non può esistere. Esiste solo un ministro della guerra le cui attribuzioni sono chiaramente stabilite

dal regolamento di disciplina dell'Esercito italiano.

Se si introducesse questa non esistente figura nella nostra costituzione, si verrebbe ad ammettere che accanto al ministro politico c'è il ministro militare. Il ministro militare non esiste. Credo che l'onorevole Giardino mi darà atto della necessità di questo chiarimento.

L'ordinamento dell'Esercito è il risultato di una transazione logica e necessaria tra i bisogni delle forze armate e la situazione della finanza italiana. Da questo punto di vista si può dire che non è definitivo. Io, ad esempio, sarei lietissimo se domani la finanza mi permettesse di aumentare il numero delle divisioni. Ma, sino a quando la finanza italiana si trova in condizioni particolarmente delicate, bisogna misurare attentamente i nostri sforzi, poichè la finanza è la base. Se la finanza è sana, solida, e si salva, tutto si salva; se la finanza precipita, è l'intera Nazione che precipita. (*Benissimo*).

Con questo ordinamento si è evitato lo scoglio di una discussione oziosa e inveterata tra il cosiddetto Esercito scudo e lancia, e il così detto Esercito a vasta intelaiatura. Ne veniva che la vasta intelaiatura ad un certo momento diventava evanescente, e l'Esercito scudo e lancia era così ridotto che non poteva nemmeno adempiere ai primi e necessari compiti del primo periodo della mobilitazione. Bisogna avere quindi un Esercito sufficientemente scudo e lancia, ed una intelaiatura sufficiente per accrescere l'Esercito secondo le necessità della guerra. Questa è la base dell'ordinamento che io propongo ai vostri suffragi.

Altro punto importante di questo ordinamento è quello che concerne la divisione ternaria. Si discute sull'origine di questo provvedimento, e si opina da taluni che esso sia in relazione, o sia stato in relazione, con la scarsezza degli effettivi in un certo periodo della guerra. Può essere, ma io ho qui il verbale delle discussioni che si sono svolte nel febbraio del 1922 (quindi 4 anni or sono) su questo problema della divisione ternaria, al Consiglio dell'Esercito. I risultati sono stati questi: che il Consiglio dell'Esercito si è allora dichiarato favorevole alla divisione ternaria con nove voti contro due.

Ma sarà opportuno conoscere l'opinione del generale Caviglia sull'argomento. « Il generale Caviglia accenna alla sua esperienza di guerra e ai comandi tenuti; dice che non vede difficoltà nell'impiego della divisione, sia su quattro, sia su tre reggimenti. Non crede che si possa fare una discussione in via assoluta sulla convenienza di avere divisioni su tre, anzichè su quattro reggimenti. L'efficienza di una divisione, sia di quattro che di tre reggimenti, dipende dal modo come s'impiega ».

Io credo che il senatore Caviglia vorrà fare onore a queste sue dichiarazioni. Aggiungo che la divisione ternaria è stata sperimentata nelle recenti manovre del Canavese, con esito ritenuto da tutti soddisfacente.

Non mi soffermo su altre questioni e su altre critiche avanzate sull'argomento dell'ordinamento dell'Esercito, perchè il relatore onorevole Giardino le ha distrutte in modo brillantissimo.

Vengo alla questione dell'avanzamento.

È giudizio unanime che una legge di avanzamento è complicatissima, perchè deve prendere in esame un'infinità di casi e, siccome tutti i casi non possono esservi compresi, è evidente che un'aliquota più o meno modesta resta esclusa. Bisogna rassegnarsi a questa inevitabile esclusione e pensare che la perfezione non è di questo mondo, e che d'altra parte gli uomini sarebbero assai imbarazzati se venissero interrogati sul concetto di perfezione e di perfettibilità.

Io vi prego di considerare, onorevoli senatori, che questa legge di avanzamento rappresenta un progresso su tutte le leggi anteriori ed è stata studiata per otto mesi consecutivi da una Commissione nella quale era rappresentato lo Stato Maggiore.

Vi prego di considerare che, mentre con la vecchia legge il traguardo massimo era il grado di capitano, oggi il traguardo massimo, per la grande maggioranza degli idonei, è il grado di tenente colonnello. Questo giova molto al morale dei quadri, il quale morale dei quadri non può essere influenzato dagli esami.

Gli esami bisogna darli, e li devono dare anche gli ufficiali che hanno fatto la guerra; li devono dare perchè la guerra passata non è la parola definitiva in fatto di guerra; li

devono dare perchè, pur tenendo conto delle attitudini spiegate in guerra, ci sono altri coefficienti che devono essere considerati in tempo di pace; e, del resto, è evidente che le Commissioni terranno conto del passato di guerra.

Non solleviamo dunque delle obiezioni a base trinceristica o combattentistica. In questo caso sarebbero perfettamente fuori di posto. Del resto, il fatto che nessuno di coloro che hanno mandato dei lumi alla Commissione speciale si sia occupato di questo problema, dimostra che tutti gli ufficiali sono già convinti o, per lo meno, rassegnati per quel che concerne la necessità degli esami.

Debbo poi dichiarare nella maniera più formale al senatore Caviglia che nella carriera degli ufficiali non entrano affatto considerazioni di ordine politico: non sono mai entrate, non entrano, e non entreranno mai. (*Benissimo*). Si avvanzerà a seconda dei propri meriti intrinseci e obiettivi: attitudine al comando, studi fatti, passato di guerra, esperienza, dignità di vita.

È evidente ancora che a mano a mano che si avvanza nella carriera la scelta deve essere più accurata e più diligente. Io non ho bisogno di ricordare a voi, onorevoli senatori, la responsabilità grandissima, sublime che hanno gli ufficiali in tempo di guerra. Essi sono responsabili del sangue dei soldati che comandano, ma anche della sicurezza ed esistenza della Nazione.

Sulle altre leggi non si è fatto discorso. Così non si è parlato in questa discussione delle leggi che concernono lo stato degli ufficiali, la ripristinata dote per il matrimonio degli ufficiali, l'introduzione dei cappellani militari, le riforme interne del Ministero della guerra. Tutto ciò evidentemente è pacifico. Anche per queste leggi minori posso affermare che esse sono il risultato dello studio e dell'esperienza.

Onorevoli senatori, i tempi sono incerti. Bisogna essere muniti e pronti. Vi prego quindi, con sicura coscienza, di dare il vostro voto favorevole a questi disegni di legge. (*Applausi vivissimi*).

CAVIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVIGLIA. Poichè l'onorevole ministro della guerra mi ha fatto l'onore di ricordare alcune mie parole dette nel Consiglio dell'Esercito,

tengo a dichiarare che della lunga discussione fatta allora, ho esposte le stesse idee qui espresse oggi. Io non ho nessuna prevenzione contro la divisione ternaria. Un buon generale, a cui sia data una divisione ternaria quaternaria o binaria la impiegherà sempre bene; un mediocre generale la impiegherà sempre male. Non ho assolutamente mai enunciata l'idea che la divisione ternaria sia migliore. Mi sono acconciato all'idea della divisione ternaria perchè era la divisione che volevano i più; ma insisto nell'idea che ho sempre mantenuto e che oggi ho perfettamente spiegata, e spero che Ella, onorevole ministro della guerra, sia l'attuatore dell'Esercito italiano sulla base della divisione a due brigate, perchè sono convinto che quella è la più adatta al nostro esercito alla nostra indole ed alle nostre frontiere, perchè ha una articolazione di più, perchè presenta maggiori possibilità tattiche, perchè si presta nella mobilitazione e nello schieramento strategico verso le Alpi ad una migliore utilizzazione delle nostre forze. Non vi ha dubbio che sarà nell'avvenire da noi adottata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli dei vari disegni di legge che rileggo.

#### « Ordinamento del Regio Esercito » (N. 380).

##### Art. 1.

Il Regio Esercito comprende una parte metropolitana ed una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie, che vi provvede con il proprio bilancio.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre leggi.

(Approvato).

##### Art. 2.

Il Regio Esercito si compone del seguente personale militare:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) truppa.

## A) UFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

## UFFICIALI GENERALI.

Maresciallo d'Italia;  
 Generale d'Armata;  
 Generale di Corpo d'Armata;  
 Generale di Divisione, Generale di Divisione comandante in 2<sup>a</sup> dell'Arma dei carabinieri Reali, Tenente Generale d'Artiglieria, Tenente Generale Medico, Tenente Generale Commissario.

Generale di Brigata, Generale di Brigata Comandante di Gruppo dei carabinieri Reali, Maggiore Generale d'Artiglieria, Maggiore Generale Medico, Maggiore Generale Commissario.

Il grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra.

## UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello, Tenente Colonnello, Maggiore.

## UFFICIALI INFERIORI.

Capitano;  
 Tenente . . . . . }  
 Sottotenente, Maestro direttore } Ufficiali  
 di banda, Maestro di scherma . . } subalterni.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'Esercito e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

## B) SOTTUFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

Maresciallo (maggiore, capo, ordinario),  
 Maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali,  
 (maggiore, capo, ordinario);

Sergente maggiore, Brigadiere dei carabinieri Reali;

Sergente, Vice Brigadiere dei carabinieri Reali.

## C) TRUPPA.

La gerarchia nei gradi truppa è la seguente:

Caporal maggiore, Appuntato dei carabinieri Reali;

Caporale, Carabiniere;

Appuntato, Soldato, Allievo carabiniere.  
 (Approvato).

## Art. 3.

Il Regio Esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

- a) corpo di stato maggiore;
- b) arma dei carabinieri Reali;
- c) scuole militari;
- d) arma di fanteria;
- e) arma di cavalleria;
- f) arma di artiglieria;
- g) arma del genio;
- h) carri armati;
- i) centro chimico militare;
- l) distretti militari;
- m) corpo sanitario militare;
- n) corpo di commissariato militare;
- o) corpo di amministrazione militare;
- p) corpo veterinario militare;
- q) servizio automobilistico militare;
- r) istituti, stabilimenti e riparti vari;
- s) tribunale supremo militare e tribunali militari;
- t) riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzione o per speciale necessità, unità delle diverse armi e servizi. Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato

dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio Esercito.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Regio Esercito metropolitano è così ordinato:

un comando del corpo di Stato Maggiore; quattro comandi designati d'Armata;

dieci Corpi d'Armata territoriali;

truppe della Sicilia, rette da un comando militare della Sicilia;

truppe della Sardegna, rette da un comando militare della Sardegna;

ventinove Divisioni militari territoriali.

Presso i comandi di grande unità territoriale sono istituiti 30 ispettorati di mobilitazione.

(Approvato).

#### Art. 5.

##### COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore Generale. Il comandante in 2ª di detto Corpo è il Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

Una legge speciale fissa le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale, del Sottocapo di Stato Maggiore Generale e dei Comandanti designati d'Armata.

(Approvato).

#### Art. 6.

##### GRANDI UNITÀ.

Le grandi unità comprendono:

Un comando di grande unità (Comando di Corpo d'Armata, Comando militare della Sicilia, Comando militare della Sardegna, Comando di Divisione militare territoriale);

Truppe e servizi, in misura variabile.

Le truppe e i servizi, facenti parte di ciascuna grande unità, saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali per il comando del corpo di stato maggiore, per i comandi designati d'Armata e per i comandi di grande unità di cui all'articolo 4 è il seguente:

Generali d'Armata . . . . .	5
Generali d'Armata o di corpo d'Armata . . . . .	1
Generali di Corpo d'Armata . . . . .	11
Generali di Divisione . . . . .	30
Generali di Divisione o di Brigata . . . . .	29
Generali di Brigata . . . . .	30

Totale ufficiali generali . . . . . 106

Ai comandi predetti sono assegnati altresì ufficiali superiori e inferiori, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle varie armi e corpi di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

#### Art. 8.

##### UFFICIALI GENERALI PER INCARICHI VARI.

Oltre agli ufficiali di cui all'articolo precedente, si hanno i seguenti per vari incarichi:

a) il 1º aiutante di campo generale di S. M. il Re;

b) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) il comandante generale della Regia guardia di finanza;

d) il presidente del tribunale supremo militare;

e) l'ispettore dei bersaglieri, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore della cavalleria, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto;

f) il 1º aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte;

g) l'aiutante di campo generale di S. M. il Re;

h) i generali a disposizione per ispezione e per incarichi vari.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'organico degli ufficiali generali di cui all'articolo precedente è il seguente:

Generali di Corpo d'Armata . . . . .	4
Generali di Corpo d'Armata o di Divisione . . . . .	2
Generali di Divisione . . . . .	3
Generali di Divisione o di Brigata . . . . .	3
Generali di Brigata . . . . .	2
Generali a disposizione per ispezioni per incarichi vari:	
Generali d'Armata . . . . .	1
Generali di Corpo d'Armata . . . . .	1
Generali di Brigata . . . . .	6
	—
Totale . . . . .	22
	==

(Approvato).

#### Art. 10.

##### CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il corpo di stato maggiore è formato dagli ufficiali di stato maggiore.

(Approvato).

#### Art. 11.

L'organico degli ufficiali di stato maggiore è il seguente:

Colonnelli . . . . .	29
Tenenti colonnelli o maggiori . . . . .	175
Capitani . . . . .	146
	—

Totale . . . . . 350

=====

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

(Approvato).

#### Art. 12.

##### ARMA DEI CARABINIERI REALI.

La composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali saranno determinati con apposita legge.

(Approvato).

#### Art. 13.

##### SCUOLE MILITARI.

Le scuole militari comprendono:

1° collegi militari;

2° accademia di fanteria e cavalleria, accademia di artiglieria e genio;  
3° scuola di fanteria;  
4° scuola di cavalleria;  
5° scuole di reclutamento di ufficiali di complemento;  
6° scuole centrali;  
7° scuola di guerra;  
8° scuola controaerei;  
9° scuola di sanità militare.

Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento o l'ordinamento di ciascuna scuola militare saranno stabiliti per decreto Reale.

(Approvato).

#### Art. 14.

Alle scuole militari sono addetti i seguenti ufficiali generali.

Generali di Divisione o di Brigata . . . . .	4
Generali di Brigata . . . . .	2
	—

Totale . . . . . 6

=====

Ad esse sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi e corpi.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

(Approvato).

#### Art. 15.

##### ARMA DI FANTERIA.

L'arma di fanteria comprende:

- a) 1 comando di brigata granatieri;
- b) 3 reggimenti granatieri;
- c) 29 comandi di brigata di fanteria di linea;
- d) 87 reggimenti di fanteria di linea;
- e) 12 reggimenti bersaglieri;
- f) 3 comandi di brigata alpini;
- g) 9 reggimenti alpini.

Ciascun reggimento si compone di 1 comando e di un numero vario di battaglioni. Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

(Approvato).

## Art. 16.

L'organico degli ufficiali di fanteria è il seguente:

Generali comandanti di Brigata di fanteria . . . . .	30
Generali comandanti di Brigata alpini . . . . .	3
	33
Colonnelli . . . . .	256
Tenenti colonnelli . . . . .	824
Maggiori . . . . .	680
Capitani . . . . .	2543
Tenenti e sottotenenti . . . . .	1820
Maestri direttori di banda . . . . .	11
	6134

(Approvato).

## Art. 17.

## ARMA DI CAVALLERIA.

L'arma di cavalleria comprende:

- a) 3 comandi superiori di cavalleria;
- b) 12 reggimenti di cavalleria;
- c) 4 squadroni di palafrenieri.

Il reggimento si compone di 1 comando, 2 gruppi di squadroni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Esistono inoltre tre centri speciali di cavalleria; del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.

(Approvato).

## Art. 18.

L'organico degli ufficiali di cavalleria è il seguente:

Generali comandanti superiori di cavalleria . . . . .	3
Colonnelli . . . . .	22
Tenenti colonnelli . . . . .	70
Maggiori . . . . .	58
Capitani . . . . .	216
Tenenti e sottotenenti . . . . .	165
	531

(Approvato).

## Art. 19.

## ARMA DI ARTIGLIERIA.

L'arma di artiglieria comprende:

- 1° l'arma e il servizio territoriale di artiglieria;
  - 2° il servizio tecnico di artiglieria.
- Costituiscono l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria:
- a) 10 comandi di artiglieria di Corpo d'armata;
  - b) 1 comando d'artiglieria della Sicilia;
  - c) 1 comando d'artiglieria della Sardegna;
  - d) 30 reggimenti di artiglieria da campagna;
  - e) 11 reggimenti di artiglieria pesante campale;
  - f) 1 reggimento di artiglieria a cavallo;
  - g) 3 reggimenti di artiglieria da montagna;
  - h) 5 reggimenti di artiglieria pesante;
  - i) 3 reggimenti di artiglieria da costa;
  - l) 12 centri contraerei e la scuola contro aerei;

m) 1 riparo palafrenieri;

n) 10 direzioni di artiglieria con sezioni il cui numero è stabilito per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Il reggimento comprende un comando e un numero vario di gruppi.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Il centro contro aerei comprende un comando del centro, uno o più gruppi, un riparto fotoelettrici e un deposito.

Costituiscono il servizio tecnico d'artiglieria;

a) 1 Direzione studi ed esperienze di artiglieria, con centri delle esperienze e ufficio tavole di tiro;

b) Stabilimenti d'artiglieria il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

DALLOLIO ALFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. A proposito dell'art. 19 vi domando solo pochi minuti, perchè sarò brevissimo.

L'art. 54 del disegno di legge « ordinamento del Regio Esercito » è già stato un passo dell'autorità realmente paterna per vedere di

rimediare ad una situazione momentaneamente molto critica, questo articolo dice:

« In via provvisoria il numero organico dei colonnelli del ruolo tecnico è portato a 15 e quello dei tenenti colonnelli è ridotto a 17. Fino al raggiungimento degli organici prescritti dalla vigente legge, le vacanze che si formeranno nel ruolo dei colonnelli saranno devolute alternativamente, la prima ad aumento del ruolo transitorio dei tenenti colonnelli, la seconda a promozione al grado di colonnello ».

Io raccomando all'onorevole ministro della guerra di tener ben presente la legge, n. 443 del 10 luglio 1910 che creava questo corpo tecnico di artiglieria, per evitare confronti coi combattenti in assoluta opposizione ai concetti che ispirarono la legge sul ruolo tecnico di artiglieria. Raccomando poi, circa la sistemazione di questo ruolo tecnico, che non si abbia a dimenticare che abbiamo avuto durante la guerra degli ufficiali tecnici, che hanno partecipato ad essa per tutta la sua durata, valutando così il principio che vuole gli uomini nei posti.

Gli ufficiali del ruolo tecnico hanno sempre fatto il loro dovere senza mai far nulla per ottenere, mentre hanno fatto tutto il possibile per ben meritare. Raccomando quindi al ministro della guerra che si voglia tener conto dell'unione della scienza e della industria col l'elemento militare e si assicuri ai tecnici quelle considerazioni e quelle garanzie necessarie perchè diventino militarmente elementi attivi e vigorosi dell'industria di domani, guardando al passato come stazione di rifornimento, ma al futuro come stazione di arrivo.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Mi è molto gradito di poter dire all'on. Dallolio, cosa che forse già conosce, che il Ministero della guerra si è fin da molti mesi addietro, fin dal giorno che Sua Eccellenza il Capo del Governo ha assunto l'interim di questo dicastero, preoccupato della situazione del ruolo tecnico di artiglieria e si è reso conto che quel corpo di scelti ufficiali, tecnici creati nel 1910 con un effettivo di 67 ufficiali si era attraverso la guerra e attraverso ad altre fal-

cidie, ridotto a 27 ufficiali, così da non essere più rispondente alle necessità di un esercito moderno e di una guerra futura, quale dobbiamo concepirla tecnicamente; e si è preoccupato di farlo rivivere.

L'on. Dallolio conosce tutte le disposizioni prese a questo riguardo e sa anche, che proprio in questi giorni, noi stiamo per compiere un atto di grande importanza, che è quello di iniziare un corso speciale biennale per ufficiali ingegneri, tecnici di artiglieria, corso che avrà l'onore di inaugurare il 16 corrente per incarico del Capo del Governo e ministro delle Forze armate.

Questo per ciò che riguarda l'interessamento del Governo in pro di questo corpo tecnico; il cui compito deve essere concepito oggi, non più come quello di un corpo chiuso in se stesso, ma di un organismo che vive ed opera nel quadro unitario delle forze tecniche, scientifiche, industriali della intera nazione chiamate tutte a collaborare per un unico fine. Per quel che riguarda la carriera di questi ufficiali dichiaro che il ruolo tecnico di artiglieria, nel suo organico previsto dal nuovo ordinamento, viene ad avere una situazione che credo favorita rispetto agli organici di tutte le altre armi. Vi è una situazione transitoria che bisognerà correggere: perchè esiste nel ruolo tecnico un certo numero di tenenti colonnelli che si trovano danneggiati nella carriera, che vedono rallentata. Ma per questi già abbiamo provveduto.

Da un esame minuto della situazione di questi quadri risulta oggi che, superata questa fase critica, si avrà un acceleramento nella carriera, il quale sarà reso anche più intenso quando applicheremo un particolare criterio di scelta per l'avanzamento; e per questi ufficiali è anche previsto che i pretermessi nell'avanzamento saranno conservati nel loro grado e nel loro compito fino al raggiungimento dei limiti di età. Questa è condizione di grandissimo favore di fronte alle altre armi, e peraltro risponde alle particolari esigenze del nostro servizio tecnico. Quello che potrà accadere nell'avvenire prossimo non possiamo prevedere. Ma fra le provvidenze che spettano al Ministero della guerra vi è appunto quella di seguire le possibili anomalie e di correggere a suo tempo ove e se sarà necessario l'andamento

non solo di questa, ma anche delle altre carriere.

Questo è il pensiero del Governo in questo momento; e ritengo che il senatore Dallolio sarà completamente soddisfatto.

DALLOLIO ALFREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra. Il punto di partenza è diritto e sicuro. Solo prego che alle considerazioni di ordine morale si uniscano anche quelle considerazioni pratiche per cui si possano avere degli elementi attivi e precisi che rispondano al loro scopo in quest'alleanza, che tutti vogliamo e che tutti sentiamo, dell'industria militare colla industria privata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 19.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 20.

L'organico degli ufficiali d'artiglieria è il seguente:

#### PER L'ARMA E IL SERVIZIO TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA (RUOLO COMBATTENTE).

Generali comandanti d'artiglieria di Corpo d'armata . . . . .	10
Generali comandanti di artiglieria della Sicilia . . . . .	1
Generali comandanti di artiglieria della Sardegna . . . . .	1
Totale (1) . . . . .	12
Colonnelli . . . . .	137
Tenenti colonnelli . . . . .	446
Maggiori . . . . .	370
Capitani . . . . .	1402
Tenenti e sottotenenti . . . . .	1099
Totale . . . . .	3454

(1) Detti generali sono compresi in quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 7.

#### PER IL SERVIZIO TECNICO D'ARTIGLIERIA (RUOLO TECNICO).

Tenente generale d'artiglieria . . . . .	1
Maggiori generali d'artiglieria . . . . .	3
Totale . . . . .	4
Colonnelli direttori di stabilimenti e capi servizio . . . . .	9
Tenenti colonnelli direttori di stabilimenti e capi di servizio . . . . .	20
Tenenti colonnelli vicedirettori, capi sezione . . . . .	
Maggiori, vice direttori, capi sezioni, addetti . . . . .	18
Capitani, addetti . . . . .	42
Tenenti, addetti . . . . .	30
Totale . . . . .	119

I predetti ufficiali del ruolo tecnico percorrono una carriera distinta da quella degli ufficiali d'artiglieria del ruolo combattente.

Alla direzione studi ed esperienze e agli stabilimenti d'artiglieria possono essere comandati anche ufficiali delle varie armi e corpi, per il temporaneo disimpegno di servizi d'ausilio al servizio tecnico. Tali ufficiali sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma o corpo rispettivo.

(Approvato).

#### Art. 21.

#### ARMA DEL GENIO.

L'arma del genio comprende:

a) 10 comandi del Genio di Corpo di armata, 1 comando del Genio della Sicilia, 1 comando del Genio della Sardegna; ciascun comando con un dipendente ufficio fortificazioni;

b) 11 reggimenti Genio;

c) 2 reggimenti radiotelegrafisti;

d) 1 reggimento pontieri-lagunari;

e) 1 reggimento ferrovieri;

f) 1 gruppo aerostieri;

g) 1 istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

h) 1 officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

i) 1 officina di costruzioni del Genio militare.

I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

(Approvato).

#### Art. 22.

L'organico degli ufficiali del genio è il seguente:

Generali comandanti del genio di corpo d'armata (1) . . . . .	10
Colonnelli . . . . .	42
Tenenti colonnelli . . . . .	135
Maggiori . . . . .	113
Capitani . . . . .	424
Tenenti e sottotenenti . . . . .	336
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1050</b>

(Approvato).

#### Art. 23.

##### CARRI ARMATI.

I carri armati sono così organizzati:

a) 1 centro di formazione, costituito da un comando, 1 deposito, gruppi di istruzione;

b) unità di carri armati.

Il numero e la specie di unità di carri armati e l'organico degli ufficiali per il centro di formazione e per dette unità, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Gli ufficiali appartengono alle varie armi e corpo e sono compresi nella tabella organica dell'arma o corpo rispettivi.

(Approvato).

#### Art. 24.

##### CENTRO CHIMICO MILITARE.

Il centro chimico militare comprende:

- 1 direzione del centro chimico militare;
- 1 gruppo chimico.

(1) Detti generali sono compresi in quelli previsti dalla tabella di cui all'articolo 7.

La direzione del centro chimico militare è tenuta da un generale di Brigata. Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'arma o corpo rispettivo.

(Approvato).

#### Art. 25.

##### DISTRETTI MILITARI.

I distretti militari sono cento.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle armi e corpi rispettivi.

(Approvato).

#### Art. 26.

##### CORPO SANITARIO MILITARE.

Il corpo sanitario militare consta di:

a) ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;

b) 11 direzioni di sanità militare;

c) 12 compagnie di sanità;

d) 1 istituto chimico-farmaceutico militare;

e) ospedali militari principali e secondari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale.

(Approvato).

#### Art. 27.

Al corpo sanitario militare sono preposti un Tenente Generale medico e tre Maggiori Generali medici ispettori.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

##### UFFICIALI MEDICI.

Colonnelli . . . . .	25
Tenenti colonnelli . . . . .	87
Maggiori . . . . .	155
Capitani . . . . .	392
Subalterni . . . . .	205
<b>Totale . . . . .</b>	<b>864</b>

## UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

Colonnelli . . . . .	1
Tenenti colonnelli . . . . .	4
Maggiori . . . . .	26
Capitani . . . . .	41
Subalterni . . . . .	45
	—
Totale . . . . .	117

(Approvato).

## Art. 28.

## CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Il corpo di commissariato militare comprende.

- a) ufficiali commissari;
- b) ufficiali di sussistenza;
- c) 11 direzioni di commissariato con sezioni staccate;
- d) 11 compagnie di sussistenza;
- e) stabilimenti di commissariato.

Le stazioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

(Approvato).

## Art. 29.

Al corpo di commissariato sono preposti un Tenente Generale commissario e due Maggiori Generali commissari ispettori.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo di commissariato è il seguente:

## UFFICIALI COMMISSARI.

Colonnelli . . . . .	11
Tenenti colonnelli . . . . .	30
Maggiori . . . . .	48
Capitani . . . . .	90
Subalterni . . . . .	82
	—
Totale . . . . .	261

## UFFICIALI DI SUSSISTENZA.

Tenenti colonnelli . . . . .	4
Maggiori . . . . .	11
Capitani . . . . .	62
Subalterni . . . . .	75
	—
Totale . . . . .	152

Gli ufficiali inferiori di sussistenza potranno gradualmente, col prodursi delle vacanze e a cominciare dai gradi e cariche inferiori, essere sostituiti da marescialli, sia di sussistenza, sia delle varie armi e corpi, che abbiano frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo.

(Approvato).

## Art. 30.

## CORPO DI AMMINISTRAZIONE MILITARE.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

(Approvato).

## Art. 31.

L'organico degli ufficiali di amministrazione è il seguente:

Colonnelli . . . . .	3
Tenenti colonnelli . . . . .	39
Maggiori . . . . .	89
Capitani . . . . .	406
Subalterni . . . . .	402
	—
Totale . . . . .	939

(Approvato).

## Art. 32.

## CORPO VETERINARIO MILITARE.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

(Approvato).

## Art. 33.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnello (capo del corpo) . . . . .	1
Tenenti colonnelli . . . . .	15
Maggiori . . . . .	26
Capitani . . . . .	81
Subalterni . . . . .	56
	—
Totale . . . . .	179

(Approvato).

## Art. 34.

## SERVIZIO AUTOMOBILISTICO MILITARE.

Il servizio automobilistico militare comprende:

- a) 12 centri automobilistici;
- b) 1 Ispettorato tecnico automobilistico;
- c) 1 officina automobilistica.

I centri automobilistici sono formati di 1 comando, 1 deposito, 1 gruppo o una compagnia automobilistica.

(Approvato).

## Art. 35.

L'organico degli ufficiali per il servizio automobilistico militare è il seguente:

Generale di Brigata o colonnello, ispettore tecnico automobilistico . . . . .	1
Colonnelli o tenenti colonnelli . . . . .	15
Tenenti colonnelli . . . . .	12
Maggiori . . . . .	30
Capitani . . . . .	95
Subalterni . . . . .	60
	—
Totale . . . . .	213
	==

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

(Approvato).

ISTITUTI, STABILIMENTI  
E RIPARTI VARI.

## Art. 36.

## I-STITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

L'Istituto geografico militare è retto da un Generale di Divisione o di Brigata e ad esso sono assegnati i seguenti ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnello vice-direttore . . . . .	1
Ufficiali superiori d'arma combattente . . . . .	3
Capitani o subalterni d'arma combattente . . . . .	3
Ufficiale superiore d'amministrazione . . . . .	1
Capitano d'amministrazione . . . . .	1
Subalterni d'amministrazione . . . . .	2
	—
Totale . . . . .	11
	==

Tali ufficiali superiori ed inferiori sono compresi in quelli previsti dalle tabelle organiche delle varie armi e corpi.

All'Istituto geografico militare sono inoltre assegnati per i servizi tecnici ufficiali superiori e inferiori delle varie armi, in numero variabile. Essi sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva e sono compresi tra quelli previsti dalla presente legge quali ufficiali a disposizione del Ministero per necessità speciali di servizio (articolo 46).

(Approvato).

## Art. 37.

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE  
DI PERSONALI MILITARI VARI.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali d'amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

(Approvato).

## Art. 38.

## DEPOSITI ALLEVAMENTO QUADRUPEDI.

I depositi allevamento quadrupedi sono costituiti di una direzione militare e di personale inferiore civile.

Ai detti depositi sono addetti squadroni di rimonta.

Il numero dei depositi e degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 39.

Ai depositi di allevamento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi.

(Approvato).

## Art. 40.

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE  
E TRIBUNALI MILITARI.

I tribunali militari sono:

- a) il tribunale supremo militare;

b) 11 tribunali militari territoriali.

Al tribunale supremo militare e ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali e funzionari civili.

(Approvato).

#### Art. 41.

##### RIPARTI DI CORREZIONE E STABILIMENTI MILITARI DI PENA.

I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

- a) un comando;
- b) compagnie di disciplina;
- c) carceri militari preventive;
- d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
- e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

Il numero delle compagnie di disciplina, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie è determinato per decreto Reale.

Il Ministero della guerra ha facoltà - ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati - di ridurre o sopprimere taluni dei riparti e degli stabilimenti sopra indicati.

(Approvato).

#### Art. 42.

Gli ufficiali assegnati ai riparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono i seguenti:

Colonnelli . . . . .	1
Tenenti colonnelli o maggiori . . . . .	4
Capitani . . . . .	22
Tenenti e sottotenenti . . . . .	50
Totale . . . . .	<u>77</u>

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Essi potranno essere ridotti per decreto Reale, in relazione alla riduzione dei riparti e degli stabilimenti di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 43.

##### CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE

La circoscrizione militare territoriale è fissata per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i Comandi di Corpo d'armata, il Comando militare della Sicilia, il Comando militare della Sardegna, i Comandi di divisione, le Direzioni e sezioni di artiglieria, i Comandi del genio, i distretti militari, le Direzioni di sanità e di commissariato ed i Tribunali militari.

(Approvato).

#### Art. 44.

##### DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI.

a) Gli ufficiali generali di cui agli articoli precedenti sono in totale i seguenti e così suddivisi:

Generali d'armata . . . . .	6
Generali d'armata o di Corpo di armata . . . . .	1
Generali di Corpo d'armata . . . . .	17
Generali di divisione . . . . .	43
Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali . . . . .	1
Tenente generale d'artiglieria . . . . .	1
Tenente generale medico . . . . .	1
Tenente generale commissario . . . . .	1
Generali di brigata:	
di fanteria . . . . .	55
di cavalleria . . . . .	5
di artiglieria . . . . .	30
del genio . . . . .	10
delle varie armi (1) . . . . .	5
	— 105

Generali di brigata comandanti di gruppo dei carabinieri Reali . . . . .	5
Maggiori generali d'artiglieria . . . . .	3
Maggiori generali medici . . . . .	3
Maggiori generali commissari . . . . .	2

Non sono compresi in questa tabella il ministro della guerra e il sottosegretario di Stato, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla presente legge, nonché quelli addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato mentre è completo l'organico degli uffi-

(1) La ripartizione di detti 5 generali fra le varie armi è stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del ministro della guerra.

ciali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge. Quando una o più cariche o comandi previsti dalla presente legge siano retti da Principi Reali, si intende aumentato di altrettanto il numero degli ufficiali del grado corrispondente a disposizione.

(Approvato).

#### Art. 45.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma o corpo tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle gradualì e numeriche da approvarsi per decreto Reale.

L'impiego degli ufficiali generali dei vari gradi nelle cariche previste della presente legge è stabilito per decreto Reale.

(Approvato).

#### Art. 46.

I. — Le tabelle organiche degli ufficiali superiori ed inferiori stabilite dalla presente legge per ciascuna arma e per ciascun corpo comprendono tutti gli ufficiali di dette armi o corpi impiegati nei vari enti della parte metropolitana del Regio esercito e nell'Amministrazione centrale della guerra.

Oltre gli ufficiali superiori ed inferiori previsti da dette tabelle si hanno i seguenti, che sono a disposizione del Ministero della guerra, per essere impiegati secondo necessità speciali di servizio.

Colonnelli . . . . .	13
Tenenti colonnelli . . . . .	61
Maggiori. . . . .	46
Capitani . . . . .	160
Subalterni . . . . .	127
Totale . . . . .	407

Essi appartengono alle varie armi e sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva. La loro ripartizione tra le varie armi è stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del ministro della guerra.

II. — Sono inoltre collocati fuori quadro e non sono perciò compresi nelle tabelle organiche i seguenti ufficiali:

a) un generale di divisione per speciali incarichi;

b) ufficiali generali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi assegnati ai Regi Corpi di truppe coloniali od altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra fatta eccezione degli ufficiali del genio di cui all'art. 1 del decreto-legge, n. 1936, in data 15 ottobre 1925;

c) i sottotenenti maestri di scherma: sottotenenti 150. Essi appartengono alle varie armi.

III. — Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche dell'arma e fanteria e sono collocati fuori quadro dell'arma stessa gli ufficiali invalidi di guerra di fanteria riassunti in servizio. Il loro numero è variabile, secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

(Approvato).

#### Art. 47.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI ESECUTIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### Art. 48.

La suddivisione delle varie unità o corpi in minori riparti o elementi ed il numero dei riparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti dalla presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

(Approvato).

#### Art. 49.

L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unità, verrà rag-

giunta gradualmente, con disposizioni particolari del ministro della guerra.

Altresì gradualmente, con particolari disposizioni legislative, dovranno essere raggiunti gli organici degli ufficiali stabiliti dalla presente legge.

Il ministro della guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio, per la loro immediata ed integrale sostituzione e con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

(Approvato).

#### Art. 50.

Il grado di generale d'Esercito è abolito. Gli attuali generali d'Esercito conserveranno *ad personam* tale grado. Quando uno o più generali d'Esercito coprono una o più cariche previste dalla presente legge per il grado di generale d'Armata, si intende diminuito di altrettanto il numero dei generali d'Armata.

(Approvato).

#### Art. 51.

Le tabelle organiche stabilite dalla presente legge per le armi di artiglieria e del genio comprendono transitoriamente fino ad esaurimento anche gli ufficiali superiori ed inferiori tutt'ora in servizio già appartenenti alla specialità treno.

A detti ufficiali sono riservati non più di sei posti di tenente colonnello e dieci di maggiore, cumulativamente nei predetti organici delle armi d'artiglieria e del genio. Gradualmente il numero dei capitani dovrà ridursi a 40.

(Approvato).

#### Art. 52.

Le vacanze che rispetto all'esistenza attuale si verificano nel ruolo tecnico d'artiglieria in base agli organici stabiliti dalla presente legge, possono essere ricoperte anche con tenenti colonnelli e maggiori di qualsiasi anzianità che

abbiano frequentato con esito favorevole il corso superiore tecnico di cui alla legge numero 443 del 10 luglio 1910 e che siano stati per due anni almeno aggregati o comandati per mansioni tecniche al ruolo tecnico d'artiglieria disimpegnando lodevolmente il loro servizio.

(Approvato).

#### Art. 53.

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dalla presente legge, la facoltà del ministro della guerra, di cui al Regio decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, di collocare in aspettativa per riduzione dei quadri ufficiali dei ruoli e gradi in cui si verificano eccedenze, potrà esercitarsi anche nei riguardi di ufficiali che abbiano tredici anni di servizio computate le campagne, ma non meno di dieci anni di effettivo servizio prestato, ferme rimanendo tutte le altre condizioni indicate nel citato Regio decreto-legge, ed è estesa altresì a quelle armi e corpi ed a quei gradi nei quali per effetto del presente ordinamento vengono a verificarsi nuove eccedenze.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, anche per quanto concerne le nuove eccedenze, è prorogato al 30 giugno 1926.

(Approvato).

#### Art. 54.

In via provvisoria il numero organico dei colonnelli del R. T. è portato a 15 e quello dei tenenti colonnelli è ridotto a 17.

Fino al raggiungimento degli organici prescritti della vigente legge le vacanze che si formeranno nel ruolo dei colonnelli saranno devolute alternativamente, la prima ad aumento del ruolo transitorio dei tenenti colonnelli, la seconda a promozione al grado di colonnello.

(Approvato).

#### Art. 55.

È data facoltà al ministro della guerra di impiegare transitoriamente nel corpo di amministrazione e nel ruolo tecnico d'artiglieria ufficiali del grado superiore nelle funzioni devolute agli ufficiali del grado inferiore. Tale facoltà avrà termine non appena saranno eli-

minate le eccedenze attualmente esistenti nei gradi superiori del corpo d'amministrazione e del ruolo tecnico d'artiglieria.

(Approvato).

Art. 56.

È fatta facoltà al ministro della guerra di trasferire ufficiali subalterni dalle armi nelle quali si verranno a verificare eccedenze, in quelle nelle quali si manifesteranno deficienze di subalterni rispetto agli organici fissati dalla presente legge.

Il trasferimento avverrà previo corso di abilitazione e con modalità da fissarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 57.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, la quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito »  
(N. 381).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Li rileggo:

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

(Approvato).

CAPO I.

*Norme generali.*

Art. 2.

L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:

fino al grado di generale di divisione per l'arma dei Reali carabinieri;

fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;

fino al grado di tenente generale per il ruolo tecnico di artiglieria;

fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;

fino al grado di colonnello per gli ufficiali di amministrazione, per il corpo veterinario e per il ruolo dei farmacisti militari;

fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio, ed a quello di generale di corpo di armata, concorrono soltanto i generali di divisione.

Per la designazione dei generali d'armata dispone l'articolo 78.

(Approvato).

Art. 3.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi, avviene ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella seguente:

DEL MODO COL QUALE SI EFFETTUA L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

ARMA E CORPO							
Avanzamento al grado di	Armi combattenti	Ruolo tecnico d'artiglieria	Corpo sanitario	Corpo commissariato e sussistenza	Corpo d'amministrazione	Corpo veterinario	Ruolo farmacisti militari
Capitano . . . . .	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità	Anzianità previo esame d' idoneità.	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame d' idoneità.	Anzianità previo esame d' idoneità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame d' idoneità.
Maggiore . . . . .	Anzianità, previo esperimento di idoneità scelta con esame (facoltativo), scuola di guerra, passaggio in S. M.	Anzianità scelta per titoli.	— scelta per titoli ed esami.	Anzianità previo esame d' idoneità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame d' idoneità scelta con esame (facoltativo).	— scelta per titoli.
Tenente colonnello . . . . .	Anzianità scelta con esame (facoltativo) o passaggio in S. M.	— scelta per titoli.	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	— scelta con esame obbligatorio.	Anzianità
Colonnello . . . . .	Scelta previo esperimento obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.
Generali . . . . .	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	—	—	—

CAVALLERO, *sottesegetario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO. L'Ufficio centrale ha proposto un lieve provvedimento integratore all'articolo 3 della legge sull'avanzamento, che riguarda l'avanzamento degli ufficiali farmacisti. « A modificazione di quanto è stabilito dall'articolo 3 e relativa tabella l'avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello nei ruoli dei farmacisti militari ha luogo rispettivamente « a scelta, per titoli ed esami » e « ad anzianità o scelta con esame (facoltativo) ».

Questo è il primo di alcuni provvedimenti integratori che sono pochissimi, già concordati coll'Ufficio centrale e che saranno poi sottoposti al prossimo Consiglio dei ministri per essere diramati poco dopo o contemporaneamente alla pubblicazione delle leggi. Nessuno di questi provvedimenti ha una importanza sostanziale e nessuno tocca le linee maestre delle leggi medesime.

PRESIDENTE. Il relatore ha nulla da aggiungere?

GIARDINO, *relatore*. Nulla.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 3 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito solamente per azioni di guerra.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nelle varie armi e corpi, (come nell'art. 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) fino al grado di tenente colonnello incluso è concessa una determinata aliquota di posti all'avanzamento a scelta, per gli ufficiali che, rivestendo determinati requisiti, abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

(Approvato).

#### Art. 6.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può essere conseguito senza la esplicita dichiarazione delle autorità incaricate di

pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento che il candidato alla promozione possiede realmente le qualità di cui all'articolo 1.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'idoneità all'avanzamento è determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento.

(Approvato).

#### Art. 8.

La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata:

in tre anni, nel grado di tenente;

in quattro anni, nel grado di capitano;

in due anni, nei gradi successivi, per tutte

le armi e corpi.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'ufficiale, durante la disponibilità o la aspettativa, non può conseguire la promozione.

(Approvato).

#### Art. 10.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina.

In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle competenti autorità, deve essere promosso anche se non esistono vacanze nell'organico del grado superiore e deve essergli assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

## CAPO II.

*Delle vacanze nei ruoli organici.*

## Art. 11.

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

(Approvato).

## Art. 12.

Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo :

l'allontanamento dal servizio per limiti di età ;

i decessi ;

il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma ;

il collocamento in congedo provvisorio ;  
le dimissioni ;

il collocamento in aspettativa, per qualunque motivo ;

il collocamento in disponibilità ;

la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali.

la cancellazione dai ruoli di cui all'articolo 35.

(Approvato).

## Art. 13.

Agli effetti di cui al precedente articolo 11 il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.

(Approvato).

## Art. 14.

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata una

vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

(Approvato).

## CAPO III.

*Accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.*

## Art. 15.

Il Ministero della guerra ogni anno determina e fa conoscere i limiti d'anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Tali limiti saranno stabiliti in modo da raggiungere il presumibile fabbisogno di un paio d'anni, esaminandosi così la posizione degli ufficiali per l'avanzamento non oltre due anni prima del tempo in cui potrà avvenire la loro promozione.

(Approvato).

## Art. 16.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali iscritti sui quadri di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il ministro della guerra dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

(Approvato).

## Art. 17.

Per la idoneità o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, si pronunciano successivamente :

un giudizio di 1° grado ;

un giudizio di 2° grado ; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Nel solo caso in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di

avanzamento di cui all'articolo 22, il giudizio decisivo spetta al ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 18.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento medesimo.

(Approvato).

Art. 19.

Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in « Commissione » per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dalla autorità che lo pronuncia.

Fa eccezione la Commissione centrale di cui all'articolo 22, in cui i membri si riuniscono per discutere e decidere.

(Approvato).

Art. 20.

Le autorità di cui agli articoli 17 e 18, in base a quanto prescrive l'articolo 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale di simpegna « bene le funzioni del proprio grado », dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

(Approvato).

Art. 21.

In qualunque momento dell'anno le autorità di cui agli articoli 17 e 18 hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti, nei riguardi della idoneità agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che se ne rendessero meritevoli.

(Approvato).

Art. 22.

Per i giudizi relativi all'avanzamento a colonnello ed agli alti gradi della gerarchia mili-

tare è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone: del ministro della guerra, presidente, del capo di Stato Maggiore generale, dei quattro comandanti di armata, membri. Il ministro della guerra non ha voto.

I Comandanti di Corpo d'Armata ed il sottocapo di Stato Maggiore generale intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto.

In assenza del ministro della guerra presiede la Commissione il Capo di Stato Maggiore generale con diritto a voto.

(Approvato)

Art. 23.

Il Presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di far intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli Ispettori delle varie armi, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi e dei corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

(Approvato).

Art. 24.

La Commissione centrale si intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto ed il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

(Approvato).

Art. 25.

La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati, in seno alla Commissione centrale, avviene, dopo la discussione, con voto segreto.

(Approvato).

Art. 26.

Fra il giudizio di 1° grado ed il giudizio decisivo non deve mai intercorrere un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

(Approvato).

## Art. 27.

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 ritengono di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento, debbono essere chiaramente specificate.

(Approvato).

## Art. 28.

Quando un ufficiale è giudicato idoneo allo avanzamento, viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

(Approvato).

## Art. 29.

Quando un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento viene:

a) sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina;

b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego,

la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

(Approvato).

## Art. 30.

Quando un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità di cui agli articoli 17 e 18, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, e per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinché egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

(Approvato).

## Art. 31.

Sono dichiarati definitivamente esclusi dallo avanzamento:

a) tutti gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte anche non consecutive siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, sono stati tolti dal quadro di avanza-

mento; o che una volta furono dichiarati non idonei, ed una volta tolti dal detto quadro;

b) tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento.

(Approvato).

## Art. 32.

Per i tenenti non si fa mai luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

(Approvato).

## Art. 33.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

(Approvato).

## Art. 34.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta o ad anzianità sono promossi di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, nella proporzione e con le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

(Approvato).

## Art. 35.

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

(Approvato).

## Art. 36.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui allo articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere tratti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72.

(Approvato).

## CAPO IV.

*Dell'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in servizio permanente.*

## Art. 37.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono iscritti, agli effetti dello avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianità come segue :

- 1°) ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri ;
- 2°) ufficiali dell'arma di fanteria ;
- 3°) ufficiali dell'arma di cavalleria ;
- 4°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo combattente ;
- 5°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo tecnico ;
- 6°) ufficiali dell'arma del genio ;
- 7°) ufficiali del corpo sanitario ;
- 8°) ufficiali del corpo commissariato ;
- 9°) ufficiali di sussistenza ;
- 10°) ufficiali di amministrazione ;
- 11°) ufficiali del corpo veterinario ;
- 12°) ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento in un unico ruolo di anzianità ad eccezione :

- dei generali dei Reali carabinieri ;
- dei generali del ruolo tecnico di artiglieria ;
- dei generali medici ;
- dei generali commissari,

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

(Approvato).

Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'arma di provenienza.

(Approvato).

## Art. 38.

In conformità dei ruoli di anzianità, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e relativo regolamento, compilano annualmente, per ogni arma o corpo, tanti specchi di proposta di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi di ciascun ruolo.

(Approvato).

## Art. 39.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di capitano i tenenti non sono sottoposti ad esami od esperimenti, tranne gli ufficiali medici e farmacisti, veterinari e di amministrazione i quali debbono sostenere appositi esami su programmi stabiliti per decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 40.

I tenenti di cavalleria non possono essere iscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità, o concorrere agli esami a scelta, se non hanno compiuto, con esito favorevole, il corso della Scuola di cavalleria di Pinerolo ed il corso della scuola di Tor di Quinto.

(Approvato).

## Art. 41.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di maggiore, i capitani (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono assoggettati a speciali esami di idoneità, con le norme di cui ai seguenti articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

(Approvato).

## Art. 42.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, oltre ad esaminare se l'ufficiale disimpegna realmente bene le fun-

zioni del proprio grado, debbono assegnargli un punto di merito espresso in ventesimi in base:

1°) alla idoneità generica all'avanzamento dell'ufficiale;

2°) alle classifiche precedentemente riportate ed ai precedenti di carriera dell'ufficiale;

3°) al servizio effettivamente prestato in guerra;

4°) alle distinzioni e ricompense conseguite in guerra.

Per l'idoneità generica all'avanzamento, che implica il possesso di tutte le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, si assegnano dieci punti.

Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, si assegnano quattro punti.

Per il servizio effettivamente prestato in guerra si assegnano quattro punti.

Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra si assegnano due punti.

Le norme particolari per l'assegnazione del punto di merito sono specificate dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 43.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2° grado si attengono anch'esse alle norme di cui all'articolo precedente assegnando un punto di merito.

(Approvato).

#### Art. 44.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 3° grado, pronunciano il giudizio decisivo e fissano il punto di merito definitivo.

(Approvato).

#### Art. 45.

I capitani che riportano un punto definitivo (articolo 44) inferiore a quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei »: essi non si presentano al prescritto esperimento e sono ripresi in esame nell'anno successivo, se non vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 31.

In caso contrario sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi sono applicate le prescrizioni di cui all'articolo 35. (Approvato).

#### Art. 46.

I capitani dichiarati idonei si presentano all'esperimento in seguito al quale vien loro assegnato un punto di merito espresso in ventesimi, basato esclusivamente sulle risultanze dell'esperimento stesso. Le norme per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, risultano dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 47.

La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 44 e 46 costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.

Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.

Tutti gli altri sono dichiarati non idonei e ad essi sono applicate le disposizioni dell'articolo 31.

(Approvato).

#### Art. 48.

Le vacanze nei ruoli, nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello delle varie armi e corpi, sono colmate, per quanto riguarda la aliquota spettante alla anzianità (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contenute), con altrettanti tenenti, capitani e maggiori dichiarati idonei all'avanzamento presi nel rispettivo ruolo in ordine di anzianità.

(Approvato).

#### CAPO V.

*Dell'avanzamento a scelta degli ufficiali in servizio permanente.*

#### Art. 49.

L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'articolo 3, o per meriti eccezionali, come da articolo 51.

Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta, in raffronto a quella riservata all'anzianità, ed il vantaggio di carriera agli interessati, sono stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 50.

Non è consentito il cumulo, nello stesso grado, di due vantaggi, derivanti dalla scelta, tranne nel grado di capitano delle armi combattenti, nel qual grado è concesso di cumulare il vantaggio derivante dal compimento della Scuola di guerra, con quello derivante dal trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

(Approvato).

Art. 51.

L'ufficiale che non solo possiede qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, ma che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — qualche servizio di straordinaria importanza allo Stato, anche se non ancora iscritto sul quadro di avanzamento del grado, sarà promosso al grado superiore, purchè abbia raggiunto la prima metà del ruolo rispettivo, indipendentemente dalla aliquota concessa alla scelta dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 52.

Le proposte per le promozioni di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a S. M. il Re dal ministro della guerra. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 22 con l'intervento di almeno tre dei suoi membri con diritto a voto.

(Approvato).

Art. 53.

L'ufficiale che aspira ad essere ammesso agli esami di avanzamento a scelta (facoltativo),

od a quello di concorso per la Scuola di guerra, deve esserne dichiarato meritevole dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 1° grado.

(Approvato).

Art. 54.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta.

(Approvato).

Art. 55.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 56.

I tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi in ciascun anno in ordine di anzianità non appena entrino:

nel primo sedicesimo del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se veterinari;

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'articolo 54.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

(Approvato).

Art. 57.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta: però, per

il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta è di un terzo.

(Approvato).

Art. 58.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 59.

I capitani appartenenti ad arma combattente, per poter essere iscritti sul quadro di avanzamento a scelta, debbono aver tenuto lodevolmente per almeno due anni il comando effettivo del rispettivo reparto.

(Approvato).

Art. 60.

I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino :

nel primo nono del rispettivo ruolo, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi ;

nel primo quarto, se del corpo veterinario, sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 57.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo, sempre, beninteso, nel limite di cui al precitato articolo 57.

(Approvato).

Art. 61.

Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti nel grado di tenente colonnello, in ogni

ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi all'avanzamento a scelta per esami.

(Approvato).

Art. 62.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i maggiori che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da sostenere per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 63.

I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino :

nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario ;

nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi ;

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 61.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.

(Approvato).

Art. 64.

Il grado di tenente colonnello, nel corpo veterinario, è concesso esclusivamente a scelta ai maggiori che superano il relativo esperimento, con norme analoghe a quelle fissate dall'articolo 65.

(Approvato).

Art. 65.

I colonnelli delle varie armi e corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità che abbiano superato gli speciali esperimenti di cui all'articolo 3.

I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti, sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità.

Per i colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dispone il successivo articolo 71.

(Approvato).

#### Art. 66.

Per l'ammissione dei tenenti colonnelli allo esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 42, 43, 44, 46 e 47.

In deroga però a quanto dispone l'articolo 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai trenta quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nell'esperimento.

(Approvato).

#### Art. 67.

I tenenti colonnelli che riportano un punto di merito definitivo (articolo 44) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi s'intendono definitivamente esclusi all'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

I tenenti colonnelli invece che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, secondo le norme dell'articolo 70.

(Approvato).

#### Art. 68.

I tenenti colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione dei quadri a norma dell'articolo 67 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri.

(Approvato).

#### Art. 69.

I tenenti colonnelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'articolo 67 conseguono la promozione al grado superiore non appena la consegue, nel servizio permanente, l'ufficiale idoneo che li precedeva immediatamente nei ruoli del servizio stesso.

(Approvato).

#### Art. 70.

L'aspettativa per riduzione di quadri, nella quale sono collocati i tenenti colonnelli a norma dell'articolo 68 è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Però i tenenti colonnelli, promossi colonnelli a norma del precedente articolo, liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

(Approvato).

#### Art. 71.

Nel ruolo tecnico di artiglieria l'avanzamento è regolato a scelta per titoli e ad anzianità, per la promozione a maggiore, nella proporzione di un quarto a scelta e tre quarti ad anzianità.

I capitani che avvantaggiano della scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo. Ai capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento in base all'articolo 31 si applicano le norme di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo esclusivamente a scelta per titoli ed esami; e nel ruolo dei farmacisti esclusivamente a scelta per titoli. I capitani medici e farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di

età, con le norme e con le restrizioni di cui al regolamento.

(Approvato).

#### Art. 72.

Nel ruolo tecnico d'artiglieria, l'avanzamento a tenente colonnello, a colonnello ed a tutti i gradi di generale avviene esclusivamente a scelta per titoli.

I maggiori e tenenti colonnelli che sono esclusi, anche una sola volta, dalla scelta, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, ma sono conservati in servizio, col loro grado, con impieghi speciali fino al raggiungimento dei limiti di età. I colonnelli ed i generali esclusi anche una volta sola dalla scelta sono definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed ai vari gradi di generale, e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.

I predetti ufficiali esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quali possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di età.

(Approvato).

#### Art. 73.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere, in modo eminente, le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando.

(Approvato).

#### Art. 74.

I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, non possono essere promossi al grado superiore se non hanno comandato lodevolmente, per almeno due anni, il reggimento, od una scuola allievi ufficiali di complemento, od una Scuola centrale, ed i colonnelli del genio

non possono essere promossi, se non hanno comandato il reggimento per almeno 18 mesi.

Però, i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni, lodevolmente, il reggimento della rispettiva arma.

(Approvato).

#### Art. 75.

I colonnelli ed i generali dei vari gradi che dalla Commissione centrale non furono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore, sono definitivamente esclusi dallo avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

(Approvato).

#### Art. 76.

Per conseguire l'avanzamento al grado di generale di divisione, i generali di brigata provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a giudizio della Commissione centrale, debbono possedere le qualità necessarie ad assumere il comando della corrispondente grande unità di guerra.

(Approvato).

#### Art. 77.

In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, i generali di brigata del genio possono essere dichiarati idonei all'avanzamento a generale di divisione se, non possedendo le qualità di cui all'articolo sopra detto, posseggono, in modo eminente, quelle necessarie a coprire determinate cariche tecniche stabilite dal regolamento.

Qualora dette cariche non siano vacanti al momento in cui spetterebbe loro l'avanzamento saranno trattenuti in servizio in attesa che la vacanza si formi, e fino al raggiungimento dei limiti di età del grado di generale di brigata.

(Approvato).

#### Art. 78.

I comandanti di armata sono designati tra i comandanti di Corpo di armata a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

(Approvato).

## CAPO VI.

*Del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore.*

## Art. 79.

I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali:

a) abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore secondo norme da fissarsi per decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma.

(Approvato).

## Art. 80.

I capitani di Stato Maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza non appena raggiungano il primo quinto del rispettivo ruolo, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'articolo 57, cumulando così il vantaggio di carriera loro spettante per aver compiuto i corsi della Scuola di guerra e quello derivante dall'aver ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

(Approvato).

## Art. 81.

I maggiori di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dallo Stato Maggiore.

(Approvato).

## Art. 82.

I maggiori di Stato Maggiore sono promossi o nell'arma di provenienza, o nel corpo di Stato Maggiore, non appena raggiungano il primo settimo del ruolo organico dell'arma di provenienza, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'articolo 61.

(Approvato).

## Art. 83.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori di Stato Maggiore o fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

(Approvato).

## Art. 84.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di provenienza, ed eccezionalmente, nel corpo di Stato Maggiore.

(Approvato).

## Art. 85.

I colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i tenenti colonnelli di Stato Maggiore e fra i colonnelli delle varie armi provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

(Approvato).

## Art. 86.

Gli ufficiali di Stato Maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(Approvato).

## CAPO VII.

*Degli ufficiali in congedo.*

## Art. 87.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

- 1°) ufficiali in ausiliaria;
- 2°) ufficiali della riserva;
- 3°) ufficiali in congedo provvisorio;
- 4°) ufficiali di complemento.

(Approvato).

## Art. 88.

Gli ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio, di complemento e della riserva, sono iscritti, a seconda della categoria cui appar-

tengono, in ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 37 per gli ufficiali in servizio permanente.

(Approvato).

Art. 89.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio i quali non possono conseguire promozione.

(Approvato).

Art. 90.

Agli ufficiali di complemento oltre all'avanzamento ad anzianità può essere concessa una determinata aliquota di posti per l'avanzamento a scelta, nei gradi di tenente, capitano e maggiore.

Le condizioni e le modalità attraverso le quali può essere conseguita la scelta, risultano dal regolamento.

(Approvato).

Art. 91.

Il criterio fondamentale di cui all'articolo 1 è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo, e ad essi si applicano altresì le norme di cui all'articolo 6.

(Approvato).

Art. 92.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, e della stessa arma o corpo.

(Approvato).

Art. 93.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è :

di 3 anni, nel grado di sottotenente ;

di 6 anni, nel grado di tenente ;

di 8 anni, nel grado di capitano ;

— di 4 anni, nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 94.

Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note caratteristiche, il Ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianità.

(Approvato).

Art. 95.

Pure annualmente il Ministro della guerra stabilisce entro quali limiti di anzianità possono essere compresi gli ufficiali di complemento da inscrivere nei quadri di avanzamento a scelta, nonchè la loro proporzione rispetto a quelli da inscrivere per l'avanzamento ad anzianità.

(Approvato).

Art. 96.

Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro iscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

(Approvato).

Art. 97.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi :

a) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici ;

b) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.

(Approvato).

#### Art. 98.

L'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento ha luogo per esperimento e per titoli:

ha luogo normalmente per esperimento (eccezionalmente per titoli) per gli ufficiali appartenenti ad arma combattente;

ha luogo normalmente per titoli (eccezionalmente per esperimento) per gli ufficiali appartenenti ai servizi.

(Approvato).

#### Art. 99.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità di cui all'articolo 95 e deve unire alla domanda, nel caso di scelta per titoli, i documenti giustificativi che riterrà di dover presentare fra quelli elencati nel regolamento.

L'ufficiale di complemento che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrervi, a domanda, una seconda volta.

(Approvato).

#### Art. 100.

Le domande per l'ammissione all'esperimento per l'avanzamento a scelta sono prese in esame dalle autorità incaricate del giudizio di 1° grado, le quali si pronunciano inappellabilmente — con le norme stabilite dal regolamento — circa l'ammissibilità o meno del candidato.

(Approvato).

#### Art. 101.

I risultati dell'esperimento di cui all'articolo 98 sono comunicati alle autorità incaricate del giudizio di 1° grado per le decisioni di loro competenza; poi vengono trasmessi

alle autorità del giudizio di 2° grado e finalmente a quelle di 3° grado incaricate di decidere.

(Approvato).

#### Art. 102.

La procedura di cui all'articolo precedente è pure adottata per l'esame delle domande di avanzamento a scelta per titoli, le quali debbono essere sempre accompagnate dai relativi documenti giustificativi.

(Approvato).

#### Art. 103.

Gli ufficiali di complemento del grado di tenente, capitano e maggiore, dichiarati idonei alla scelta per esperimento o per titoli, sono iscritti in altrettanti quadri di avanzamento a scelta quante sono le armi e corpi ai quali appartengono e sono promossi al grado superiore non appena vengono a trovarsi compresi nella frazione di ruolo a volta a volta fissata dal Ministero e nella proporzione di uno a scelta ed uno ad anzianità, in ciascun ruolo.

(Approvato).

#### Art. 104.

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

(Approvato).

#### Art. 105.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se, appartenendo agli ufficiali di complemento, per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

(Approvato).

## CAPO VII.

*Delle disposizioni relative al tempo di guerra.*

## Art. 106.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, deve intendersi quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle sue Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

(Approvato).

## Art. 107.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi, di tutte le armi, corpi e servizi dell'Esercito, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.

(Approvato).

## Art. 108.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità di cui all'articolo 3;

b) le promozioni a scelta, per le quali il predetto articolo stabilisce esperimenti obbligatori, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) gli esami a scelta facoltativi, di cui al detto articolo, possono essere sospesi.

(Approvato).

## Art. 109.

Non si può far luogo a promozioni per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in territorio dichiarato in stato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

(Approvato).

## Art. 110.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente.

(Approvato).

## Art. 111.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga alla presente legge, salvi però i principi fondamentali ai quali essa è stata informata.

(Approvato).

## P A R T E II.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## CAPO I.

*Disposizioni per la graduale applicazione degli organici fissati dalla nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito.*

## Art. 112.

Per l'attuazione dell'assestamento iniziale delle carriere e per colmare le vacanze che nella prima applicazione della nuova legge di ordinamento si verranno a verificare in ciascun semestre nei gradi sotto indicati delle varie armi e corpi, in deroga alle disposizioni nel Capo II della Parte I e nell'articolo 15 della presente legge il ministro della guerra ha facoltà:

1°) Di limitare le promozioni ad *un minimo* corrispondente:

ad un mezzo delle vacanze, per i generali di brigata delle armi di artiglieria e del genio, fino al 31 dicembre 1926;

ad un quarto, per le vacanze esistenti nel grado di tenente colonnello di fanteria, artiglieria e genio e di capitano di artiglieria, fino al 31 dicembre 1927;

ad un quinto, per le vacanze esistenti nei gradi di maggiore e capitano del genio, fino al 30 giugno 1928;

2°) Di far compiere, semestralmente, agli ufficiali delle varie armi e corpi, gli esperimenti obbligatori come da articolo 3, fermo restando che gli esperimenti facoltativi per l'avanzamento a scelta, saranno effettuati annualmente, a norma di legge.

Tutte le altre vacanze che si manifesteranno nei ruoli, in conseguenza dell'applicazione della

nuova legge di ordinamento, saranno colmate applicando le norme di cui alla presente legge Parte I, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 113.

Il ministro della guerra ha l'obbligo di destinare, volta a volta, non meno di un quarto delle vacanze che si formeranno nei ruoli dei capitani di fanteria al riassorbimento delle eccedenze che si verificheranno nel grado stesso con l'attuazione del nuovo ordinamento, e di coprire la rimanente aliquota con promozioni di grado inferiore.

(Approvato).

Art. 114.

Agli effetti ed entro il termine massimo di cui all'articolo 112 il ministro della guerra ha facoltà di applicare, per ogni semestre, tutte le disposizioni che la presente legge stabilisce debbano trovare applicazione nell'anno (eccettuato quanto riguarda la scelta facoltativa per esame), considerando, a tutti gli effetti delle prescrizioni stesse, il semestre equivalente all'anno.

Però, per gli ufficiali che verranno presi in esame all'inizio del secondo semestre dell'anno solare, non saranno compilate altre note caratteristiche; essi saranno giudicati sulla base delle ultime note, le quali verranno ricompile solo nei casi previsti dal regolamento per la compilazione delle note stesse.

(Approvato).

Art. 115.

I colonnelli del Genio potranno essere promossi al grado superiore, in deroga dalle prescrizioni contenute nell'articolo 74, fino al 30 giugno 1928.

Fino alla stessa data i colonnelli di Stato Maggiore potranno essere promossi anche se abbiano tenuto un comando considerato corrispondente a quello di reggimento secondo le norme del Regolamento.

Il Ministero della guerra, sentita la Commissione centrale di avanzamento, ha facoltà di stabilire, non oltre il 30 giugno 1926, con

suo provvedimento da pubblicarsi sul giornale militare ufficiale, quali dei colonnelli delle varie armi che, per aver tenuto lodevolmente in guerra prima dell'armistizio il comando del reggimento o di unità corrispondente per un periodo di tempo inferiore ai due anni, siano giudicati già in possesso, per poter essere promossi, di un titolo equipollente a quello stabilito dall'art. 74.

(Approvato).

Art. 116.

I sottotenenti dei Reali carabinieri sono promossi al grado di tenente dopo tre anni di grado: per essi non esiste esclusione definitiva dall'avanzamento.

(Approvato).

CAPO II.

*Della scelta da concedere agli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore.*

Art. 117.

Per la sistemazione degli ufficiali che compirono due anni di corso della scuola di guerra e non poterono ultimarla a causa della guerra mondiale; di coloro che compirono i corsi di integrazione ed i successivi corsi regolari presso la detta scuola, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli 118 a 124.

Avranno diritto ai vantaggi derivanti dal servizio di Stato Maggiore per i futuri avanzamenti quegli ufficiali che abbiano compiuto con successo un corso pratico di Stato Maggiore e siano stati dichiarati idonei al servizio stesso qualora, in seguito al riordinamento del Corpo di Stato Maggiore che consegnerà all'applicazione della nuova legge di ordinamento, siano chiamati a farne parte.

GONZAGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONZAGA. È la prima volta questa che ho l'onore d'intervenire nella discussione pubblica da che faccio parte dell'Alta Camera; è pertanto doveroso che le mie prime parole siano

di omaggio all'eccelso nostro Presidente e di deferente saluto agli illustri colleghi.

Il mio discorso non sarà gran che più lungo dell'esordio.

Debbo dire che, dopo lo studio che nella Commissione Speciale è stato fatto accuratamente, di tutti questi progetti di legge, ho portato la mia attenzione su quello dell'avanzamento degli ufficiali e mi è sembrato che le disposizioni degli art. 117 e 124 della legge, per effetto della maggiore o minore larghezza degli organici delle varie armi possano dar luogo a scavalcamenti di un ufficiale meno anziano, o meno elevato in grado, rispetto ad altro più anziano o più elevato in grado, il quale abbia sostenuto le stesse prove di quello, cioè abbia percorso la scuola di guerra e sia poi entrato nel corpo, unico, di Stato maggiore;

Se così è, poichè ciò avrebbe, evidentemente, una grave ripercussione sul morale degli ufficiali scavalcati, io pregherei il ministro della guerra di volermi dire se e quali provvedimenti correttivi intenderebbe di prendere.

Che questo piccolo neo possa esservi in una legge di avanzamento, la mia esperienza cinquantenaria non me ne fa menomamente meravigliare, in quanto che ho assistito continuamente a modificazioni di leggi di avanzamento, appunto perchè tale legge è la più difficile, forse, da compilare fra tutte quelle che riguardano l'Esercito. Perciò questo mio breve dire non deve menomamente turbare il Senato in riguardo della bontà di questa e, soprattutto, delle altre leggi militari, le quali sono da favorevolmente votarsi colla piena coscienza di rendere un grande, vero e meritato servizio all'Esercito e al Paese.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Rispondo brevissimamente alle obiezioni dell'on. Gonzaga. Egli ha presente che nel provvedere con disposizioni di legge alla sistemazione di un numero veramente notevole di ufficiali che hanno fatto corsi di scuola di guerra interi, corsi d'integrazione o corsi provvisori ecc. ecc., ufficiali che si trovavano pertanto nelle più disparate condizioni di titoli e di preparazione, il compilatore della legge ha avuto un compito estremamente grave e com-

plicato; e soprattutto ci siamo trovati di fronte a questa situazione: di dover attribuire i vantaggi di carriera, e perciò il posto di ruolo, ad ufficiali che avevano frequentato corsi completi o non completi nel periodo anteriore alla legge, e provvedere poi per quelli che compiranno tali corsi in avvenire; abbiamo dovuto, per necessità di cose, determinare le aliquote di vantaggio, su basi diverse, e abbiamo assunto gli organici del 1923 per gli ufficiali che già compirono quei corsi, e i nuovi organici per quelli che li compiranno in avvenire, cioè sotto l'impero della nuova legge. E poichè gli organici della nuova legge di ordinamento sono notevolmente superiori a quelli del 1923, per conferire a tutti questi ufficiali aventi tutti lo stesso titolo, (giacchè si è considerata la scuola di guerra in qualunque condizione frequentata e compiuta, come titolo identico), un identico vantaggio, si sono attribuite aliquote diverse a seconda che diversa era la base su cui si operava il calcolo. Che cosa accade? Si preoccupa l'on. Gonzaga di questa eventualità: che un ufficiale il quale sia stato sistemato per avere già compiuto oggi i corsi della scuola di guerra, possa domani essere scavalcato da un ufficiale poco meno anziano di lui che compia quei corsi in avvenire, beneficiando così di una aliquota calcolata su basi diverse. Ora gli studi statistici da noi compiuti ci portano a escludere che questo caso si possa verificare. Ho avuto occasione di dire all'on. Gonzaga che gli scavalcamenti non sono esclusi dalla legge, e questo confermo, perchè nella legge non c'è un articolo che li escluda tassativamente e di proposito, questo inconveniente si potrà effettivamente verificare, ma in un campo diverso da quello di cui si occupa l'on. Gonzaga e cioè fra i 450 ufficiali che andiamo a sistemare rispetto a coloro che già presentemente sono in Stato Maggiore.

Per questo secondo problema avevamo progettato un articolo con cui volevamo di proposito evitare gli scavalcamenti onde trattasi; ma ci è parso, di fronte alle precedenti e non simpatiche discussioni a cui questo problema aveva dato luogo in passato, che convenisse rinunciarvi.

Comunque, se dovessero in avvenire, nell'applicazione della legge, verificarsi anomalie, questa come qualsiasi altra (e mi riferisco a

quanto già ebbi a dire all'on. Dallolio), il Ministero della guerra ha non solo la facoltà, ma l'obbligo di vigilare a che esse anomalie siano tempestivamente evitate o corrette.

È questo il compito quotidiano di chi è al Governo.

Io ritengo che l'onorevole senatore Gonzaga potrà essere tranquillo, perchè, ripeto, se anomalie si verificheranno, esse saranno tempestivamente segnalate e corrette.

GONZAGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONZAGA. Prendo atto con piacere delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario alla guerra, che cioè: qualora il fatto da me segnalato potesse verificarsi, il ministro provvederebbe tempestivamente ad impedirlo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 117. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 118.

Agli ufficiali di cui all'articolo 1 del Regio decreto n. 1719 del 7 dicembre 1916 che, in base all'applicazione del decreto stesso non furono trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore è concesso un vantaggio (con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data in cui con Regio decreto fu ordinata la chiusura della Scuola di guerra) pari a un ventesimo dell'organico (considerato alla data stessa) vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto occupato sul ruolo, sempre alla data predetta, da ogni singolo ufficiale. Qualora nell'effettuare detto spostamento, si debba passare dal ruolo dei tenenti a quello dei capitani, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

A quelli invece che ottennero il trasferimento in Stato Maggiore non è concesso vantaggio alcuno, per il titolo della Scuola di guerra.

I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori alla presente legge, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni predette.

(Approvato).

#### Art. 119.

Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra nel dopo guerra, col grado di capitano, è concesso un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923; vantaggio che sarà aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni singolo ufficiale, per la fanteria;

un quindicesimo, come sopra è detto, aumentato dal 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare lo spostamento predetto si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

(Approvato).

#### Art. 120.

Agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che furono trasferiti in Stato Maggiore:

1°) Se con lo spostamento di cui a detto articolo rimangono nel ruolo dei capitani: è concesso — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio, pari ad:

un ventesimo dell'organico di capitano, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il nuovo posto di ruolo dell'ufficiale, per la fanteria:

un trentesimo, come sopra è detto, aumentato del 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare gli spostamenti predetti, si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

2°) Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente gli ufficiali sono passati nel ruolo dei maggiori, è concesso, con le stesse norme, un altro vantaggio pari ad un quarantesimo dell'organico dei maggiori sulla base

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1926

dell'ordinamento gennaio 1923, aumentato del 6 per cento, come sopra è detto, per gli ufficiali di tutte le armi.

(Approvato).

Art. 121.

Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra col grado di maggiore è concesso un vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad :

un ottavo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sarà aumentato del dodici per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale di fanteria e cavalleria ;

un decimo, come sopra è detto, aumentato del sei per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

Quando nel calcolare gli spostamenti si debba passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

(Approvato).

Art. 122.

Agli ufficiali di cui al precedente articolo, dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore quando rivestivano il grado di maggiore :

1°) Se con lo spostamento di cui al predetto articolo rimangono nel ruolo dei maggiori, è concesso, con spostamento di posti sul ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio pari ad :

un decimo del rispettivo ruolo, come da ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sarà aumentato del dodici per cento del nuovo numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale di fanteria e cavalleria ;

un dodicesimo, come sopra è detto, aumentato del sei per cento per gli ufficiali di artiglieria e del genio.

Se nell'effettuare gli spostamenti si debba passare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

2°) Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente, passano nel ruolo dei tenenti colonnelli, è concesso un altro vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, pari ad :

un dodicesimo dell'organico del rispettivo grado sulla base dell'organico gennaio 1923, vantaggio aumentato del tre per cento del numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale, se di fanteria e cavalleria ;

un quindicesimo, come sopra è detto, aumentato del due per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

(Approvato).

Art. 123.

Ai tenenti colonnelli che ultimarono, con tal grado, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, è concesso il solo vantaggio derivante dall'aver compiuta la Scuola.

Detto vantaggio è concesso in misura pari ad un ventesimo del rispettivo ruolo organico, come da ordinamento gennaio 1923, mediante spostamento sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, vantaggio che sarà aumentato del due per cento del numero di ruolo dell'ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nell'effettuare detti spostamenti si dovesse passare dal ruolo dei tenenti colonnelli a quello dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa di detto ruolo, senza diritto ad ulteriore vantaggio quando potrà conseguire la promozione al grado superiore.

(Approvato).

Art. 124.

Agli ufficiali che frequentano attualmente la Scuola di guerra ed a quelli che la frequenteranno successivamente, sino a quando non usciranno dalla Scuola stessa coloro che vi saranno ammessi col grado di tenente, sarà concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta :

1°) Se capitani : un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio

che sarà aumentato dell'otto per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale, a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un quinto.

2°) Se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato del sei per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli non sarà effettuata riduzione alcuna.

3°) Se tenenti colonnelli: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quarantesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel concedere detto spostamento, si dovesse passare nel ruolo dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli, senza diritto ad ulteriore vantaggio al momento della promozione.

Per l'eventuale trasferimento nel Corpo di Stato maggiore degli ufficiali di cui ai comma 1°, 2° e 3° si applicheranno le prescrizioni di cui alla Parte I della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 125.

Qualora nel calcolare i vantaggi di cui agli articoli 118 a 124 si debbano spostare due o più ufficiali che si seguono immediatamente, in modo che a spostamento effettuato continuerebbero a formare gruppo compatto, sarà concesso il vantaggio totale solamente al più anziano e gli altri lo seguiranno intervallati di tre posti ciascuno.

(Approvato).

#### Art. 126.

Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli 118 a 124 si passerà da un grado all'altro, l'ufficiale, qualora non abbia già conseguita la promozione per altro titolo, sarà promosso al grado superiore, non appena si verifichi una vacanza nel ruolo. Gli sarà però assegnato il posto di ruolo e la data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

(Approvato).

#### Art. 127.

Per la sistemazione degli ufficiali di cui al Capo II delle disposizioni transitorie, il ministro della guerra riceverà le necessarie proposte, per ogni singolo caso, da una Commissione che sarà nominata dal ministro stesso.

Avverso alle decisioni del ministro, circa la predetta sistemazione, non è ammesso ricorso o gravame alcuno.

(Approvato).

#### CAPO III.

*Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.*

#### Art. 128.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

#### CAPO IV.

*Degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.*

#### Art. 129.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato,

avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osserveranno le disposizioni della presente legge;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento quando lo acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli, e non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore;

c) che essi vengono presi in esame, agli effetti dell'avanzamento, quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in più ed all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della guerra per la presa in esame degli ufficiali delle varie armi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di eguale anzianità del ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti negli speciali ruoli di cui all'articolo 98 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

(Approvato).

#### CAPO. V.

##### *Disposizioni varie.*

#### Art. 130.

È data facoltà al ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

#### Art. 131.

Tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, rimangono in vigore le relative disposizioni di cui alle leggi del 1896, n. 254, e del 1913, n. 601, con le successive aggiunte e varianti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia Marina e della Regia aeronautica » (Numero 382).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 382: « Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

### TITOLO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica si distinguono in:

- a) ufficiali in servizio permanente;
- b) ufficiali in congedo.

Gli ufficiali in congedo si suddividono alla loro volta in quattro categorie:

- 1<sup>a</sup>) complemento;
- 2<sup>a</sup>) ausiliaria;
- 3<sup>a</sup>) congedo provvisorio;
- 4<sup>a</sup>) riserva.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il grado è dato con decreto Reale, ed è rappresentato dai rispettivi distintivi.

Il grado è indipendente dall'impiego.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

(Approvato).

## Art. 3.

Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 39° anno di età.

L'ufficiale, provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite d'età stabilito per detto servizio.

(Approvato).

## TITOLO II.

## DEL GRADO.

## CAPO I.

*Nomina ad ufficiale.*

## Art. 4.

Per la nomina ad ufficiale occorre, oltre al possesso dei requisiti fisici, morali ed intellettuali prescritti da apposite disposizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle disposizioni anzidette.

(Approvato).

## CAPO II.

*Dell'anzianità di grado.*SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

## Art. 5.

L'anzianità è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salvo le modificazioni apportate ai termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica dell'ufficiale nei ruoli del grado, e ne determina il posto tra i colleghi.

(Approvato).

SEZIONE II. — *Computo dell'anzianità.*

## Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione,

quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(Approvato).

## Art. 7:

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi tassativamente preveduti e diversamente regolati dalla legge.

(Approvato).

## Art. 8.

A parità di data di nomina, l'anzianità è determinata dalla graduatoria derivante dalla classificazione ottenuta alla uscita dal corso di reclutamento.

A parità di classificazione, l'anzianità è determinata dalla età. A parità anche di età e determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito: ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

(Approvato).

## Art. 9.

Per determinare l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, si applica la norma di cui al precedente articolo.

A parità di età, si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

In tal grado, però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità.

(Approvato).

## Art. 10.

Per gli ufficiali della Regia aeronautica l'anzianità relativa, a parità di data di nomina,

è determinata colle norme vigenti per il reclutamento dei detti ufficiali.

(Approvato).

Art. 11.

È computato nell'anzianità il tempo passato in disponibilità ed in aspettativa tranne, per l'aspettativa per motivi privati, le deduzioni prescritte dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 12.

L'ufficiale perde nel ruolo organico un numero di posti commisurato al tempo in cui sia stato :

1°) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese ;

2°) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale ;

3°) sospeso dall'impiego ;

4°) in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

(Approvato).

SEZIONE III. — *Ruoli d'anzianità.*

Art. 13.

Gli ufficiali sono iscritti per grado in singoli ruoli di anzianità per categoria secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

(Approvato).

Art. 14.

Non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvò i casi tassativamente specificati dalla legge per reclutamento o per cambio di categoria.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

(Approvato).

- CAPO III.

*Disposizioni speciali pei carabinieri reali.*

SEZIONE I. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 15.

I tenenti dei carabinieri reali provenienti da altre armi assumono l'anzianità determinata dalla data di trasferimento nella nuova arma.

I tenenti dei carabinieri reali ritrasferiti nell'arma di provenienza riprendono l'anzianità originaria.

(Approvato).

Art. 16.

L'anzianità relativa dei tenenti dei carabinieri reali trasferiti nell'arma con la stessa data è determinata dall'anzianità che avevano nell'arma di provenienza ed, a parità di essa, nei modi stabiliti dall'articolo 9.

(Approvato).

SEZIONE II.

*Ritrasferimento nell'arma di provenienza.*

Art. 17.

Entro due anni dal trasferimento nell'arma, non compreso in questo termine il tempo eventualmente passato in aspettativa, i tenenti dei carabinieri reali provenienti dalle altre armi possono essere ritrasferiti nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

Nel detto termine di tempo non s'intende compreso il servizio prestato nello squadrone carabinieri guardie del Re.

(Approvato).

TITOLO III.

DELL'IMPIEGO.

CAPO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 18.

Soltanto l'ufficiale in servizio permanente è provvisto d'impiego.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Con l'impiego non è compatibile l'esercizio di nessun'altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

(Approvato).

#### Art. 19.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente, in rapporto all'impiego sono :

- a) il servizio effettivo ;
- b) la disponibilità ;
- c) l'aspettativa ;
- d) la sospensione dall'impiego.

(Approvato).

### CAPO II.

#### *Del servizio effettivo.*

#### Art. 20.

L'ufficiale in servizio effettivo può essere :

- a) nei quadri organici ;
- b) fuori quadro per incarichi speciali o missioni.

(Approvato).

### CAPO III.

#### *Della disponibilità.*

#### Art. 21.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale esonerato d'autorità dal servizio effettivo a tempo indeterminato, con possibilità di richiamo, ed è propria degli ufficiali generali e dei colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio del Regio Esercito e degli ufficiali di grado e di carica corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

(Approvato).

#### Art. 22.

Il collocamento in disponibilità e il richiamo in servizio effettivo hanno luogo con decreto Reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

### CAPO IV.

#### *Dell'aspettativa.*

#### Art. 23.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause :

- a) riduzione di quadri ;
- b) prigionia di guerra ;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio ;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio ;
- e) motivi privati.

È disposta a domanda o d'autorità per le cause a), c), d) ; di diritto per la causa b) ; soltanto a domanda per la causa e).

Le cause indicate alle lettere c) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento ; quella della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.

(Approvato).

#### Art. 24.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali iscritti sul quadro d'avanzamento non potranno esservi collocati che a domanda.

(Approvato).

#### Art. 25.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(Approvato).

#### Art. 26.

L'accettazione della domanda d'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio insindacabile del Ministro.

(Approvato).

## Art. 27.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

(Approvato).

## Art. 28.

L'aspettativa decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di collocamento, quando non sia altrimenti stabilito dal decreto stesso.

(Approvato).

## Art. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

La durata dell'aspettativa per motivi privati, non può essere inferiore a quattro mesi e sarà indicata nel relativo decreto.

(Approvato).

## Art. 30.

Per il richiamo in servizio effettivo gli ufficiali in aspettativa hanno diritto a due terzi dei posti, che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi in ordine :

a) di decorrenza dell'aspettativa o di ritorno dalla prigionia di guerra, e, a parità di data, di anzianità : gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e per prigionia di guerra;

b) di ricupero dell'idoneità incondizionata al servizio : gli ufficiali in aspettativa per infermità, con precedenza, a parità di data, per chi era affetto da infermità provenienti da cause di servizio ;

c) di scadenza dell'aspettativa : gli ufficiali in aspettativa per motivi privati, e d'anzianità a parità di data.

(Approvato).

## Art. 31.

Gli ufficiali, ai quali per ragione d'anzianità spetti l'iscrizione nel quadro d'avanzamento, debbono, se idonei al servizio e salva ad essi la facoltà di rinunciare all'avanzamento, essere

richiamati immediatamente in servizio effettivo ; e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

## Art. 32.

Trascorso il termine massimo d'aspettativa l'ufficiale dev'essere immediatamente richiamato in servizio effettivo ; e, ove manchi il posto, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente ad accertamenti sanitari e l'ufficiale non idoneo viene collocato a riposo o in riforma o dispensato dal servizio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo, in relazione alla durata dei suoi servizi e in conformità alle leggi.

(Approvato).

## Art. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

(Approvato).

## Art. 34.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(Approvato).

## Art. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono fatti con decreto ministeriale.

(Approvato).

## CAPO V.

*Cessazione dal servizio permanente.*

## Art. 36.

Ai marescialli d'Italia, ai Grandi ammiragli ai generali d'esercito ed agli ammiragli non viene applicato alcun limite di età.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nelle seguenti tabelle, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

REGIO ESERCITO.

GRADO	S. M. Generale Reali carabinieri Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	Ruolo tecnico, artiglieria, corpo sanitario (e farmacisti) commissariato (e sussistenza) amministr. veterinari
Generale di armata . . .	68	—
Generale di corpo d'armata . . . . .	66	—
Generale di Divisione e Generale di divisione Comandante in 2ª dei carabinieri Reali . . .	64	—
Tenente generale di artiglieria, medico e commissario . . . . .	—	66
Generale di brigata e Generale di brigata Comandante di gruppo dei carabinieri Reali . . .	62	—
Maggiore generale di artiglieria, medico e commissario . . . . .	—	63
Colonnello . . . . .	58	62
Tenente colonnello . . .	56	58
Maggiore. . . . .	53	56
Capitano . . . . .	50	53
Tenente . . . . .	48	50

Per il colonnello farmacista il limite di età è di anni 60.

I sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, gli uni al compimento del 60° anno di età e gli altri del 55° salva a questi ultimi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora sianvi posti disponibili.

REGIA MARINA.

*Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore generale e Ufficiali per la direzione macchine.*

Vice ammiraglio d'armata, vice ammiraglio di squadra e tenente generale ispettore per la direzione macchine . . . . .	65
Contrammiraglio di divisione e contrammiraglio ; generale vice ispettore e generale per la direzione macchine . . . . .	60
Capitano vascello e colonnello per la direzione macchine . . . . .	55
Capitano fregata e tenente colonnello per la direzione macchine . . . . .	52
Capitano di corvetta e maggiore per la direzione macchine . . . . .	50
Ufficiali inferiori . . . . .	45

*Genio navale, medici e commissari.*

Tenente generale ispettore, generale vice ispettore e generale del Genio navale ; generale capo e generale medico ; generale capo e generale commissario . . . . .	65
Colonnello . . . . .	60
Tenente colonnello . . . . .	55
Maggiore . . . . .	52
Ufficiali inferiori . . . . .	50

*Capitanerie di porto.*

Generale capo e generale . . . . .	67
Colonnello . . . . .	62
Tenente colonnello . . . . .	57
Maggiore . . . . .	54
Ufficiali inferiori . . . . .	52

*Ufficiali farmacisti.*

Tenente colonnello . . . . .	58
Maggiore . . . . .	56
Ufficiali inferiori . . . . .	53

*Ufficiali C. R. E.*

Capitano . . . . .	} 58
Tenente . . . . .	
Sottotenente . . . . .	

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1926

## REGIA AERONAUTICA.

GRADI	Arma aeronautica			Motoristi, Montatori, Armieri, Artefici, Radioelettricisti, Radioaerologi, Fotografi, Automobilisti, Assistenti del Genio Aeronautico, di Amministr., Stazionari.
	Genio aeronautico	Commissariato aeronautico	Commissariato aeronautico	
Generale di squadra aerea e corrispondenti.	55	—	—	—
Generale di Divisione aerea e corrispondenti.	54	58	—	—
Generale di brigata aerea e corrispondenti . .	53	58	65	—
Colonnelli . . . . .	51	55	58	—
Tenenti Colonnelli . . .	48	53	54	—
Maggiori . . . . .	46	48	52	—
Capitani . . . . .	43	45	48	58
Tenenti . . . . .	40	45	48	58
Sottotenenti . . . . .				

(Approvato).

## Art. 37.

Agli ufficiali iscritti nei quadri d'avanzamento, i quali, in ordine d'iscrizione nei medesimi vengano investiti, con decreto Reale, delle funzioni nel grado superiore, e a quelli a cui spetti la promozione a posti già vacanti, si applica il limite di età prescritto pel grado superiore.

(Approvato).

## Art. 38.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è collocato a riposo. Qualora non abbia raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, è collocato, in attesa di raggiungere tale limite, in congedo provvisorio.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione sarà dispensato dal servizio permanente e gli verrà corrisposta una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

In ogni caso l'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli entro un mese dalla data del giudizio che lo riguarda e considerato temporaneamente trattenuto in servizio per

un periodo di tempo eguale alla licenza spettantegli in un biennio.

Se sarà giudicato idoneo agli uffici della riserva, sarà iscritto nei relativi ruoli; altrimenti conserverà soltanto il grado con la relativa uniforme.

(Approvato).

## Art. 39.

L'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento è collocato in ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuto in tale posizione fino a che abbia raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il proprio grado, sempre però per non più di otto anni.

All'ufficiale escluso definitivamente dallo avanzamento che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 38.

In ambedue i casi all'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento sarà fatto il trattamento previsto dal 3° comma del citato articolo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, a domanda, all'ufficiale, dal grado di capitano o di tenente di vascello in poi, che si trovi compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, salvo il caso in cui la domanda sia determinata da temporanea infermità.

(Approvato).

## Art. 40.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le leggi vigenti.

L'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri, se si tratti di generali di armata o di Corpo di armata o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;

b) al parere favorevole delle competenti Commissioni od autorità previste dalle vigenti

leggi per l'accertamento della idoneità allo avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio Esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

(Approvato).

#### Art. 41.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza sovrano assenso o unione matrimoniale con il solo rito religioso, è dispensato dal servizio permanente.

(Approvato).

#### Art. 42.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio permanente anche a domanda. La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

(Approvato).

#### Art. 43.

Il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e la dispensa dal servizio permanente sono attuati con decreto Reale, nel quale è indicata la causa del provvedimento.

(Approvato).

### TITOLO IV.

#### OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

#### Art. 44.

L'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente, il quale sia ancora vincolato da obblighi di servizio militare o sia provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, viene iscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali in congedo che, ai termini di legge, gli compete a seconda dell'età e dell'idoneità.

Può esservi iscritto, a domanda, anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente che, pur non avendo più obblighi di servizio militare, abbia ancora l'idoneità necessaria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 53.

(Approvato).

#### Art. 45.

Rispetto agli obblighi di servizio, l'ufficiale in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo temporaneo;
- c) in congedo assoluto.

(Approvato).

#### Art. 46.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Governo, per essere all'occorrenza, a seconda della sua attitudine, chiamato a prestare servizi per i quali non siano negli ordinamenti militari stabiliti appositi personali, o altri servizi specificati dai regolamenti.

(Approvato).

#### Art. 47.

Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme;

a 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;

a 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;

a 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;

a 68 anni, se colonnelli;

a 66 anni, se tenenti colonnelli;

a 65 anni, se maggiori;

a 62 anni, se capitani;

a 60 anni, se subalterni.

e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

(Approvato).

#### Art. 48.

L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

(Approvato).

## Art. 49.

L'ufficiale di complemento può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in qualsiasi circostanza, e per qualunque tempo e, a sua domanda, anche senza assegni.

(Approvato).

## Art. 50.

Le chiamate collettive in servizio con la classe di nascita ed il rispettivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale non nominativa; negli altri casi con decreto ministeriale nominativo.

(Approvato).

## Art. 51.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e passano in congedo assoluto, conservando il grado con la relativa uniforme:

gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

- a 58 anni di età se ufficiali superiori;
- a 52 anni di età se capitani;
- a 50 anni di età se subalterni.

Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare quando abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo nell'articolo 36 per la cessazione dal servizio effettivo. Essi potranno, su domanda, essere iscritti sui quadri onorari.

Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di età o per motivi di idoneità fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere iscritti col grado rispettivo nella riserva.

(Approvato).

## Art. 52.

Gli ufficiali di riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

(Approvato).

## Art. 53.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto dopo aver

compiuto i limiti di età stabiliti dal precedente articolo 47.

(Approvato).

## Art. 54.

L'ufficiale che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 51 e 53 sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare passa in congedo assoluto.

(Approvato).

## Art. 55.

L'ufficiale in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

(Approvato).

## Art. 56.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari all'uopo stabilite dagli appositi regolamenti.

(Approvato).

## TITOLO V.

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

## Art. 57.

Qualunque militare può essere nominato sottotenente per merito di guerra, purchè abbia compiuto il 18° anno d'età.

(Approvato).

## Art. 58.

Tutti gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

(Approvato).

## Art. 59.

Gli ufficiali di complemento concorrono, con quelli in servizio attivo permanente, a disimpegnare qualsiasi servizio militare.

(Approvato).

## Art. 60.

Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati che previo loro consenso.

(Approvato).

## Art. 61.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 36, 37, 47, 51, 53 della presente legge.

(Approvato).

## TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PEI CARABINIERI REALI  
RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

## Art. 62.

I sottotenenti di complemento dei carabinieri Reali possono essere tratti anche dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa che soddisfino alle condizioni di idoneità da determinarsi dal Ministro.

(Approvato).

## Art. 63.

I subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, esclusi quelli provenienti dai sottufficiali congedati, possono essere trasferiti, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento dei carabinieri Reali, qualora ne abbiano ottenuta la designazione fin dal tempo di pace in base a norme da determinarsi dal Ministro.

(Approvato).

## TITOLO VI.

## DISCIPLINA.

## CAPO I.

*Della sospensione dall'impiego.*

## Art. 64.

La sospensione dall'impiego è di carattere penale e disciplinare o precauzionale.

(Approvato).

## Art. 65.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 71 e salvo le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione, alla detenzione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego.

(Approvato).

## Art. 66.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e la gravità di essi lo consigli, egli può essere senz'altro sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento dovrà essere adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però dal procedimento penale emergano fatti o circostanze che lo rendano passibile di punizione, l'ufficiale dovrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

La stessa norma vale anche nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere per difetto o desistenza di istanza privata.

(Approvato).

## Art. 67.

Nel caso di sospensione precauzionale di cui al primo comma dell'articolo 66 il procedimento disciplinare dovrà essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

Ove però tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine l'ufficiale potrà essere confermato nella sospensione.

(Approvato).

## Art. 68.

La durata della sospensione disciplinare non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici e sarà indicata nel decreto con cui viene inflitta.

(Approvato).

## Art. 69.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 70.

Qualora alla scadenza della sospensione il posto dell'ufficiale sia occupato, questi viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri in attesa del primo posto che si renda vacante.

(Approvato).

## CAPO II.

*Della perdita del grado.*

## Art. 71.

Il grado si perde per una delle cause seguenti :

a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge ;

b) dimissioni d'autorità :

1°) per interdizione civile ;

2°) per irreperibilità ;

3°) per posizione sociale incompatibile con lo stato d'ufficiale ;

c) cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica ;

d) perdita della cittadinanza ;

e) rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina ;

f) condanna :

1°) alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare ;

2°) ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 239 e 242 del Codice penale comune ;

3°) per delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 415 e 418 del Codice penale comune e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio ;

4°) ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai

pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

## Art. 72.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente si osservano le norme seguenti ;

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica tre mesi dopo l'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado quando, in seguito a domanda del Ministro competente il magistrato competente abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado ;

b) la perdita del grado si effettua con decreto Reale.

(Approvato).

## CAPO III.

*Del Consiglio di disciplina.*

## SEZIONE I. — Disposizioni generali.

## Art. 73.

L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiarare se, a suo avviso, egli sia *ancora meritevole di conservare il grado.*

(Approvato).

## Art. 74.

L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se : a) non gli siano stati prima comunicati personalmente o per il tra-

mite della autorità militare che lo ha in forza, gli addebiti mossigli e non sia stato invitato a preuder visione degli atti relativi; b) non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissatigli.

(Approvato).

#### Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta normalmente al Comandante del Corpo d'Armata, all'Alto Comandante marittimo o navale, al Comandante di zona aerea territoriale.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da Comandi diversi, o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione è riservata al Ministro.

(Approvato).

#### Art. 76.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal Ministro della guerra o della marina, o dell'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

(Approvato).

#### Art. 77.

Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente Comandante di corpo d'armata o Alto Comandante marittimo o navale o Comandante di zona aerea territoriale in ogni altro caso.

(Approvato).

#### Ordinamento.

#### Art. 78.

Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone dei cinque ufficiali in servizio effettivo, più anziani, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo ed aventi i gradi

indicati in apposite tabelle, che saranno annesse al regolamento.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ad ufficiali di uno o, se occorre, di più Comandi vicini.

A parità di anzianità assoluta fra ufficiali di arma diversa i componenti vengono designati secondo l'ordine di precedenza delle varie armi e dei varî corpi stabilito dalle leggi d'ordinamento.

Il presidente e almeno due membri debbono essere d'arma o corpo combattente.

L'ufficiale che abbia fatto parte di un Consiglio di disciplina non può essere nuovamente designato per tale incarico se non sono trascorsi almeno tre mesi.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli più anziani del grado prescritto dalle tabelle, osservate le norme di cui ai precedenti commi.

(Approvato).

#### Art. 79.

Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali o ammiragli, nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

In mancanza di generali od ammiragli, si ricorrerà ad ammiragli o generali del grado e dell'anzianità prescritta.

(Approvato).

#### Art. 80.

Qualora tenuto anche conto dei casi di esenzione e di esclusione di cui all'articolo 83 non siavi un ufficiale di pari grado più anziano di quello sottoposto a Consiglio, viene designato a far parte del Consiglio di disciplina l'ufficiale meno anziano del grado immediatamente superiore.

(Approvato).

#### Art. 81.

Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina,

alla Regia aeronautica, oppure a corpi d'armata, alti comandi marittimi o navali o zone aeree territoriali diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità.

(Approvato).

#### Art. 82.

Nei casi previsti dall'articolo 76 ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina, tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio definitivo viene quindi composto nel modo seguente :

a) se i gruppi sono due, il presidente ed il meno elevato in grado dei membri sono tratti da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri tre sono tratti dal secondo gruppo ;

b) se i gruppi son tre il membro meno elevato in grado è dato da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, il presidente è sorteggiato fra i due ufficiali più anziani degli altri due gruppi, e gli altri membri son tolti uno dal gruppo cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri due da quello che non ha dato il presidente.

(Approvato).

#### Art. 83.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina :

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica ;

b) il capo di Stato Maggiore Generale, e il Sottocapo di Stato Maggiore Generale, i Capi e Sottocapi di Stato Maggiore della Regia Marina e della Regia Aeronautica ed il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri reali ;

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi ;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica, allo Stato Maggiore del Regio esercito, agli uffici di Stato Maggiore della marina o dell'aeronautica, al Comando generale dell'Arma dei ca-

rabinieri Reali, alla Segreteria della Commissione suprema di difesa ;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari ;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato maggiore del Corpo d'armata o della divisione, del Comando in Capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in Capo dei dipartimenti marittimi o dei Comandi militari marittimi, o del Comando di zona aerea territoriale ;

g) parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente ;

h) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato ;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito ;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi ;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta per mancanze punibili con provvedimento di Stato.

(Approvato).

#### Art. 84.

L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se trovinsi in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo.

Sostituiti gli incompatibili, gli infermi, o impediti, con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità la autorità stessa porta a conoscenza dell'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina la composizione di questo, e l'ufficiale può una volta ricusare uno dei componenti senza indicarne il motivo.

Sostituito tale componente e costituito definitivamente il Consiglio l'autorità predetta procede alla sua convocazione.

(Approvato).

#### Art. 85.

È presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di grado più elevato o, a parità di

grado, il più anziano tra i suoi componenti, fermo restando il disposto del precedente articolo 84.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

(Approvato).

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per unità mobilitate all'estero o in colonia.*

Art. 86.

L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio Esercito, della Regia Aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di Comandi navali all'estero o presso truppe coloniali o comandi navali dislocati in Colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio, questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente Ministro.

(Approvato).

SEZIONE III. — *Procedura.*

Art. 87.

L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che v'è sottoposto, avvertendolo che egli può scegliersi un ufficiale che lo assista durante il procedimento.

L'ufficiale deve essere scelto fra quelli in servizio effettivo che prestano servizio nel Regno e deve essere di grado non superiore a quello del presidente e non inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

La predetta autorità rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione del Consiglio, e gli atti acquisiti dallo inquirente o dalle autorità gerarchiche, comprese le eventuali difese scritte dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, distinti, numerati e descritti in appositi indici, datati e sottoscritti dall'autorità che li ha raccolti.

(Approvato).

Art. 88.

Il presidente, fatta prendere conoscenza degli atti ai membri, fissa il giorno e l'ora della riu-

nione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata, con ordinanza motivata del presidente.

(Approvato).

Art. 89.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

(Approvato).

Art. 90.

Aperta la seduta il presidente richiama la attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro che, ai termini dell'articolo 73, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, per la tutela dell'integrità morale e disciplinare del Corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre l'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste, e data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta comprese le giustificazioni che l'ufficiale abbia già addotte.

Appena letto, ciascun atto viene ritirato dal presidente, che vi appone firma, bollo d'ufficio e data della seduta, e lo contrassegna nell'indice.

Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'ufficiale appongono la loro firma all'indice degli atti.

(Approvato).

Art. 91.

Il presidente e i membri del Consiglio, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere all'ufficiale i chiarimenti che ritengono necessari sui fatti addebitatigli.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste non sono ammessi a fare nuove istanze nè ad esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma possono esporre ra-

gioni a difesa, le quali debbono anche risultare da un esposto scritto e firmato dall'ufficiale e dall'assistente, e che il presidente allega agli atti, dopo avervi apposto firma, bollo e data, ed averne fatto fare menzione nel verbale, e con postilla da lui firmata, datata e bollata in calce all'indice.

(Approvato).

#### Art. 92.

Udite le eventuali giustificazioni il presidente fa ritirare l'ufficiale e quello che lo assiste.

Qualora il Consiglio di disciplina ritenga non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorità che ne ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'articolo 73,

Il ..... è egli ancora meritevole di conservare il grado ?

La votazione è segreta, ed i componenti del Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianità.

Fatto lo spoglio, il presidente proclama l'esito della votazione e il conseguente parere del Consiglio ; il segretario li trascrive nel verbale, il quale è firmato seduta stante dai componenti del Consiglio.

Dopo di che il presidente dichiara sciolto il Consiglio e rimette gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al Ministro senza esprimere pareri.

(Approvato).

#### Art. 93.

Il Ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

(Approvato).

#### *Disposizioni finali e transitorie.*

#### Art. 94.

Sono abrogate le disposizioni relative alla aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio

1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

I gradi onorari concessi sono conservati *ad personam*.

(Approvato).

#### Art. 95.

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende la anzianità originaria, ma se desidera di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianità attribuitagli nell'arma dei carabinieri.

(Approvato).

#### Art. 96.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio è regolata dal Regio decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal Regio decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre-1925 per gli ufficiali della Regia marina.

(Approvato).

#### Art. 97.

I Consigli di disciplina, già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

(Approvato).

#### Art. 98.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono iscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e Corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere iscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzione.

Gli ufficiali iscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneità fisica, mediante decreto del Ministro della guerra di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 99.

Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad aver già raggiunto i nuovi limiti di età, o che li raggiungeranno entro il corrente 1926, pur non potendo più — a partire dalla data predetta o, rispettivamente, dal successivo raggiungimento dei detti limiti — aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926.

I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti soltanto dalla data della effettiva cessazione dal servizio degli ufficiali predetti.

Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla presente legge, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.

(Approvato).

Art. 100.

Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali della Arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianità sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneità al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni deciderà il ministro.

(Approvato).

Art. 101.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministero della guerra, di emanare, di concerto con quelli della marina e della aeronautica, speciali norme esecutive nella attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti » (N. 383).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti ».

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente :

- Gabinetto del ministro ;
- Ufficio coordinamento ;
- Ufficio dei generali ;
- Segreteria del sottosegretario ;
- Direzione generale personali civili e affari generali ;
- Direzione generale personale ufficiali ;
- Direzione generale leva, sottufficiali e truppa ;
- Direzione generale artiglieria e automobilismo ;
- Direzione generale del genio ;
- Direzione generale servizi logistici ;
- Direzione generale servizi amministrativi ;
- Direzione centrale di sanità militare ;
- Direzione del centro chimico militare ;
- Servizio ippico e veterinario ;
- Divisione educazione fisica, istruzione pre-militare e scuole militari.

Con decreto del ministro della guerra saranno

stabilite le attribuzioni particolari dei vari servizi ed uffici del Ministero.

Col 31 dicembre 1926 la Direzione generale dei servizi amministrativi sarà trasformata in Ispettorato generale amministrativo che verrà retto da un ispettore generale ed al cui ordinamento sarà provveduto con decreto del Ministro della guerra.

Fino al 31 dicembre 1926 una delle Direzioni generali sarà retta da un funzionario civile mediante incarico.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla tabella n. 52 allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è sostituita, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero della guerra, la tabella seguente:

Grado	Numero dei posti coperti da funzionari civili militari	
4° Direttori generali . . . . .	2	5 (a)
5° Ispettori generali . . . . .	6	—
6° Direttori capi divisione . . . . .	17	12
6° Ispettori superiori . . . . .	1	—
7° Capi sezione . . . . .	30	26
8° Consiglieri . . . . .	35 (b)	
9° Primi segretari . . . . .	59	—
10° Segretari . . . . .	61	—
11° Vice segretari . . . . .		

(a) Rimane ferma la disposizione di cui al Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1838.

(b) Di cui sei con funzioni di ispettore. I posti di capo sezione e di consigliere dovranno essere ridotti non oltre il 31 dicembre 1926 rispettivamente a 25 e 30.

#### UFFICIALI CHE NON RICOPRONO POSTI NEL RUOLO AMMINISTRATIVO.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello veterinario . . . . .	1
6° Colonnello chimico farmacista . . . . .	1
6° Colonnello medico . . . . .	1
6° Colonnello d'amministrazione . . . . .	1

7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi . . . . .	12
8° Maggiori delle varie armi e corpi . . . . .	
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi . . . . .	27 (a)
8° Maggiori delle varie armi e corpi . . . . .	
9° Capitani delle varie armi e corpi . . . . .	
9° Capitani delle varie armi e corpi . . . . .	100
10° e 11° Tenenti o sottotenenti delle varie armi e corpi . . . . .	2
10° e 11° Tenente o sottotenente dei carabinieri Reali . . . . .	1 (b)

(Approvato).

(a) Numero aumentabile sempre che all'aumento corrispondano altrettante vacanze negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.

(b) Richiamato dal congedo.

#### Art. 3.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore si compone di tre reparti:

1° reparto — che comprende gli uffici:

- a) operazioni (3 sezioni);
- b) difesa aerea (2 sezioni);
- c) addestramento (3 sezioni);
- d) situazione (6 sezioni);

2° reparto — che comprende gli uffici:

a) ordinamento e mobilitazione (4 sezioni);

b) personale di Stato Maggiore e bollettino di mobilitazione (2 sezioni);

- c) servizi (3 sezioni);
- d) trasporti (3 sezioni)

3° reparto — che comprende gli uffici:

- a) segreteria (2 sezioni);
- b) storico (5 sezioni);
- c) colonie (2 sezioni).

Dal 3° reparto dipende disciplinarmente una sezione amministrativa e contabilità distaccata dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

(Approvato).

#### Art. 4.

Presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore prestano servizio:

a) 3 generali di divisione o di brigata, con funzioni di direttori generali;

b) 12 colonnelli o tenenti colonnelli con funzioni di direttori capi divisione;

c) 35 tenenti colonnelli o maggiori con funzioni rispettivamente di capi sezione o consiglieri.

Tali ufficiali sono compresi negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera a) possono essere in parte eventualmente sostituiti da colonnelli anziani.

Prestano inoltre servizio allo Stato Maggiore del Regio esercito ufficiali delle varie Armi e Corpi compresi tra quelli previsti per il quadro organico del Ministero della guerra (ufficiali che non ricoprono posti nel ruolo amministrativo).

Con decreto del Ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari uffici dello Stato Maggiore.

(Approvato).

#### Art. 5.

I funzionari di grado non inferiore al 7° destinati presso i Comandi di Corpo d'armata e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali con funzioni di ispettori amministrativi territoriali, a senso del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2353, sono surrogati nel ruolo con le garanzie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Ai funzionari del grado 7°, destinati come sopra, è attribuito durante l'incarico il grado 6° della gerarchia.

L'indennità di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2353, sarà corrisposta soltanto ai funzionari destinati fuori di Roma.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al ministro della guerra di prescindere, per non oltre un biennio, dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo A), nonchè per le promozioni a non oltre dieci posti nel grado 7° del ruolo medesimo.

(Approvato).

#### Art. 7.

Alla tabella n. 56 allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita la seguente:

### PERSONALE DEI COMMISSARI DI LEVA

(GRUPPO B).

Commissari di leva, n. 140 (1).

#### Art. 8.

La tabella n. 57 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

### ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

#### PERSONALE CIVILE TECNICO.

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
6° Geodeta capo . . . . .	1
7° Ingegnere geografo superiore . . . . .	1
8° Ingegnere geografo principale . . . . .	1
9° Ingegneri geografi . . . . .	2
10° Ingegnere geografo aggiunto . . . . .	1

—

6

==

(Gruppo B).

8° Topografi capi . . . . .	17
9° Primi topografi . . . . .	24
10° Topografi . . . . .	} 30
11° Topografi aggiunti . . . . .	

—

71

==

(1) In detto numero sono compresi i 22 commissari di leva del ruolo ad esaurimento. Questi, a mano a mano che cesseranno dal servizio, dovranno, a norma delle disposizioni in vigore, essere sostituiti con altrettanti commissari di leva provenienti dagli ufficiali.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1926

8° Capi disegnatori tecnici principali	3
9° Capi disegnatori tecnici . . . . .	7
10° Disegnatori tecnici . . . . .	} 22
11° Disegnatori tecnici aggiunti . . . . .	
	—
	32
	==

(Approvato).

## Art. 9.

La tabella n. 58 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

PERSONALE TECNICO CIVILE  
D'ARTIGLIERIA

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
7° Specialisti tecnici capi . . . . .	2
8° Specialisti tecnici principali . . . . .	2
9° Specialisti tecnici . . . . .	3
10° Specialisti tecnici aggiunti . . . . .	3
	—
	10
	==

(Approvato).

## Art. 10.

La tabella n. 59 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

PERSONALE TECNICO CIVILE  
PER IL SERVIZIO CHIMICO MILITARE

Grado	Numero dei posti
7° Specialista tecnico capo . . . . .	1
8° Specialisti tecnici principali . . . . .	2
9° Specialisti tecnici . . . . .	2
10° Specialisti tecnici aggiunti . . . . .	2
	—
	7
	==

(Approvato).

## Art. 11.

La tabella n. 60 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

PERSONALE TECNICO CIVILE DEL GENIO  
E DEL COMMISSARIATO MILITARE

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
6° Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica	1
7° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica . . . . .	1
7° Ingegnere specialista per i servizi tecnici del Commissariato militare (1) . . . . .	1
8° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica . . . . .	1
9° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica . . . . .	2
	—
	6
	==

(Approvato).

## Art. 12.

La tabella n. 61 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

MAESTRI CIVILI  
DI SCHERMA E DI EDUCAZIONE FISICA

(Gruppo B).

Grado	Numero dei posti
10° Maestri di prima classe . . . . .	} 35
11° Maestri di seconda classe . . . . .	
	—

(1) Nella prima applicazione della presente legge, il posto di ingegnere specialista potrà essere conferito, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ed in deroga alle norme vigenti per il conferimento dei pubblici impieghi, a chi abbia prestato servizio come ingegnere tecnico specialista nei servizi di Commissariato militare.

In seguito il posto sarà conferito in base alle norme che saranno stabilite per decreto Reale.

I due maestri direttori, attualmente in servizio, continuano ad essere considerati come impiegati nel grado 9°.

(Approvato).

Art. 13.

La tabella n. 63 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue, per i personali appresso indicati:

CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO

(Gruppo B).

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici capi officina . . . . .	11
9° Primi capi tecnici . . . . .	29
10° Capitecnici . . . . .	60
11° Capitecnici aggiunti . . . . .	
	100

PERSONALE DEI DISEGNATORI TECNICI  
DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO

(Gruppo B).

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	12
9° Capi disegnatori tecnici . . . . .	30
10° Disegnatori tecnici . . . . .	52
11° Disegnatori tecnici aggiunti . . . . .	
	94

Art. 14.

Entro i limiti dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale d'ordine di cui alle tabelle nn. 55 e 65 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e fino al massimo rispettivamente di 100 e di 40 posti, potranno riassumersi e mantenersi in servizio con le norme di cui all'art. 21 del Regio decreto 15 gennaio 1923, n. 10, altrettanti sottufficiali collocati a riposo.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15.

In analogia a quanto è stabilito dall'art. 148 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al professore ordinario del ruolo ad esaurimento degli insegnanti dell'Amministrazione militare, incaricato dell'insegnamento della geometria analitica proiettiva presso la Regia Accademia militare di artiglieria e genio, è conferito il grado 6°.

(Approvato).

Art. 16.

Ai commissari di leva provenienti dagli ufficiali, nominati prima del 1° gennaio 1925, non è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1216, rimanendo per essi in vigore quanto è disposto dall'articolo 19 del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309, senza però che, per effetto degli aumenti di stipendio di cui all'articolo stesso, possano oltrepassare, in nessun caso, gli assegni di colonnello.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato » (N. 384).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato ».

Art. 1.

Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermità comunque produttrici di minorazione fisica o psi-

chica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nel praticare l'istruttoria, si avvarrà per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, che visiterà sempre direttamente l'interessato; quindi esprimerà il proprio parere in merito, trasmettendo l'incartamento all'ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Commissione medico-ospedaliera, di cui al precedente art. 1, sarà formata dal direttore dell'ospedale militare o da un ufficiale superiore medico da lui delegato, assistito da due ufficiali medici di cui uno versato nella specialità che riguarda il caso in esame. Detta Commissione ha facoltà di richiedere al Corpo od ufficio interessato o di compiere direttamente quei supplementi d'istruttoria e quegli ulteriori accertamenti sanitari diretti, che ritenga opportuno per stabilire il rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio allegate quali cause di essa, nonchè l'assegnazione della categoria di infermità.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le attribuzioni che a senso del titolo II del regolamento sulle pensioni approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato dal Regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, sono ora devolute ai Consigli d'amministrazione ed alle autorità che ne fanno le veci, nonchè quelle devolute al direttore di sanità del Corpo d'armata, restano assorbite, per quanto riguarda i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, dalla predetta Commissione tecnica ospedaliera, la quale compilerà per ciascun caso un processo verbale, concludendo nei

termini stabiliti dall'art. 34 dello stesso regolamento pensioni. Tale processo verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, sarà conservato nell'archivio dell'ospedale, insieme ai documenti giustificativi, e delle relative conclusioni verrà data partecipazione all'interessato.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona. In tal caso la pratica verrà deferita ad una Commissione formata dal generale medico ispettore, dal suo segretario e da un ufficiale medico superiore all'uopo prescelto. Potrà inoltre intervenire, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Ugual provvedimento sarà applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso l'Ispettorato di zona, per delegazione del ministro della guerra e previa visita diretta, ove lo creda, emetterà la propria determinazione, la quale sarà a tutti gli effetti definitiva; salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per i personali del Regio esercito nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali presso gli ospedali militari ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; tuttavia dette visite saranno eseguite dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 1 della presente legge. Le attribuzioni in materia oggi spettanti ai direttori di sanità di Corpo d'armata ed alla Direzione centrale di sanità militare saranno devolute alla Commissione presso l'Ispettorato di sanità di zona, di cui all'art. 5 della presente legge, che emetterà il suo giudizio, previa occorrendo visita diretta.

(Approvato).

## Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è eseguita nelle forme prescritte all'articolo 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; il processo verbale sarà compilato presso la direzione di sanità od ospedale del Comando militare marittimo competente per giurisdizione secondo gli articoli 3 e 4 della presente legge.

È istituito presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina un Ispettorato retto dal Generale medico, assistito da una Commissione composta secondo le norme del Regolamento, alla quale sono attribuite, in caso di gravame di cui all'articolo 5 della presente legge, tutte le funzioni e le facoltà spettanti alla Commissione presso l'Ispettorato di zona.

(Approvato).

## Art. 8.

Per i personali civili e militari ed operai della Regia aeronautica, la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è compiuta a cura del comandante del rispettivo reparto o capo d'ufficio; la funzione della Commissione ospedaliera è esercitata in modo analogo a quella dell'Esercito dagli Istituti medico-legali per l'aeronautica, di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879; la funzione della Commissione di seconda istanza è devoluta alla Commissione di appello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 dello stesso Regio decreto-legge.

(Approvato).

## Art. 9.

Per i militari appartenenti alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie forestali ed a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori, l'istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio verrà compiuta a cura del rispettivo Comandante di legione o Capo di servizio e per le ulteriori decisioni funzioneranno gli stessi or-

gani stabiliti dalla presente legge per i militari del Regio esercito.

(Approvato).

## Art. 10.

Per tutti i restanti personali statali dipendenti dai vari Ministeri, continueranno a rimanere in vigore le procedure del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e successive modificazioni, salvo al Governo del Re di estendere con Regio decreto anche ai suddetti personali le norme della presente legge.

(Approvato).

## Art. 11.

Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra è istituito un Collegio medico-legale composto da un Generale medico e da quattro ufficiali medici superiori del Regio esercito o della Regia marina, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo, o tra i professori universitari che abbiano prestato servizio durante la guerra pur non appartenendo alle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina, chirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria e neuropatologia. La nomina dei membri del Collegio è fatta per decreto reale su proposta del ministro della guerra di concerto con quello della marina.

Il Presidente del Collegio medico-legale potrà richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo e dovrà farlo quando l'interessato lo richieda.

La scelta dello specialista sarà fatta dal Presidente del Collegio medico.

Potrà essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio. L'ufficio di segretario del Collegio sarà affidato ad un maggiore o capitano medico in servizio permanente del Regio esercito.

(Approvato).

## Art. 12.

Il Collegio medico legale di cui al precedente articolo 11 sostituirà quello istituito con l'ar-

articolo 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, e ne disimpegnerà le attribuzioni in quanto compatibili con la presente legge; darà pareri medico-legali ed eseguirà visite dirette ordinate dal Ministero della guerra, dalla Procura generale presso la Corte dei conti e dalla Corte stessa.

(Approvato).

#### Art. 13.

La procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV e le Divisioni pensioni della Corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al Collegio medico-legale istituito col precedente art. 11, qualora reputassero necessario un ulteriore parere medico-legale od una ulteriore visita diretta del richiedente la pensione.

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. L'articolo 13 della legge sulle nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato dispone che « la procura generale presso la Corte dei Conti, la Sezione 4ª e le Divisioni Pensioni della Corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al collegio medico-legale istituito col precedente art. 11 ». La disposizione riguarda unicamente la Sezione 4ª, e non i ricorsi che devono essere risolti dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti contro la avvenuta liquidazione, perchè mentre quando si tratta di liquidare le pensioni è naturale che si ricorra a questo Collegio medico, quando invece si ricorre alle Sezioni Unite, deve essere libero alla Procura Generale ed alle Sezioni Unite di assumere informazioni anche a quelle altre fonti che credono più opportune, perchè altrimenti sarebbe sempre lo stesso giudice medico-legale che darebbe il suo parere. Desidero che questo punto sia chiarito, e che ciò risulti dagli atti della discussione.

CAVALLERO, *sottosegretario per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario alla guerra*. Quanto ha asserito l'onorevole Peano è pacifico. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 13.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 14.

Il Governo del Re avrà facoltà di emanare il regolamento e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà effetto dal 1º luglio 1926.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Disposizioni relative alla istituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza » (Numero 385).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni relative alla istituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza ».

#### Art. 1.

Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 617, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda assicurata

con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli guarentiti dallo Stato nella seguente misura:

di lire 7000 nominali per il grado di sottotenente;

di lire 4500 nominali per il grado di tenente;

di lire 3000 nominali per il grado di capitano;

di lire 1500 nominali per il grado di maggiore;

o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina e per gli ufficiali dei ruoli specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a lire 3000 nominali.

(Approvato).

#### Art. 2.

La dotè della sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 3.

Durante il matrimonio il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del Codice civile.

(Approvato).

#### Art. 4.

La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge; e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

(Approvato).

#### Art. 5.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di colonnello o del grado corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;

c) quando l'ufficiale sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine in età minore non maritate.

(Approvato).

#### Art. 6.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 1 e 2, sono dichiarate dal tribunale supremo militare, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

Lo stesso tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva, e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'art. 5.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i tribunali ordinari.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui all'art. 1 o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrare il possesso ovvero che abbia costituito e comprovato una rendita simulata è dispensato dal servizio attivo permanente.

La dispensa ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata del tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge non è applicabile agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri collocativi con provvedimento di carattere definitivo.

(Approvato).

Art. 9.

Nulla è innovato alla legge 25 giugno 1911, n. 617, contenente disposizioni circa il Regio assentimento e circa l'età necessaria affinché gli ufficiali in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa possano contrarre matrimonio.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le altre norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 11.

Le domande che saranno inoltrate dagli ufficiali a tutto il 1° aprile 1926 per ottenere il Regio assentimento, potranno aver corso indipendentemente dalla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica » (N. 386).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica ».

Art. 1.

All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi e nel numero risultante dalla tabella organica allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato è esercitata dall'Ordinario militare per l'Italia, il quale ha giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi collaboratori un Vicario e due Ispettori (uno per l'esercito e l'altro per la marina e la aeronautica).

(Approvato).

Art. 3.

La designazione del Vescovo che deve assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia e quella degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di vicario o di ispettore sono fatte con Regio decreto proposto dal Primo ministro, Capo del Governo, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto.

La nomina dei cappellani capi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ha luogo con Regio decreto, proposto rispettivamente dal ministro della guerra, della marina o della aeronautica su designazione dell'Ordinario.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono rilasciare dichiarazione scritta di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale e di impegnarsi a compiere esattamente i loro doveri.

È titolo di preferenza nelle nomine a cappellano militare di ruolo l'aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati o l'aver conseguito altre benemeranze militari.

Per la nomina a cappellano militare di ruolo occorre non aver superato il 40° anno di età.

(Approvato).

## Art. 4.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito con Regio decreto 19 aprile 1868 e successive modificazioni, l'Ordinario militare per l'Italia sussegue immediatamente i funzionari della sesta categoria; il vicario quelli della ottava categoria; gli ispettori quelli della nona categoria.

(Approvato).

## Art. 5.

I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello).

L'assimilazione a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

Sono peraltro estese, in quanto applicabili, ai cappellani capi, allorchè essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni contenute nel capo VIII del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni. Le sanzioni disciplinari ivi previste saranno però inflitte dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

(Approvato).

## Art. 6.

I cappellani capi, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumeranno la qualifica di primi cappellani capi con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o primo tenente di vascello) degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

(Approvato).

## Art. 7.

Ai cappellani capi ed ai primi cappellani capi spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, secondo il grado e la qualifica di assimilazione.

(Approvato).

## Art. 8.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche più gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo — oltre che alla sospensione del trattamento economico — anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.

(Approvato).

## Art. 9.

Al personale di ruolo, di cui al presente decreto, adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari.

Detto personale peraltro ha diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto deve aver raggiunto 55 anni di età.

Il ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo il cappellano militare che vi abbia diritto a termini del comma precedente ancorchè non ne faccia domanda.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

(Approvato).

## Art. 10.

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere con sacerdoti designati dall'Ordinario militare per l'Italia, i quali presteranno l'opera loro alla dipendenza del cappellano capo. Allorchè tale opera sia stata prestata ininterrottamente per sei mesi, potranno essere corrisposti agli incaricati emolumenti in misura non superiore a quelli spettanti al tenente (o grado corrispondente).

(Approvato).

## Art. 11.

Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale: quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua curia sono a carico del bilancio della Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della guerra, della marina e dell'aeronautica le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 12.

Il R. decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge sono abrogate.

(Approvato).

## Art. 13.

Con Regio decreto, proposto dal Primo ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri ministri interessati, saranno emanate le disposizioni concernenti il trattamento morale, gerarchico ed economico spettante all'Ordinario militare per l'Italia ed al personale della sua curia, nonchè quelle concernenti i requisiti per la nomina a cappellano militare di ruolo e tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti.

(Approvato).

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## Art. 14.

Il servizio prestato dai cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, potrà essere riscattato per intero agli effetti della pensione colle norme del Capo I del Regio decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2480, qualora essi siano assunti in servizio nel ruolo dei cappellani militari in base alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 15.

Gli attuali cappellani capi della Regia marina (nominati in base al Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822) su conferma dell'Ordinario militare per l'Italia, passano sotto il regime della presente legge, col computo del servizio utile loro riconosciuto in base alle disposizioni preesistenti.

(Approvato).

## Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge non si terrà conto del limite di età di cui al precedente art. 3, per la nomina dei cappellani militari di ruolo.

(Approvato).

ALLEGATO.

**Tabella organica del personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato.**

	Titolo	Grado di assimilazione	Numero
Regio Esercito . . . . .	Cappellani capi	Capitano	27 (1)
Regia Marina . . . . .	Cappellani capi	Tenente di vascello	5
Regia Aeronautica. . . . .	Cappellani capi	Capitano	— (2)

(1) Con sede presso gli Ospedali militari.

(2) Il numero sarà determinato con decreto del ministro competente, di concerto col ministro delle finanze

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria Di Savoia, Principe di Piemonte » (N. 357).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 settembre 1925 è costituita per S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Sa-

voia, Principe di Piemonte, una Casa militare composta:

a) di un Primo aiutante di Campo (Ufficiale generale);

b) di quattro ufficiali d'ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina ed uno della Regia aeronautica).

Il Primo aiutante di Campo e i quattro ufficiali d'ordinanza addetti alla Casa militare di S. A. R. il Principe di Piemonte sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

La votazione sia di questo sia degli altri disegni di legge approvati nella seduta odierna avrà luogo nella seduta di domani.

**Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.**

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Martinez Ernesto.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

**Avvertenza del Presidente.**

PRESIDENTE. Avverto che in conformità della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, il Senato dovrà procedere alla nomina nel proprio seno di due membri del Consiglio centrale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e l'infanzia per la durata della legislatura.

Occorrerà anche procedere alla nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1926, in sostituzione del compianto senatore Torrigiani.

Queste votazioni avranno luogo subito dopo terminata la discussione sui sindacati.

**Annuncio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

— Al Primo ministro, Capo del Governo, che manifestò più volte il nobile proposito di salvare la bellezza di Venezia da ogni innovazione profanatrice, domando se il Governo consenta colla Commissione straordinaria della provincia, la quale deliberò l'allargamento del ponte ferroviario tra Venezia e la terraferma, coll'intento di costruire un'auto-strada per tranvai, automobili e altri veicoli, che penetrando a poco a poco con demolizioni, interramenti di rivi, allargamenti di strade, nella città, ne trasformerebbero e ne deformerebbero il carattere e l'aspetto singolarissimi.

Molmenti

**Interrogazioni con risposta scritta:**

Al ministro delle finanze per conoscere se non reputi opportuno chiarire un dubbio, che attualmente in molti esiste, cioè: se sulla indennità parlamentare debbasi pagare o meno la imposta complementare, la quale, in effetti, attualmente è pagata soltanto da una parte dei Senatori.

Martinez.

Al ministro delle comunicazioni per sapere se gli siano giunte da privati e da Enti pubblici le lagnanze sul come procede a Torino il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi, e, in caso affermativo, come intenda provvedere.

Di Rovasenda.

**Riunione degli Uffici.**

PRESIDENTE. Avverto che dopodomani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni progetti di legge e perciò la seduta si inizierà alle ore 16.

Domani alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Regio esercito (N. 380);  
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 381);

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 382);

Nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (N. 383);

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (N. 384);

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (N. 385)

Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio eser-

cito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica (N. 386);

Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte (N. 357).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (N. 350);

Istituzione dei Consigli provinciali dell'Economia (N. 351).

## III. Votazione per la nomina:

a) di un Commissario alla Cassa depositi e prestiti;

b) di due membri del Consiglio centrale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

## IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Estensione delle attribuzioni dei Prefetti (N. 367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (N. 320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa (N. 344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America (N. 345);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la sostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (numero 346);

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 359);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla

Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno (N. 343);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due Convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione consolare (N. 363);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione (N. 364);

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo (N. 365);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 (N. 375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 (N. 376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli sta-

bilimenti carcerari e dei Regi riformatori» (N. 339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello (N. 341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario (N. 342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura (N. 352);

Approvazione di eccedenze di impegni, per la somma di lire 170.713.866,14 verificate sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (numero 333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito «Securè» di Verona (N. 334);

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse (N. 335);

Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza (N. 245);

Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova (numero 297);

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, u. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 322);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio

decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale (N. 323);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani (N. 324);

Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) (N. 262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1º dicembre 1921 (N. 347);

Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria (numero 348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (N. 331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'art. 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose (numero 332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente «Provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno» (N. 353);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia (N. 291);

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (N. 292);

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (N. 373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (N. 356);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie (N. 336);

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, numero 1285 (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (N. 305).

La seduta è tolta (ore 18.30).

### Risposta scritta ad interrogazione.

MARTINEZ. — Al ministro delle finanze per conoscere se non reputi opportuno chiarire un dubbio, che attualmente in molti esiste, cioè; se sulla indennità parlamentare debbasi pagare o meno la imposta complementare la quale, in effetti, attualmente è pagata soltanto da una parte dei senatori.

RISPOSTA. — La questione se la indennità parlamentare sia o meno assoggettabile alla imposta complementare non può essere risolta che alla stregua delle norme legislative che regolano la applicazione della imposta suddetta.

In forza del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, tutte le persone fisiche, ad eccezione soltanto del Re e dei membri della Famiglia Reale, degli ambasciatori e dei consoli, sono soggetti alla imposta complementare per il complesso dei redditi che in loro favore si producono, qualunque sia la natura e la provenienza dei redditi stessi.

Nessuna eccezione, per alcuna categoria di redditi, è sancita dal decreto citato; anzi, l'ultimo comma dell'articolo 7 tassativamente dispone che anche quei redditi i quali siano comunque esenti dalle tre imposte dirette reali, debbano tuttavia scontare l'imposta complementare.

In base a tali norme di legge, le indennità corrisposte agli onorevoli senatori e deputati dovrebbero ritenersi senz'altro soggetti alla imposta di cui trattasi.

VOLPI.

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.